

LXIV TORNATA

SABATO 27 MARZO 1915

Presidenza del Presidente MANFREDI

INDICE

Disegni di legge (approvazione di)	pag. 1578		
Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1914-15 (N. 196)	1578		
Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1914-15 (N. 197)	1581		
Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1914-15 (N. 202)	1585		
Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1914-15 (N. 205)	1597		
Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1914-15 (N. 206)	1598		
Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 1,124,663,45, verificatesi su taluni capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1913-14, risultanti dal rendiconto generale consuntivo per l'esercizio stesso (N. 174)	1599		
Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1914-15 (N. 207)	1600		
Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1914-15 (N. 199)	1605		
Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 217,345,22 verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli degli stati di previsione della spesa degli Economati generali dei Benefici vacanti di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia e delle eccedenze di pagamento di lire 5,998,02 verificatesi sui residui dei capitoli nn. 3 e 30 rispettivamente degli stati di previsione della spesa degli Economati generali dei Benefici vacanti di Torino e di Venezia per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 176)	1607		
Modificazioni all'avanzamento degli ufficiali della Regia marina (N. 190)	1609		
Conversione in legge dei Regi decreti 2 agosto 1914, n. 770; 22 agosto 1914, n. 927; 4 ottobre 1914, n. 1103, e 22 ottobre 1914, n. 1182, che autorizzano le Amministrazioni della guerra e della marina a derogare temporaneamente a norme della legge di contabilità generale dello Stato, e conversione in legge dei Regi decreti 1° novembre 1914, n. 1205, e 1° novembre 1914, n. 1206, che stabiliscono speciali indennità per gli ufficiali del Regio esercito (N. 191)	1610		
Conversione in legge del Regio decreto 24 gennaio 1915, n. 42, che autorizza le Amministrazioni della guerra e della marina a derogare temporaneamente a norme della legge di contabilità generale dello Stato, e conversione in legge dei Regi decreti 3 gennaio 1915, nn. 1 e 2 e 7 febbraio 1915, n. 112, relativi alla concessione di speciali indennità ai militari del Regio esercito (N. 192)	1614		
Riscatto della ferrovia Pinerolo-Torre Pellice (N. 219)	1616		
Opere stradali nella Maremma toscana (N. 214)	1666		
Sistemazione del servizio telefonico nelle Puglie (N. 170)	1666		
Costruzione di edifici postali, telegrafici e telefonici ad Aquila e Chieti (N. 172)	1671		
Aumenti degli stanziamenti da effettuare nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per le opere nelle provincie calabresi (N. 218)	1672		

Autorizzazione di spesa per provvedere all'ampliamento dei locali destinati agli uffici giudiziari di Palermo (N. 209)	1672
Disegni di legge (discussione di)	1621
Conversione in legge di decreti Reali emanati in conseguenza del terremoto del 13 gennaio 1915 (N. 203)	1621
Oratori:	
CIUFFELLI, <i>ministro dei lavori pubblici</i> 1621, 1622	
TORLONIA	1621, 1622
Esecuzione di opere di navigazione e proroga dei termini di cui agli articoli 3 e 79 del testo unico 11 luglio 1912, n. 959 (N. 217)	1656
Oratori:	
BERGAMASCO, <i>relatore</i>	1662
CADOLINI	1657, 1661, 1663
CIUFFELLI, <i>min. dei lavori pubblici</i> 1659, 1661, 1664	
DIENA	1658
FROLA	1656, 1661,
VERONESE	1662
Modificazioni agli articoli 158 e 172 del Codice di commercio (N. 208)	1673
Oratori:	
ASTENGO	1673, 1674
ORLANDO, <i>ministro di grazia e giustizia e dei culti</i>	1673, 1677
PONTI	1676
SCILLAMÀ, <i>relatore</i>	1673, 1680
Giuramento di Senatore (Albertini)	1620
Interpellanze (annuncio di)	1578
Relazioni (presentazione di)	1578, 1620
Votazione a scrutinio segreto (risultato di) 1681, 1682	

La seduta è aperta alle ore 15.10

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri delle colonie, della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, di grazia, giustizia e dei culti, dei lavori pubblici, di agricoltura, industria e commercio, delle poste e dei telegrafi.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Annuncio di interpellanza.

PRESIDENTE. Il senatore Di Brazzà ha presentato la seguente domanda d'interpellanza:

« Chiedo d'interpellare gli onorevoli ministri delle poste e dei telegrafi e quello della marina su quanto vi sia di vero sugli apprezzamenti relativi al rinnovamento delle Convenzioni radiotelegrafiche colle Società Marconi pubblicate recentemente in alcuni giornali, e

che sono poi state spedite individualmente ai membri dei due rami del Parlamento ».

RICCIO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Se il Senato e l'interpellante lo consentono, io ed il ministro della marina potremo rispondere a questa interpellanza nella prima seduta alla ripresa dei lavori del Senato.

PRESIDENTE. Non essendo presente il senatore Di Brazzà, e non facendosi osservazioni in contrario, rimarrà così stabilito.

Presentazione di relazioni.

GARAVETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'ufficio centrale sul disegno di legge: « Maggiori autorizzazioni di spese occorrenti per opere di bonifica, di sistemazione idraulica e di bonifica dell'isola di Sardegna, di sistemazione del Tevere urbano e portuali ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Garavetti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

PEDOTTI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI, *presidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Reintegrazione dell'assegno *ad personam* ad alcuni ex-agenti ora ufficiali d'ordine ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Pedotti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1914-15 » (N. 196).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1914-15 ».

LEGISLATURA XXIV — 1^a SESSIONE 1913-15 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MARZO 1915

Prego il senatore, segretario, D'Ayala Valva di dar lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge, e della relativa tabella.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 348,200 e le diminuzioni di stanziamento per eguale somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1914-15, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1914-15.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Spese generali, per fari e segnalamenti marittimi e per la marina militare.

Cap. n.	4. Ministero - Spese varie d'ufficio	L.	45,000
>	5. Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero e dei locali di proprietà privata, adibiti ad uso di uffici in Roma	>	65,000
>	7. Biblioteche della Regia marina.	>	1,500
>	9. Spese postali	>	5,000
>	11. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'Amministrazione centrale	>	10,000
>	12. Pubblicazioni ufficiali e periodiche	>	8,000
>	16. Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	>	2,700
>	18. Sussidi ad impiegati e militari invalidi, già appartenenti all'Amministrazione della marina, e alle loro famiglie. >		20,000
>	19. Compensi per lavori straordinari al personale dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni dipendenti nell'interesse della marina militare	>	30,000
>	21. Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie . >		25,000
>	22. Distinzioni onorifiche (soprassoldi per medaglie al valore, onorificenze dell'Ordine militare di Savoia, acquisto di decorazioni, medaglie di benemeranza).	>	3,000
>	70. Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali - Rinnovazione degli apparecchi.	>	20,000
>	89. Fitto di locali e canoni d'acqua per uso della marina militare	>	56,000
>	109. Disegnatori della Regia marina (Spese fisse).	>	6,500
>	112. Provvista di carta, di oggetti vari di cancelleria e spese di ufficio pei servizi dipartimentali	>	3,500
>	125. Personale transitorio e in via di eliminazione (Spese fisse).	>	7,000
	Totale L.		<u>308,200</u>

Spese per la marina mercantile.

Cap. n.	30. Personale dell'Ispettorato generale dei servizi marittimi (Spese fisse) L.	7,500
>	35. Spese di trasferta e di missioni del personale addetto ai servizi della marina mercantile >	14,500
>	37. Fitto di locali ad uso della marina mercantile >	7,000
>	40. Spese di stampati e di pubblicazioni ufficiali per la marina mercantile >	5,000
>	41. Acquisto di carta, di oggetti vari di cancelleria e spese di ufficio per la marina mercantile >	6,000
	Totale L.	<u>40,000</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Spese generali, per fari e segnalamenti marittimi e per la marina militare.

Cap. n.	1. Ministero - Personale (Spese fisse) L.	5,000
>	3. Consiglio superiore di marina - Comitato per l'esame dei progetti di navi (Spese fisse) >	5,000
>	66. Personale subalterno ordinario pel servizio dei fari e fari - Stipendi ed indennità fisse (Spese fisse) >	20,000
>	81. Corpo Reale Equipaggi - Premi di rafferma, soprassoldi e gratificazioni (Spesa obbligatoria) >	41,500
>	84. Paghe, indennità e soprassoldi ai carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali >	25,000
>	85. Indennità per i personali militari della Regia marina >	5,000
>	96. Istituti di marina - Stipendi ai professori civili (Spese fisse) >	15,000
>	108. Personale civile tecnico (Spese fisse) >	17,700
>	115. Costruzione, manutenzione e miglioramento di fabbricati, fortificazioni ed opere idrauliche della marina militare. >	121,000
>	126. Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (Spese fisse) >	18,000
>	132. Ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo in soprannumero >	25,000
>	134. Competenze di ogni specie dovute ai sott'ufficiali della categoria furieri del Corpo Reale Equipaggi in via di eliminazione >	10,000
	Totale L.	<u>308,200</u>

Spesa per la marina mercantile.

Cap. n. 29. Corpo delle capitanerie di porto - Personale di concetto (Spese fisse)	L.	12,000
» 31. Bassa forza delle capitanerie di porto (Spese fisse)	»	5,000
» 33. Consiglio superiore della marina mercantile - Comitato per i servizi marittimi - Commissione Reale per la riforma del Codice della marina mercantile	»	5,000
» 42. Indennità speciali al personale della marina mercantile	»	6,500
» 54. Sovvenzioni alle Società assuntrici dei servizi marittimi in base alle leggi 30 giugno 1912, nn. 685 e 686, e 22 dicembre 1912, n. 1316, e Regio decreto 29 giugno 1913, n. 855	»	11,500
Totale	L.	<u>40,000</u>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo articolo unico.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, esso sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1914-15 » (N. 197).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1914-15 ».

Prego il senatore, segretario, D'Ayala Valva di darne lettura.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 197).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 6,189,759 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1914-15 indicati nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 35,000 da iscriversi al capitolo n. 354 « Spese per l'esecuzione di alcune opere di sistemazione dei canali demaniali di irrigazione (canali Cavour) (legge 6 luglio 1912, n. 769) », dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1914-15.

(Approvato).

Tabella di maggiori assegnazioni a favore di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1914-15.

Cap. n.	5. Spese d'ufficio L.	50,000
>	7. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'Amministrazione centrale »	20,000
>	13. Spese d'ufficio (Spese fisse e variabili) »	20,000
>	14. Fitto di locali non demaniali (Spese fisse) »	4,000
>	17. Sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione delle finanze e loro famiglie »	12,000
>	21. Stampe di testo, registri, stampati per gli uffici centrali e stampati d'uso promiscuo »	70,000
>	26. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale »	40,000
>	28. Compensi al personale di ruolo e straordinario dell'Amministrazione centrale per lavori straordinari eseguiti nell'interesse dei servizi centrali e provinciali e compensi ai membri delle Commissioni di esame per l'Amministrazione centrale »	80,000
>	29. Compensi al personale di ruolo e straordinario dell'Amministrazione provinciale compresi i segretari delle Giunte tecniche e delle Commissioni censuarie provinciali e ad altri per lavori straordinari, studi e prestazione d'opera nell'interesse dei servizi centrali e provinciali e compensi ai membri delle Commissioni di esami per l'Amministrazione provinciale »	100,000
>	31. Indennità ai volontari delle Intendenze di finanza e delle amministrazioni esterne delle gabelle, delle imposte dirette e delle private »	100,000
>	75. Fitto di locali (Spese fisse) »	60,000
>	95. Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'assicurazione degli operai contro gl'infortuni sul lavoro »	350,000
>	130. Fitto di locali per le agenzie delle imposte dirette (Spese fisse) »	20,000
>	141. Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme delle guardie di finanza »	75,000
>	145. Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (Spese fisse) »	75,000
>	163. Indennità di viaggio e di soggiorno al personale in servizio per le imposte di fabbricazione; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni nell'interesse del servizio medesimo »	150,000
	<i>Da riportare</i> . . . L.	1,226,000

	<i>Riporto</i> . . . L.	1,226,000
Cap. n. 169. Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie ed altre spese relative alle imposte di fabbricazione. Spese per visite mediche ordinate d'ufficio per il personale delle imposte di fabbricazione	»	400,000
» 177. Acquisto, riparazione e manutenzione del materiale ad uso delle dogane, spese per condutture d'acqua, illuminazione di edifici doganali e di barriere ed altre spese minute	»	30,000
» 189. Sussidio annuo ai comuni di seconda, terza e quarta classe, che dalla categoria dei chiusi faranno passaggio a quella degli aperti (art. 15 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25, corrispondente all'articolo 95 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248)	»	50,000
» 208. Mercedi al personale ed altre spese per le estrazioni, per gli archivi segreti ed i magazzini del lotto, indennità per il funzionamento di tali archivi ed altre speciali per l'esercizio delle funzioni di controllo nei magazzini predetti e per le verificazioni e le liquidazioni di bollette in occasioni di vincite popolari - Medaglie di presenza ai componenti la Commissione centrale per il conferimento dei banchi	»	49,000
» 218. Indennità di tramutamento di giro e di disagiata residenza al personale dell'Amministrazione esterna dei tabacchi - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni e operai pel servizio dei tabacchi e supplemento d'indennità ai volontari dell'Amministrazione suddetta	»	55,000
» 219. Paghe al personale ausiliario di sorveglianza e di scrittura ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali - Gratificazioni alle vedove ed agli orfani di operai decessi in attività di servizio - Mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie (Spesa obbligatoria)	»	2,500,000
» 221. Paghe al personale ausiliario di sorveglianza, di scrittura e di custodia, ai verificatori subalterni ed agli operai delle coltivazioni, assegni ai volontari verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai		
	<i>Da riportare</i> . . . L.	4,310,000

	<i>Riporto</i> L.	4,310,000
	per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali; compenso di definitivo licenziamento ai verificatori subalterni ed operai, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ed alla Cassa Nazionale di maternità (Spesa obbligatoria) »	30,000
Cap. n. 226.	Trasporto di tabacchi e di materiali diversi (Spesa obbligatoria) »	300,000
»	228. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di ingredienti, recipienti, combustibili ed altri articoli per uso dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture, provvista di carta, cartoni ed etichette per involucro dei tabacchi lavorati, fornitura di energia elettrica e di acqua per la lavorazione e spese d'illuminazione e riscaldamento degli opifici »	800,000
»	233. Fitto di locali di proprietà privata per uso delle agenzie ed uffici per le coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture (Spese fisse). . .	45,000
»	237. Paghe al personale ausiliario di sorveglianza e di scrittura e agli operai delle saline, mano d'opera per adulterare i sali che si vendono a prezzo d'eccezione, soprassoldo agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro, e contributo dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della Salina di Lungro (Spesa obbligatoria). »	200,000
»	243. Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione, ed altre spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti (Spesa obbligatoria) . . . »	400,000
»	255. Paghe al personale ausiliario, di scrittura, agli amanuensi ed agli operai in servizio dei sali e dei tabacchi nei magazzini di deposito delle private per lavori di scritturazione, di distribuzione di generi e di facchinaggi interni; soprassoldi per prolungamento d'orario degli impiegati, agenti ed operai dei depositi stessi e contributo dello Stato per il personale avventizio dei detti magazzini iscritto alla Cassa Nazionale di	
	<i>Da riportare</i> L.	6,085,000

	<i>Riporto</i> L.	6,085,000
	previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie (Spesa obbligatoria) »	25,000
Cap. n. 261.	Fitto di locali di proprietà privata pel servizio dei magazzini dei depositi dei sali e dei tabacchi (Spese fisse). »	25,114
»	286-bis. Spese e compensi per lo spoglio e la riassunzione del materiale statistico relativo al debito ipotecario fruttifero italiano »	7,000
»	292-ter. Spese per il funzionamento del Comitato consultivo per l'applicazione delle disposizioni relative ai divieti d'esportazioni e di transito. Indennità ai membri del detto Comitato e compensi al personale di ruolo e avventizio del Ministero delle finanze e degli uffici dipendenti, per lavori straordinari inerenti al funzionamento del Comitato medesimo e all'applicazione delle disposizioni emanate in materia di esportazione e di transito »	42,000

SA' DI DI SPESE RESIDUE.

Cap. n. 271-ter-A.	Saldo di spese residue accertate a carico del capitolo 13 « Spese d'ufficio Intendenze (<i>Spese fisse e variabili</i>) » dell'esercizio finanziario 1913-14 . .	895
»	291-ter. Saldo di spese residue accertate a carico del cap. 132 dell'esercizio 1913-14 « Indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la Guardia di finanza.	4,590
»	291- <i>quater</i> . Saldo di spese residue accertate a carico del capitolo 134 dell'esercizio 1913-14 « Indennità di tramutamento e di missione per la Guardia di finanza	160
	Totale L.	<u>6,189,759</u>

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1914-15 » (N. 202).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1914-15 ».

Prego il senatore, segretario, D'Ayala Valva di darne lettura.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge:
(V. *Stampato N. 202*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Sono approvate le maggiori e nuove assegnazioni di lire 3,041,490 e le diminuzioni di stan-

ziamento per ugual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1914-15, indicati nella tabella *A* annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Sono approvate le seguenti variazioni ai capitoli 51, 284, 285 e 286 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1914-15:

Cap. n. 51 « Dazio di consumo della città di Roma », — lire 628,270.

Cap. n. 284 « Prodotto lordo del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta dello Stato », — lire 500,000.

Cap. n. 285 « Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Napoli occorrente per pareggiare le spese della gestione stessa », + lire 372,000.

Cap. n. 286 « Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta dello Stato occorrente per far fronte al canone da corrispondersi al comune ed alle spese di riscossione », + lire 4,310.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 6,750 e la diminuzione di stanziamento per uguale somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio 1914-15, indicati nella tabella *B* annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 700,000 al capitolo n. 4 « Acquisto di affetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa » dello stato di previsione della spesa del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio 1914-15 ed in correlazione è pure approvato l'aumento di egual somma al capitolo n. 26 « Importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti » dello stesso stato di previsione della spesa ed al capitolo n. 7 « Importo di effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti del corpo » dello stato di previsione dell'entrata del fondo suddetto.

(Approvato).

TABELLA A.

Tabella di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1914-15.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	3. Paghe ai diurnisti avventizi e spese per copiatura a cottimo e facchinaggio »	5,500
>	6. Spese di manutenzione ordinaria e di servizio del palazzo delle finanze e sue dipendenze e paghe agli operai che vi sono addetti. »	30,000
>	9. Personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze di finanza, dell'Amministrazione esterna del catasto e dei Canali Cavour (Spese fisse). . . »	11,500
>	15. Indennità di viaggio e di soggiorno al personale dell'Amministrazione centrale e al personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze, per missioni relative ai servizi dipendenti dal Segretariato generale »	10,000
>	16. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio dipendenti dal Segretariato generale (uffici direttivi) ed indennità per recarsi al domicilio eletto; agli impiegati ed agenti di basso servizio collocati a riposo ed alle famiglie degli impiegati ed agenti morti in servizio »	5,000
>	22. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per altre forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle carte valori (Spesa d'ordine). . . »	26,000
>	34. Personale tecnico, d'ordine e di servizio, di ruolo, dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (Spese fisse) »	10,600
>	35. Personale aggiunto per la formazione e conservazione del catasto e per i servizi tecnici - Stipendi ed assegni al personale (Spese fisse) »	20,000
>	36. Personale tecnico e d'ordine, di ruolo, dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). »	600
>	39. Indennità di missione, soprassoldi per eccedenza sulla media di lavoro prestabilita, spese per lavori a cottimo ed indennità di cancelleria al personale ordinario di ruolo e al personale aggiunto per la formazione e conservazione del catasto »	20,000
	Da riportare . . . L.	139,200

	Riporto . . . L.	139,200
Cap. n. 42.	Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale, pel Consiglio del catasto e per le Giunte tecniche provinciali. (Spesa obbligatoria). »	28,000
»	46. Personale aggiunto dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza e personale straordinario escluso dai ruoli del personale aggiunto a sensi dell'art. 11 della legge 14 luglio 1907, n. 543 - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	1,200
»	47. Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo e aggiunto e retribuzioni e spese per gli avventizi degli uffici tecnici di finanza. »	90,000
»	48. Indennità di tramutamento al personale di ruolo ed aggiunto dell'Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici. »	25,000
»	49. Spese d'ufficio, materiali, mobili, riscaldamento, locali e trasporti degli uffici tecnici di finanza e spese per visite medico fiscali »	4,500
»	53. Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (Spesa d'ordine) »	350,000
»	58. Sussidi ai commessi e già commessi degli uffici del registro e delle ipoteche ed alle loro famiglie . . . »	3,000
»	59. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione delle tasse sugli affari »	20,000
»	60. Indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna delle tasse sugli affari. »	5,000
»	64. Spese d'ufficio variabili e materiale per l'Amministrazione centrale »	2,400
»	65. Spese d'ufficio variabili e materiale per l'Amministrazione provinciale »	7,000
»	66. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria) »	50,000
»	68. Provvista di registri e stampati per i servizi del Demanio e delle tasse »	30,000
»	69. Spesa per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione dei valori di bollo e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Spesa obbligatoria) »	20,000
»	73. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle Casse delle Università per essere corrisposte ai privati docenti, giusta l'art. 91 del regolamento 9 agosto 1910, n. 796 (Spesa d'ordine) »	100,000
	<i>Da riportare</i> . . . L.	875,300

	<i>Riporto</i> . . . L.	875,300
Cap. n. 76.	Personale di ruolo dei canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour) e dei canali patrimoniali dell'antico Demanio (Spese fisse) »	500
	80. Spese di materiale, personale avventizio, indennità, mercedi e sussidi per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico Demanio »	10,000
»	81. Spese per indennità di tramutamento, di trasferte, pernottamento, sussidi, acquisto e riparazioni di armi, di bardature per il personale dei Reali tratturi delle Puglie »	3,000
»	88. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico Demanio. Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria) »	300,000
»	93. Spese d'ufficio, di rappresentanza e di materiale, indennità di missione ed assistenza ai lavori . . . »	2,000
»	107. Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse) . . . »	170,000
»	109. Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri di ufficio, per reggenze ad altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto. »	55,000
»	114. Acquisto, riparazione e trasporto di mobili, acquisto di libri e periodici ed altre spese minute diverse, occorrenti per il servizio dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette. L.	10,000
»	133. Indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre, per la guardia di finanza. »	235,000
»	134. Assegni di primo corredo per la guardia di finanza »	25,000
»	135. Indennità di tramutamento e di missione per la guardia di finanza. »	220,000
»	136. Compensi alla guardia di finanza. »	6,000
»	137. Sussidi alla guardia di finanza. »	2,000
»	139. Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco, indennità di viaggio e di soggiorno ad impiegati civili per missioni pei servizi dipendenti dal Comando generale ed altre spese per la guardia di finanza e spese per la Scuola allievi ufficiali di Caserta »	150,000
»	142. Spese per la vigilanza finanziaria sul mare, sui laghi di confine e sulla laguna veneta; acquisto e noleggiamento di galleggianti privati; riparazione ed esercizio di galleggianti erariali; fornitura di materiali occorrenti per il loro funzionamento; assegni al personale operaio stabile, mercedi agli operai avventizi e compensi fissi agli equipaggi; misure di previdenza per il personale operaio; indennità agli economi responsabili dei materiali, al personale tecnico dirigente ed a quello distaccato, per l'Amministrazione, per le	
	<i>Da riportare</i> . . . L.	2,063,800

	<i>Riporto</i> . . . L.	2,063,800
	ispezioni e verifiche; indennità di trasferimento, gratificazioni al personale operaio; sussidi agli operai ed ai loro superstiti e spese varie »	85,000
Cap. n. 144.	Provvista di stampati e registri per i servizi della guardia di finanza »	13,000
»	147. Sussidi agli operai ed agenti dell'Amministrazione delle gabelle »	1,000
»	156. Indennità di viaggio e di soggiorno agli ispettori superiori delle gabelle in missione, nell'interesse dei diversi rami del servizio gabellario »	6,000
»	157. Spese di materiale, assegni e indennità al personale, acquisto di pubblicazioni scientifiche ed altre spese per i laboratori chimici delle gabelle. Spese per visite mediche ordinate d'ufficio per il personale dei laboratori chimici delle gabelle »	10,000
»	158. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria) »	8,000
»	159. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali - Complemento di indennità ai funzionari chiamati a testimoniare in cause contravvenzionali - Spese di trasporto dei generi ed oggetti confiscati ed altre inerenti ai giudizi comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Spesa obbligatoria) »	5,000
»	175. Indennità agli agenti doganali per servizi notturni e per trasferte, agli impiegati doganali destinati a servizi disagiati od in disagiata residenza o presso le dogane internazionali situate sul territorio estero e indennità agli impiegati doganali per protrazione di orario ordinato nell'interesse del servizio . . . »	50,000
»	178. Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali e loro trasporto - Noleggio di barche ed altri mezzi di trasporto per uso dei direttori di dogana, mercedi al personale straordinario addetto all'applicazione dei contrassegni doganali e provvista dell'uniforme per gli agenti subalterni - Spese per visite mediche, ordinate dall'Ufficio pel personale delle dogane ed altre spese minute »	15,000
»	179. Costruzione di caselli doganali, manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle dogane »	80,000
»	183. Assegno alle visitatrici provvisorie doganali ed agli uffici non doganali incaricati dell'emissione delle bollette di legittimazione e spese di facchinaggio . »	3,000
	<i>Da riportare</i> . . . L.	2,339,800

	<i>Riporto</i> . . . L.	5,339,800
Cap. n. 187. Restituzione di diritti indebitamente esatti anteriormente al 1° gennaio 1896, indennità di viaggio e di soggiorno per missioni nell'interesse del servizio daziario e competenze delle Commissioni; spese e lavori a cottimo e ad ore per la compilazione delle statistiche annuali del dazio consumo (legge 14 luglio 1898, n. 302, 23 gennaio 1902, n. 25, 6 luglio 1905, n. 323 e 24 marzo 1907, n. 116) »		5,000
» 190. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente all'eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa, compresa la maggior quota da corrispondersi al comune sul reddito derivante dall'applicazione dell'art. 8 della legge 25 giugno 1913, n. 757 (Spesa obbligatoria) »		372,000
» 192. Assegni ai traduttori addetti all'Ufficio trattati e legislazione doganale. Spese e lavori a cottimo e ad ore per la compilazione delle statistiche periodiche del commercio, di quelle annuali del movimento commerciale e della navigazione, per la raccolta dei dati per i valori delle dogane, per studi di legislazione comparata e per traduzioni straordinarie e per indennità di missione agli ispettori preposti ai servizi della statistica nelle dogane »		15,000
» 197. Personale di ruolo degli ispettori amministrativi delle private - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »		380
» 201. Provvista di registri e stampati per i servizi delle private »		25,000
» 202. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria) »		5,000
» 203. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali - Complemento d'indennità ai funzionari chiamati a testimoniare in cause contravvenzionali - Spese di trasporto dei generi od oggetti confiscati ed altre inerenti ai giudizi comprese fra quelle processuali da anticiparsi dall'erario (Spesa obbligatoria) »		10,000
» 207. Spese d'ufficio, di acquisto di mobili e materiali d'ufficio ed altri per comunicazioni telefoniche e telegrafiche, nolo di vetture, illuminazione, riscaldamento, trasporto di materiali vari, vestiario agli inservienti, visite medico-fiscali e diverse, concorso obbligatorio per costituzioni di doti ad alcuni Istituti di beneficenza in Napoli »		4,000
	<i>Da riportare</i> . . . L.	2,776,180

	<i>Riporto</i> . . . L.	2,776,180
Cap. n. 210. Acquisto di macchinario: provvista di carta, spese per la stampa, il trasporto e l'imbballaggio dei bollettari del lotto e mercedi per la verifica ed il collaudo dei bollettari stessi (Spesa obbligatoria) »		15,000
» 214. Personale di ruolo delle coltivazioni dei tabacchi, compreso il personale degli uscieri (Spese fisse) . . . »		8,000
» 220. Pensioni e indennità agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza, giusta la legge 10 giugno 1904, n. 259 (Spesa obbligatoria) »		160,000
» 240. Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell'amministrazione esterna dei sali - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati della Amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni ed operai per servizio dei sali, e supplemento di indennità ai volontari dell'Amministrazione suddetta »		8,000
» 248. Personale dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . »		800
» 252. Indennità di trasferimento e di missione pel servizio dei magazzini di vendita, degli spacci all'ingrosso e delle rivendite dei sali e tabacchi »		4,500
» 253. Spese inerenti al servizio dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per acquisto, trasporto e riparazione degli strumenti da pesare, mobili, attrezzi ed altri oggetti, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazioni ai locali »		5,000
» 264. Spese d'ufficio, di materiale d'ufficio, di stampati e diverse permanenti o transitorie, occorrenti alla gestione del chinino, mercedi ad operai; soprassoldi per prolungamento di orario; compensi e sussidi al personale adibito a servizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Regno dei preparati chinacei destinati alla vendita (Spesa obbligatoria) »		25,000
» 270. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse) »		1,000
» 313. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza ed altre (Spesa d'ordine) »		2,000
» 327. Assegni e indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Spesa d'ordine) »		15,000
» 329. Indennità al personale della guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre (Spesa d'ordine) »		20,000
» 337. Spesa per gli alloggi degli ufficiali della Regia guardia di finanza - Legge 5 giugno 1913, n. 550 (Spesa d'ordine) »		1,010
	Totale . . . L.	<u>3,041,490</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n.	2. Personale di ruolo del Ministero - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) L.	10,000
»	38. Retribuzioni, mercedi, soprassoldi per servizi di campagna e per eccedenza sulla media di lavoro prestabilita; rimborso spese di viaggio, spese per lavori a cottimo, sussidi al personale provvisorio ed avventizio per la formazione e conservazione del catasto ed al personale straordinario escluso dai ruoli del personale aggiunto ai sensi dell'art. 11 della legge 14 luglio 1907, n. 543 e sussidi alle famiglie del detto personale nei casi di morte in servizio »	200,000
»	62. Indennità ai volontari demaniali »	8,000
»	78. Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali (Spese fisse) »	11,500
»	132. Premi di rafferma ai sottufficiali ed alle guardie di finanza art. 12 della legge 19 luglio 1906, n. 377 . . . »	40,000
»	146. Spese per gli alloggi degli ufficiali della Regia guardia di finanza - Tabella A allegata alla legge 5 giugno 1913, n. 550 »	1,010
»	153. Personale di ruolo dei laboratori chimici delle gabelle (Spese fisse) »	40,000
»	155. Indennità agli allievi chimici delle gabelle secondo l'articolo 9 del regolamento 27 novembre 1910, numero 896 »	10,000
»	161. Personale tecnico di ruolo delle imposte di fabbricazione (Spese fisse) »	275,000
»	166. Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gazose esportate, e restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie (Spesa obbligatoria) »	200,000
»	172. Personale di ruolo delle dogane (Spese fisse) »	1,022,541
»	191. Quota spettante al comune di Roma, su l'utile netto del dazio consumo di Roma, giusta l'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, l'art. 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502 e l'art. 6 della legge 15 luglio 1911, n. 755 (Spesa obbligatoria) »	439,789
»	193. Traduttori addetti all'ufficio trattati e legislazione doganale - Indennità di residenza in Roma »	350
»	198. Indennità di trasferimento e di missione, spese d'ufficio e di materiali d'ufficio, di affitto locali e di diverse, inerenti al servizio compartimentale degli ispettori amministrativi delle private »	10,000
	Da riportare L.	2,268,190

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-15 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MARZO 1915

	<i>Riporto</i> . . . L.	2,268,190
Cap. n. 204.	Personale di ruolo del lotto (Spese fisse) . . . >	10,000
>	205. Retribuzione alle scrivane giornaliera del lotto. . . >	8,000
>	216. Personale di ruolo delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, compreso il personale dei portinai, visitatori e degli uscieri (Spese fisse) . . . >	50,000
>	223. Spese inerenti alle coltivazioni e ai campi sperimentali, al servizio didattico e sperimentale del Regio Istituto di Scafati ed a studi per nuovi centri di coltura, mercede ad operai, contributo ai proprietari dei campi sperimentali, premi e sovvenzioni ai coloni dei campi suddetti ed a collettività di piccoli coltivatori in nuovi centri di produzione; affitto di terreni e di locali e costruzione di capannoni per la cura dei tabacchi; acquisto e trasporto di macchine, mobili, utensili ed attrezzi, concimi e semi; indennità di missione; spese di libri, pubblicazioni, carte topografiche ed altre diverse e minute. >	5,000
>	224. Assegni, soprassoldi e indennità al personale per la vigilanza delle coltivazioni di tabacco destinato alla esportazione ed altre spese relative >	25,000
>	227. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di recipienti, combustibili ed altri articoli ad uso delle agenzie ed uffici per la coltivazione dei tabacchi >	5,000
>	231. Spese d'ufficio, di materiali di ufficio, di assistenza medica e medicinali; di visite medico-collegiali per l'ammissione ed il collocamento a riposo del personale a mercede giornaliera; di mantenimento delle sale di allattamento e di custodia dei bambini delle operaie ed asili infantili ed altre pei magazzini dei tabacchi greggi e per le manifatture; acquisto di libri, abbonamenti a pubblicazioni periodiche e spese per traduzioni occorrenti alle Amministrazioni centrali ed alle manifatture e magazzini suddetti . . . >	10,000
>	232. Spese per la pubblicazione e diffusione di notizie nell'interesse del monopolio, concernenti la coltivazione e vendita dei tabacchi >	4,000
>	234. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi ed altre spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite (Spese d'ordine) . . . >	70,000
>	235. Personale di ruolo delle saline, compreso il personale degli uscieri (Spese fisse) >	8,000
>	239. Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali (Spesa d'ordine) >	30,000
>	242. Compra dei sali (Spesa obbligatoria) >	160,000
	<i>Da riportare</i> . . . L.	2,653,190

	<i>Riporto</i> . . . L.	2,653,190
Cap. n. 246.	Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei sali ed altre spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei sali stessi nei magazzini di deposito, incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite (Spesa d'ordine). . . »	90,000
» 247.	Personale di ruolo dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi (Spese fisse). »	48,900
» 249.	Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori dei magazzini stessi (Spesa d'ordine) . . »	20,000
» 250.	Spese d'ufficio e diverse inerenti alla gestione dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per assegni speciali ai funzionari incaricati della gerenza delle Sezioni di deposito; per illuminazione, riscaldamento, canoni d'acqua, verificaione e manutenzione degli strumenti da pesare, comunicazioni telefoniche e telegrafiche, distruzione del sale avariato, provvista di stampati speciali, visite medico-collegiali a funzionari dei magazzini di deposito ed altre spese minute dipendenti dalla gestione suddetta. »	2,000
» 257.	Competenze ed indennità di viaggio ai membri dei Consigli tecnici dei tabacchi e dei sali e della Commissione centrale per le controversie relative alle coltivazioni di tabacco istituita dal regolamento 8 novembre 1900, n. 375. »	5,000
» 258.	Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato ed indennità proporzionali spettanti ai rivenditori di generi di privativa che hanno eseguita la suddetta somministrazione (Spesa obbligatoria). »	8,000
» 262.	Fitto di locali di proprietà privata pel servizio dei magazzini di vendita dei sali e tabacchi (Spese fisse). »	5,000
» 266.	Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita del chinino (articolo 4, lettera D della legge 19 maggio 1904, n. 209) (Spesa obbligatoria) »	25,000
» 293.	Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi »	5,400
» 296.	Premi ai coltivatori della Sardegna che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione del tabacco (articolo 38 della legge 14 luglio 1907, n. 562) (settimana delle venti annualità). »	9,000
» 297.	Premi ai coltivatori della Basilicata che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 e 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla colti-	
	<i>Da riportare</i> . . . L.	2,871,490

	· Riporto . . . L.	2,871,490
	vazione indigena del tabacco (articolo 6 della legge 9 luglio 1908, n. 445) (settimana delle venti annualità >	5,000
Cap. n. 314.	Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Spesa d'ordine) >	100,000
>	320. Restituzioni di diritti indebitamente esatti (Spesa d'ordine)	20,000
>	322. Fitto di locali per le caserme (Spesa d'ordine) . . >	10,000
>	325. Personale civile per la riscossione del dazio (Spesa d'ordine) >	15,000
>	328. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Spesa d'ordine) >	20,000
	Totale . . . L.	<u>3,041,490</u>

TABELLA B.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Fondo di massa della Regia Guardia di finanza per l'esercizio finanziario 1914-15.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n. 2.	Stipendio al personale del magazzino centrale del vestiario - Indennità al magazziniere, al controllore, ai Comandanti di circolo, ecc., per la gestione dei magazzini vestiario (Spese fisse). L.	4,750
>	6. Acquisto e riparazione di mobili ed attrezzi. . . >	2,000
	Totale . . . L.	<u>6,750</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n. 21.	Spese per l'impianto di infermerie presidiarie . . L.	<u>6,750</u>
-------------	-------------------------------------------------------	--------------

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-15 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MARZO 1915

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1914-15** » (N. 205);

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1914-15** ».

Prego il senatore segretario D' Ayala Valva di dar lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge e della relativa tabella.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 943,218.41 a favore dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1914-15, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

È variata nel senso indicato nella tabella medesima la denominazione del capitolo n. 45 dello stato di previsione predetto.

Tabella delle maggiori e nuove assegnazioni a favore di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1914-15.

Cap. n.	35. Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse per l'estero.	L.	8,500	»
»	36. Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali	»	15,000	»
»	38. Contributi a Commissioni e uffici internazionali, istituiti in dipendenza di speciali convenzioni	»	1,600	»
»	42. Spese di posta, telegrafo e trasporti all'estero	»	500,000	»
»	43. Rimpatri e sussidi a nazionali indigenti.	»	200,000	»
»	44. Spese eventuali all'estero	»	100,000	»
»	45. Bandiere, stemmi, sigilli, ritratti a stampa delle Loro Maestà e mobili per la conservazione di libri e carte d'archivio all'estero	»	4,000	»
»	48. Sussidi vari - Spese d'ospedale e funebri	»	80,000	»
»	60-ter-A. Spesa per la pubblicazione dei volumi XVIII, XIX e XX della raccolta dei trattati e convenzioni internazionali per la ristampa dell'elenco dei trattati aggiornato	»	18,000	»
»	60-ter-B. Somma da corrispondere ad un funzionario diplomatico per servizi dal medesimo prestati in precedenti esercizi finanziari quale primo segretario di Legazione ed in compenso di quote di stipendio addebitategli in seguito alla sua retrocessione a segretario	»	15,576.75	
»	60-VII. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 27 « Stipendi e indennità varie a funzionari a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1913-14	»	541.66	
	Totale	L.	943,218.41	

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-15 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MARZO 1915

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1914-15 » (Numero 206).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e di-

minuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1914-15 ».

Prego il senatore segretario D' Ayala Valva di darne lettura.

D'AYALA VALVA, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 359,400 e le diminuzioni di stanziamento per eguale somma nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1914-15, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento, su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1914-15.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	1. Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	L.	5,000
>	2. Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	>	1,000
>	4. Ministero - Spese d'ufficio	>	56,000
>	6. Manutenzione e servizio del palazzo della Consulta e di altri locali ad uso d'ufficio del Ministero	>	6,000
>	7. Ministero - Pigione di locali ad uso dell'Amministrazione centrale	>	700
>	9. Acquisto di decorazioni	>	6,000
>	11. Spese postali	>	5,000
>	13. Spese di stampa	>	5,000
>	14. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	>	14,000
>	16. Compensi per lavori straordinari	>	40,000
>	17. Sussidi ad impiegati ed al basso personale in attività di servizio	>	500
>	18. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione degli affari esteri e loro famiglie.	>	1,000
>	19. Spese casuali	>	8,000
>	20. Indennità, diarie e compensi a membri di Commissioni giudicatrici di esami ed ai rispettivi segretari	>	9,500
>	26. Stipendi al personale degli interpreti (Spese fisse)	>	1,700
>	34. Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi di destinazione e di traslocazione	>	150,000
>	52. Competenze al personale delle Regie scuole all'estero	>	30,000
>	55. Acquisto di libri, materiali scolastici, oggetti per le premiazioni e medicinali per gli ambulatori, medici e spese di spedizione	>	20,000
	Totale	L.	<u>359,400</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n.	24. Stipendi al personale delle Legazioni (Spese fisse) . . .	L.	5,200
>	25. Stipendi al personale dei Consolati (Spese fisse) . . .	>	27,000
>	27. Stipendi e indennità varie a funzionari civili e militari a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare	>	23,000
>	29. Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale dei Consolati (Spese fisse)	>	208,000
>	30. Assegni al personale degli interpreti (Spese fisse) . . .	>	9,000
>	37. Contributi ad istituzioni geografiche, commerciali, coloniali, di cultura e simili	>	9,200
>	53. Fitto dei locali delle scuole italiane all'estero ed annualità per l'estinzione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione e l'acquisto dei locali scolastici all'estero (Legge 12 febbraio 1903, n. 42)	>	20,000
>	56. Spese generali per le scuole italiane all'estero . . .	>	20,000
>	57. Spese casuali per le scuole italiane all'estero . . .	>	10,000
>	60-bis. Spese da farsi dal Commissario e dal personale italiano addetto alla Commissione internazionale di controllo per l'Albania ed assegni al Commissario ed al personale medesimo (legge 18 giugno 1914, n. 543) >	>	28,000
	Totale	L.	<u>359,400</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 1,124,663.45, verificatesi su taluni capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1913-14, risultanti dal rendiconto generale consuntivo per l'esercizio stesso » (N. 174).

PRESIDENTE. Segue il disegno di legge:
« Approvazione di eccedenze d'impegni per

la somma di lire 1,124,663.45, verificatesi su taluni capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1913-14, risultanti dal rendiconto generale consuntivo per l'esercizio stesso ».

Prego il senatore segretario D' Ayala Valva di darne lettura.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze d'impegni nella complessiva somma di lire 1,124,663.45 verificatesi sui capitoli di spese obbligatorie e d'ordine dei conti consuntivi della spesa dei Ministeri del tesoro e delle finanze per l'esercizio finanziario 1913-14, descritti nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella delle eccedenze di impegni sui capitoli di spese obbligatorie e d'ordine del bilancio 1913-14, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso.

MINISTERO DEL TESORO.

Cap. n. 25. Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato L. 638,395.95

MINISTERO DELLE FINANZE.

Cap. n. 22. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per altre forniture occorrenti pei vari servizi finanziari, da farsi dall'Officina governativa delle carte-valori » 252,921.83

Cap. n. 23. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per le forniture occorrenti per i vari servizi finanziari da farsi dalla Zecca di Roma. » 58,211.52

Cap. n. 53. Aggio di esazione ai contabili, assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (Tasse sugli affari) » 175,134.15

L. 1,124,663.45

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessun chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1914-15 » (N. 207).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1914-15. »

Prego il senatore segretario D' Ayala Valva di darne lettura.

D'AYALA VALVA, segretario, legge:
(V. Stampato N. 207).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 226,443.41 e le diminuzioni di stanziamento per ugual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1914-1915, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

La denominazione dei capitoli nn. 74 e 240 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1914-15 è modificata come segue: Capitolo n. 74: « Assegni e sussidi per le scuole professionali femminili e per corsi professionali femminili nelle scuole elementari e popolari ». — Capitolo n. 240: « Paghe, mercedi, regalie e indennità agli operai già assunti in servizio nei musei, delle gallerie, degli scavi e dei monumenti, come dall'elenco nominativo della tabella C allegata allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1908-909; visite mediche fiscali agli operai e assegni in casi di malattia ».

(Approvato).

Tabella di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1914-15.

Cap. n.	3. Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale anche dipendente da altri Ministeri - Retribuzioni a personale straordinario temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale con le norme dell'art. 9 della legge 11 giugno 1897, n. 182 L.	75,000 »
»	7. Ministero - Spese di illuminazione e riscaldamento di locali - Acquisto e manutenzione di mobili - Altre spese d'ufficio e di rappresentanza. »	35,000 »
»	9. Ministero - Spese di manutenzione e adattamento dei locali dell'Amministrazione centrale »	2,000 »
»	10. Ministero - Fitto di locali. »	5,617,50
»	13. Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio ed aiuti al personale di prima nomina . . . »	7,000 »
»	18. Indennità ai membri delle Commissioni o Giunte permanenti e temporanee per le quali non esistono stanziamenti speciali nel bilancio - Indennità ai componenti le Commissioni per le nomine e promozioni del personale dipendente dal Ministero ed alle Commissioni per concorsi ad assegni, a posti gratuiti in istituti di educazione, a posti di studio e di perfezionamento - Indennità e compensi per incarichi diversi di qualsiasi natura »	850 »
»	19. Indennità di trasferimento a funzionari dipendenti dal Ministero e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute ai funzionari suddetti collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio . . . »	23,000 »
»	23. Spese per gli stampati occorrenti all'Amministrazione centrale e da inviare agli uffici provinciali - Stampa del Bollettino ufficiale e di altre pubblicazioni del Ministero per le quali non esistono speciali stanziamenti nel bilancio. »	10,000 »
»	24. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria »	13,000 »
»	25. Spese di legatura di libri e di registri per l'Amministrazione centrale »	3,000 »
»	86. Spese d'ufficio, di fitto e manutenzione dei casamenti e dei mobili per i licei della Toscana, per i licei ginnasiali di Napoli non annessi a convitto, pel ginnasio femminile di Roma e pel ginnasio di Frosolone - Imposte sui fabbricati »	10,000 »
»	90. Sussidi ad alunne ed alunni poveri delle scuole secondarie classiche »	1,500 »
»	104. Sussidi ed assegni fissi ad Istituti d'istruzione media, tecnica ed alle scuole per agenti ferroviari di Napoli e Roma »	1,304.80

Da riportarsi . . . L. 187,272.30

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-15 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MARZO 1915

	<i>Riporto</i> . . .	L. 187,272.30
Cap. n. 105. Sussidi ad alunne ed alunni poveri delle scuole secondarie tecniche	»	1,500 »
» 127. Indennità per ispezioni e missioni varie in servizio dell'istruzione media.	»	15,000 »
» 143. Convitti nazionali - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse).	»	500 »
» 153. Educatori famminili - Posti gratuiti e semigratuiti. »		1,780 »
» 195. Indennità e spese per ispezioni e missioni in servizio delle biblioteche	»	2,000 »
» 202. Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Personale - Assegni e paghe al personale straordinario - Compensi ed indennità a liberi docenti ed a maestri straordinari d'insegnamenti speciali (Spese fisse).	»	3,000 »
» 307-bis A. Spesa occorrente per provvedere al pagamento di somme dovute alla Ditta Belingardi e C. di Torino in seguito a sentenza della II pretura di Roma ed al pittore Gino Romiti, a titolo di risarcimento di danni da questi sofferti per la mancata esposizione di un dipinto alla Mostra di Barcellona e per il ritardo della restituzione del dipinto all'autore . . .		640 »
» 345. Contributo dovuto alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, per il quindicennio 1° luglio 1899-30 giugno 1913 in conseguenza dell'istituzione del posto di medico nel ruolo organico del Regio Istituto dei sordomuti di Roma ed in esecuzione delle leggi 14 luglio 1898, n. 335, e 2 dicembre 1909, n. 744 »		4,356 »

Saldi di spese residue.

Cap. n. 321. Saldo degli impegni riguardanti le spese generali degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente	»	2,725.40
» 322. Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'allegato di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e saldo di spese relative riguardanti gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente	»	354 »
» 329. Saldo degli impegni riguardanti le spese per l'assicurazione del personale contro gl'infortuni sul lavoro e contro l'invalidità per qualunque causa, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente	»	174.67
» 338. Saldo degli impegni riguardanti le spese dell'istruzione media, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente. . »		5,985.46
» 343 Saldo degli impegni riguardanti le spese per l'educazione fisica, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente »		19.18

A riportarsi . . . L. 225,307.01

	<i>Riporto</i> . . .	L. 225,307.01
Cap. n. 344. Saldo degli impegni riguardanti le spese per gli Istituti di educazione, i Collegi e gl'Istituti dei sordomuti, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente . . .	»	793.33
» 420. Saldo degli impegni riguardanti le spese per gli Istituti e Corti scientifici e letterari, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente (per la parte riguardante le spese per le biblioteche)	»	166.25
» 431. Saldo degli impegni riguardanti le spese per le antichità e belle arti degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente.	»	176.82
	Totale . . .	L. 226,443.41

Diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1914-15.

Cap. n. 1. Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse) . . .	L. 12,057.50
» 83. Regi ginnasi e licei - Personale - Rimunerazioni per insegnamenti speciali nei licei e per servizi straordinari eventuali, anche ad insegnanti chiamati a coadiuvare nella direzione i capi d'istituto a causa di eccezionali condizioni dei locali	9,000. »
» 85. Regi ginnasi e licei - Acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per i gabinetti e per le biblioteche - Spese per le esercitazioni nei gabinetti medesimi	15,000. »
» 89. Sussidi ed assegni fissi ad istituti d'istruzione media classica	1,304.80
» 94. Regie scuole tecniche, Regi istituti tecnici e nautici - Personale - Rimunerazioni per servizi straordinari eventuali anche ad insegnanti chiamati a coadiuvare nella direzione i capi d'istituti a causa di eccezionali condizioni dei locali.	3,000. »
» 109. Regie scuole complementari e normali - Personale - Rimunerazioni per insegnamenti speciali e per servizi straordinari eventuali, anche ad insegnanti chiamati a coadiuvare nella direzione i capi di istituti a causa di eccezionali condizioni dei locali.	8,000. »
» 111. Regie scuole complementari e normali - Classi elementari di tirocinio e giardini d'infanzia annessi - Acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per i gabinetti e per le biblioteche - Spese per le esercitazioni nei gabinetti medesimi e spese per la coltivazione degli orti agrari	20,000. »
	Da riportarsi . . .
	L. 68,362.30

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-15 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MARZO 1914

	<i>Riporto</i> L.	68,362.30
Cap. n. 114. Borse di studio ad alunni ed alunne delle scuole normali, stabilite dalla legge 12 luglio 1896, n. 293, pensioni agli allievi ed alle allieve delle scuole normali già a carico delle provincie ed assunte dallo Stato per effetto della legge 24 marzo 1907, n. 116, e del Regio decreto 15 maggio 1910, n. 336 (Spese fisse)		6,000. »
» 117. Ispettorato delle scuole medie normali e complementari - Personale di ruolo - Stipendi (Spese fisse) . . . »		441.11
» 142. Convitti nazionali e convitto « Principe di Napoli » in Assisi, per i figli degl' insegnanti - Personale di ruolo - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze (Spese fisse)		10,000* »
» 150. Educatori femminili - Personale di ruolo - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze (Spese fisse) . . . »		4,300 »
» 152. Sussidi eventuali per il riordinamento di Istituti di educazione femminile		41,780 »
» 168. Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Personale - Assegni e paghe al personale straordinario (Spese fisse)		16,000 »
» 171. Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)		5,000 »
» 178. Posti gratuiti, pensioni, premi, sussidi ed assegni per incoraggiamenti agli studi superiori e per perfezionamento nei medesimi		2,000 »
» 182. Indennità per ispezioni e missioni in servizio dell'istruzione superiore		5,000 »
» 188. Biblioteche governative - Personale - Assegni agli apprendisti distributori - Spese diverse e compensi attinenti all'insegnamento per le scuole tecnico-bibliografiche - Assegni e paghe al personale straordinario		5,000 »
» 201. Accademie ed Istituti di belle arti e di istruzione musicale e drammatica - Personale - Retribuzione per le classi aggiunte giusta gli articoli 15 e 16 della legge 6 luglio 1912, n. 734 (Spese fisse) . . . »		11,000 »
» 204. Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione dei mobili - Altre spese di ufficio e spese di rappresentanza . . . »		3,000 »
» 206. Pensionato artistico e musicale e spese relative - Corso drammatico		6,000 »
» 212. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale - Assegni e paghe al personale straordinario (Spese fisse)		9,560 »

Da riportarsi L. 193,443.41

	Riporto	L. 193,443.41
Cap. n. 216. Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte di proprietà pubblica e privata	>	6,000 >
> 225. Monumento di Calatafimi e tomba di Giuseppe Garibaldi in Caprera - Spese di manutenzione e custodia - Assegno pel sepolcreto della famiglia Cairoli in Gropello - Spese per la conservazione di altri monumenti, edifici, raccolte che si collegano a memorie di fatti patriottici o di persone illustri.	>	1,000 >
> 231. Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia Calcografia in Roma - Acquisto di materiale - Spese per la lavorazione - Spese per le incisioni della Regia calcografia e per la loro riproduzione	>	8,000 >
> 236. Spese inerenti agli studi ed alla compilazione della carta archeologica d'Italia.	>	2,000 >
> 238. Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte - Materiale scientifico sussidiario per il Catalogo - Biblioteca artistica ed archeologica della Direzione generale di antichità e belle arti	>	4,000 >
> 241. Consiglio superiore di antichità e belle arti e Commissione permanente per l'arte musicale e drammatica - Indennità di viaggio, diarie e gettoni di presenza per l'intervento alle sedute e spese materiali accessorie	>	12,000 >
	Totale	L. 226,443.41

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « **Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1914-1915** » (N. 199).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « **Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1914-1915** ».

Prego il senatore, segretario, D' Ayala Valva di darne lettura.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 199).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 3,088,770, sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1914-15, indicati nella tabella annessa alla presente legge.
(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 400,000 per provvedere alle spese per la eliminazione dell'arretrato formatosi nella revisione della contabilità dei vaglia.

La detta somma da ripartirsi in quote uguali per gli esercizi finanziari 1914-15 e 1915-16, verrà con decreto del ministro del tesoro, inscritta in apposito capitolo da instituirsi nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per gli esercizi finanziari medesimi.

(Approvato).

Tabella delle maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1914-15.

Cap. n.	1. Personale di carriera dell'Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi (Spese fisse) L.	500,000
»	3. Personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi (Spese fisse) »	380,000
»	5. Personale di manutenzione e sorveglianza delle linee telegrafiche e telefoniche - Allievi guardafile ed operai addetti alla sorveglianza dei tronchi di linee telegrafiche e telefoniche (Spese fisse) »	250,000
»	8. Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario di ufficio, e per lavori a cottimo e ad ore relativi ai servizi dei vaglia e dei risparmi - Compensi per servizi speciali. »	1,365,500
»	11. Allievi fattorini e loro supplenti - Fattorini in surrogazione di commessi - Manovali addetti ai magazzini telegrafici ed ai bassi servizi. »	60,000
»	38. Mercedi agli agenti subalterni fuori ruolo assunti in temporanea sostituzione di agenti subalterni fuori ruolo effettivi, per congedo, malattia e richiami sotto le armi. »	35,000
»	52. Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti - Indennità di viaggio e di illuminazione ai messaggeri, portapioghi ed altri agenti dell'Amministrazione, che accompagnano i dispacci e i pacchi sulle ferrovie, tramvie e sui piroscafi. »	70,000
»	53. Indennità al personale addetto agli uffici postali presso le stazioni delle ferrovie e gli scali marittimi. . . »	40,000
»	64. Manutenzione della rete telegrafica e dei fili telefonici interurbani, comprese le linee di altre amministrazioni che pagano canoni e compresi i cavi sottomarini per i quali provvede direttamente l'Amministrazione. Acquisti, trasporti, dazi sui materiali, acquisto di pubblicazioni tecniche ed apparecchi per esperimenti delle linee; mano d'opera sussidiaria, compensi ai terzi per danni, servitù, occupazione provvisoria di locali ed aree; spese per recapito di espressi; eventuali occorrenze »	100,000
»	71. Retribuzioni e compensi vari al personale delle ricevitorie di 1ª, 2ª e 3ª classe »	190,000
»	83. Mantenimento, restauro, adattamento ed ampliamento di locali e costruzione di casotti e padiglioni in muratura e con altri sistemi. »	30,000
»	87. Trasporto di agenti postali, di fattorini telegrafici e di guardafile sui tramways-omnibus »	20,000
	<i>Da riportarsi L.</i>	3,040,500

	<i>Riporto</i> L.	3,040,500
Cap. n. 91. Spese di mobili, stampe, cancelleria, illuminazione, acqua potabile, vestiario al personale subalterno, francatura delle corrispondenze per l'estero e spese di diverso genere relative al servizio delle Casse di risparmio »		20,270
» 114. Mantenimento e adattamento di locali. Impianti per il riscaldamento, l'aereazione, l'illuminazione, l'acqua. Assicurazione incendi e sistemi di prevenzione contro gl'incendi; prese d'acqua ed estintori. »		10,000
» 118. Canoni per servitù di appoggio (Spese fisse). »		8,000
» 159. Materiale in servizio della posta militare (leggi 9 giugno 1907, n. 307, e 29 dicembre 1912, n. 1353). »		10,000
	Totale delle maggiori assegnazioni L.	<u>3,088,770</u>

Questo disegno di legge sarà votato poi a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 217,345.22 verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli degli stati di previsione della spesa degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia e delle eccedenze di pagamento di lire 5,998.02 verificatesi sui residui dei capitoli nn. 3 e 30 rispettivamente degli stati di previsione della spesa degli Economati generali dei benefici vacanti di Torino e Venezia per l'esercizio finanziario 1913-14 » (N. 176).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 217,345.22 verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli degli stati di previsione della spesa degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia e delle eccedenze di pagamento di lire 5,998.02 verificatesi sui residui dei capitoli nn. 3 e 30 rispettivamente degli stati di previsione della spesa degli Economati generali dei benefici vacanti di Torino e di Venezia per l'esercizio finanziario 1913-14 ».

Prego il senatore, segretario, D'Ayala Valva di dar lettura del disegno di legge.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge:
(V. *Stampato* N. 176).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le eccedenze d'impegni verificatesi nello stato di previsione della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Bologna per l'esercizio finanziario 1913-14 nei seguenti capitoli:

Cap. n. 29 « Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi » L. 20,135.82

Cap. n. 31-*bis*: « Eccedenza d'impegni verificatesi nel capitolo n. 29 « Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi » dello stato di previsione della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Bologna per l'esercizio finanziario 1912-1913 e retro » 1,460.96

Totale L. 21,596.78

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la eccedenza d'impegni verificatesi nello stato di previsione della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Firenze per l'esercizio finanziario 1913-14 nel capitolo n. 31-*bis*: « Eccedenza d'impegni veri-

ficatasi nel capitolo n. 29 « Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi » dello stato di previsione della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Firenze per l'esercizio finanziario 1912-13 e retro » . L. 45,876.21

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la eccedenza d'impegni verificatasi nello stato di previsione della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Milano per l'esercizio finanziario 1913-14 nel capitolo n. 27 « Somministrazioni di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori » L. 44,550 »

(Approvato).

Art. 4.

Sono approvate le eccedenze d'impegni verificatesi nello stato di previsione della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Napoli per l'esercizio finanziario 1913-14 nei seguenti capitoli:

Cap. n. 11 « Imposte e tasse » L. 990.53

Cap. n. 25 « Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa » L. 69,129.14

Totale . . . L. 70,119.67

(Approvato).

Art. 5.

Sono approvate le eccedenze d'impegni verificatesi nello stato di previsione della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Palermo per l'esercizio finanziario 1913-14 nei seguenti capitoli:

Cap. n. 31 « Rinvestimento di capitali per conto dei terzi » L. 304.68

Cap. n. 34 « Spese sul fondo delle onze 1794, 4, 14 di pensioni perpetue » 0.13

Totale . . . L. 304,81

(Approvato).

Art. 6.

Sono approvate le eccedenze d'impegni verificatesi nello stato di previsione della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di

Torino per l'esercizio finanziario 1913-14 nei seguenti capitoli:

Cap. n. 14 « Spese di amministrazione e di manutenzione per le proprietà economiche » L. 7,241.44

Cap. n. 32-bis: « Eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 30 « Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi » dello stato di previsione della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Torino per l'esercizio finanziario 1912-1913 e retro » L. 18,265.41

Totale . . . L. 25,506.85

(Approvato).

Art. 7.

È approvata l'eccedenza di pagamento di lire 46.51 risultata dal rendiconto consuntivo dell'Economato generale dei benefici vacanti di Torino per l'esercizio finanziario 1913-14 sui residui del capitolo n. 3 « Indennità di tramutamento e di missione ».

(Approvato).

Art. 8.

È approvata la eccedenza d'impegni verificatasi nello stato di previsione della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Venezia, per l'esercizio finanziario 1913-14, nel capitolo n. 32-bis: « Eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 29 « Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi » dello stato di previsione della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Venezia per l'esercizio finanziario 1912-13 e retro » . . . L. 9,390.90

(Approvato).

Art. 9.

È approvata la eccedenza di pagamento di lire 5,951.51 risultata dal rendiconto consuntivo dell'Economato generale dei benefici vacanti di Venezia per l'esercizio finanziario 1913-14, sui residui del capitolo n. 30 « Rinvestimento di capitali per conto dei terzi ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto per la nomina di due commissari di vigilanza al Fondo per l'emigrazione e di un commissario di vigilanza all'amministrazione del Fondo per il culto. Contemporaneamente si voteranno i disegni di legge approvati ieri per alzata e seduta ed i nove disegni di legge di maggiori assegnazioni ed eccedenze di impegni votati testè, avvertendo il Senato che questi ultimi nove disegni di legge saranno votati in una sola urna.

Prego il senatore segretario Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. A scrutatori delle schede di votazione per la nomina di due commissari di vigilanza al Fondo per l'emigrazione risultano sorteggiati i signori senatori Di Roccagiovine, Palumbo, Morra; a scrutatori delle schede di votazione per la nomina di un commissario di vigilanza all'amministrazione del Fondo per il culto i signori senatori Frascara, Tanari, Monteverde.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Prego i signori scrutatori di procedere allo spoglio delle schede ed i senatori segretari allo spoglio delle urne.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Amero D'Aste, Annaratone, Arnaboldi, Astengo.

Barinetti, Bava Beccaris, Beltrami, Bergamasco, Bettoni, Bodio.

Caetani, Carissimo, Casalini, Cassis, Castiglioni, Cavasola, Cefaly, Chiappelli, Chimirri, Ciamician, Cittadella, Colleoni, Cuzzi.

Dalla Vedova, Dallolio, D'Andrea, D'Ayala Valva, De Amicis, De Blasio, De Cupis, De Giovanni, Della Noce, De Novellis, De Riseis, De Sonnaz, Di Camporeale, Di Carpegna, Di Collobiano, Diena, Di Prampero, Di Roccagiovine, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Ellero, Esterle.

Fabrizi, Ferraris Carlo, Fill Astolfone, Filomusi Guelfi, Frizzi, Frola.

Garavetti, Gavazzi, Giordani, Giunti, Giusti del Giardino, Gui.

Lamberti, Leris, Levi Ulderico, Luciani.

Malaspina, Malvano, Malvezzi, Marchiafava, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mediodia, Monteverde, Morra.

Pagano, Passerini Angelo, Pedotti, Perrucchetti, Pigorini, Pincherle, Pirelli, Placido, PoDESTÀ, Ponti, Ponza.

Reynaudi, Ridola, Rota.

Sacchetti, Sandrelli, San Donnino, San Martino Enrico, Santini, Scaramella Manetti, Schupfer, Scillamà, Sili, Sinibaldi, Soulier.

Talamo, Tami, Tanari, TITTONI Romolo, Todaro, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valli, Venosta, Veronese, Viale, Villa Giovanni, Wollemborg.

Zupelli.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazioni all'avanzamento degli ufficiali della Regia marina » (N. 190).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'avanzamento degli ufficiali della Regia marina ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

Per le promozioni ai gradi di contrammiraglio e maggior generale e di viceammiraglio e tenente generale gli ufficiali che ne sono riconosciuti idonei seguendo i criteri della scelta, sono iscritti in quadro secondo l'ordine della loro anzianità relativa.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 4 agosto 1914, n. 770, 22 agosto 1914, n. 927, 4 ottobre 1914, n. 1103, e 22 ottobre 1914, n. 1182, che autorizzano le Amministrazioni della guerra e della marina a derogare temporaneamente a norme della legge di contabilità generale dello Stato, e conversione in legge dei Regi decreti 1º novembre 1914, n. 1205, e 1º novembre 1914, n. 1206, che stabiliscono speciali indennità per gli ufficiali del Regio esercito » (N. 191).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 4 agosto 1914, n. 770; 22 agosto 1914, n. 927; 4 ottobre 1914, n. 1103, e 22 ottobre 1914, n. 1182, che autorizzano le Amministrazioni della guerra e della marina a derogare temporaneamente a norme della legge di contabilità generale dello Stato, e conversione in legge dei Regi decreti 1º novembre 1914, num. 1205; e 1º novembre 1914, n. 1206, che stabiliscono speciali indennità per gli ufficiali del Regio esercito ».

Prego l'onorevole senatore segretario Torrigiani Filippo di dar lettura di questo disegno di legge.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 191).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Procederemo perciò alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti allegati alla presente, cioè:

1º - 4 agosto 1914, n. 770, che autorizza le amministrazioni della guerra e della marina a derogare fino al 31 ottobre 1914 alle norme stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato e dal relativo regolamento, per quanto riguarda le provviste, lavorazioni e trasporto di generi e materiali;

2º - 22 ottobre 1914, n. 1182, che proroga tale autorizzazione fino al 30 aprile 1915;

3º e 4º - 22 agosto e 4 ottobre 1914, numeri 927 e 1103, che autorizzano le amministrazioni della guerra e della marina a corri-

spondere acconti su lavori e forniture eseguiti e non definitivamente collaudati;

5º - 1º novembre 1914, n. 1205, per la concessione dal 1º agosto al 31 dicembre 1914 di una indennità speciale agli ufficiali in distacco eventuale;

6º - 1º novembre 1914, n. 1206, per la concessione di una indennità giornaliera ad alcune categorie di ufficiali richiamati dal congedo dal 1º agosto al 31 dicembre 1914 e destinati in sede diversa dalla residenza abituale.

(Approvato).

Art. 2.

I contratti a trattative private e le scritture private stipulate e da stipularsi dalle Amministrazioni della guerra e della marina, ai sensi dell'art. 108 del regolamento di amministrazione e contabilità generale dello Stato, in dipendenza dalle autorizzazioni mantenute nei Regi decreti 4 agosto 1914, n. 770, 22 ottobre 1914, n. 1182 e 24 gennaio 1915, n. 42, sono, in via eccezionale, sottoposti alla registrazione colla tassa fissa di una lira.

La presente disposizione non è applicabile ai contratti ed alle scritture già registrate alla data di questa legge.

(Approvato).

ALLEGATO 1.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri; •

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la guerra e per la marina, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per le provviste e le lavorazioni di generi e materiali, per l'acquisto e noleggio dei mezzi di trasporto e per l'imbarco e sbarco di materiali occorrenti d'urgenza in vista degli avvenimenti internazionali, le amministrazioni della guerra e della marina sono autorizzate a derogare da oggi fino al 31 ottobre 1914, alle

norme stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato e dal relativo regolamento, provvedendo mediante licitazione o a trattativa privata o ad economia.

Quando ai relativi pagamenti occorra provvedere con mandati di anticipazione, questi potranno essere emessi per un importo che, ferme rimanendo le speciali disposizioni delle leggi vigenti, non potrà oltrepassare le lire duecentomila, salvo casi eccezionali, per i quali potrà eccedersi il detto limite previ accordi col ministro del tesoro.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
GRANDI
MILLO
RUBINI.

V. — Il Guardasigilli
DARI.

ALLEGATO 2.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per la guerra e per la marina di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono prorogate fino al 30 aprile 1915 le autorizzazioni date alle Amministrazioni della guerra e della marina, con nostro precedente decreto del 4 agosto 1914, n. 770, di derogare alle norme stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato e dal relativo regolamento, per le provviste e le lavorazioni di generi e materiali, per l'acquisto e noleggio dei mezzi di trasporto e per l'imbarco e sbarco di materiali, occorrenti

d'urgenza in vista degli avvenimenti internazionali, e per i relativi pagamenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
ZUPELLI
VIALE
RUBINI.

V. — Il Guardasigilli
DARI

ALLEGATO 3.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per la guerra e per la marina di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'esecuzione dei contratti per provviste e lavorazioni occorrenti all'esercito ed all'armata, i Ministeri della guerra e della marina sono autorizzati ad effettuare, prima della liquidazione finale, il pagamento di acconti in ragione delle robe fornite o dei lavori eseguiti e collaudati nella misura che riterranno del caso e che non potrà mai eccedere i limiti stabiliti dall'articolo 53 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 2.

Le categorie di contratti alle quali si estende la facoltà di cui all'articolo precedente sono indicate nell'unita tabella, vista, d'ordine Nostro, dai ministri della guerra, della marina e del tesoro.

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-15 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MARZO 1915

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE

GRANDI

VIALE

RUBINI.

V. — *Il Guardasigilli*

DARI.

CATEGORIE DI CONTRATTI PER I QUALI È CONCESSA FACOLTÀ DI EFFETTUARE PAGAMENTI IN CONTO.

Ministero della guerra.

Provviste e lavorazioni relative a:

Materiali di artiglieria, carreggio ed accessori;

Materiale mobile del genio;

Materiale aeronautico;

Automobili, autocarri e simili;

Materie prime per l'esercizio degli stabilimenti d'artiglieria e del genio.

Ministero della marina.

Provviste e lavorazioni relative a:

Apparati motori e macchinari;

Navi e galleggianti;

Artiglierie;

Carbone e naftetine;

Materiali di consumo;

Materiali diversi per costruzioni e riparazioni di navi;

Facchinaggi e trasporti;

Viveri;

Vestiaro.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1914.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro della guerra

GRANDI.

Il ministro della marina

VIALE.

Il ministro del tesoro

RUBINI.

ALLEGATO N. 4.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la guerra e per la marina, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'autorizzazione data ai ministri della guerra e della marina con Regio decreto n. 927, in data 22 agosto 1914, di corrispondere acconti su lavori e forniture prima della liquidazione finale, è estesa, per i contratti già stipulati, alle forniture e lavori eseguiti e non peranco definitivamente collaudati.

Il pagamento di tali acconti non potrà eccedere il 50 per cento dell'importo delle forniture e dei lavori e sarà fatto dopo l'accertamento dell'importo medesimo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRÀ

GRANDI

VIALE

RUBINI.

V. — *Il Guardasigilli*

DARI.

ALLEGATO N. 5.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, testo unico approvato con Regio decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il Regio esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 26 giugno 1914, n. 578, che approva l'esercizio provvisorio degli stati di previsione per l'esercizio finanziario 1914-15, non tradotti in legge entro il 30 giugno 1914, tra i quali trovasi compreso quello per il Ministero della guerra;

Considerato che a causa dei recenti richiami di classi alle armi sono stati necessari molti improvvisi spostamenti di truppe che dalle residenze ordinarie furono inviate a formare distaccamenti precari di durata non prestabilita;

Ritenuto che da tale prolungato stato di cose derivano agli ufficiali disagi e spese, le quali ultime rendono difficili le condizioni economiche degli ufficiali stessi;

Ritenuto che per queste speciali condizioni risultano inadeguate per gli ufficiali le indennità stabilite dalle disposizioni vigenti.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È stabilita una indennità giornaliera speciale di accantonamento per gli ufficiali in distaccamento eventuale, della misura seguente:

Ufficiale generale.	L. 10
Colonnello; tenente colonnello comandante di corpo o capo di servizio . . .	7
Tenente colonnello e maggiore. . . .	6
Capitano; Tenente; sottotenente e maestro direttore di banda	5

Art. 2.

L'indennità di cui all'articolo precedente è dovuta per tutta la durata del distaccamento eventuale, entro i limiti dal 1° agosto al 31 dicembre 1914.

Art. 3.

L'assegnazione del capitolo 49 « Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-15 è aumentata della somma di lire 2,730,000 per provvedere al pagamento delle indennità fissate dal presente decreto e di quelle stabilite

dalle disposizioni in vigore per gli ufficiali e per la truppa in distaccamento eventuale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
RUBINI
ZUPELLI.

V. - Il Guardasigilli
DARI.

ALLEGATO N. 6.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, testo unico, approvato con Regio decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto 19 aprile 1907, 201, che stabilisce le indennità eventuali per il Regio esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 giugno 1914, n. 578, che approva l'esercizio provvisorio degli stati di previsione per l'esercizio finanziario 1914-15, non tradotti in legge entro il 30 giugno 1914, tra i quali trovasi compreso quello per il Ministero della guerra;

Considerato che per le attuali circostanze sono stati e debbono essere richiamati non pochi ufficiali dal congedo e destinati per ragioni di servizio fuori della loro abituale residenza;

Ritenuto che dall'allontanamento della propria residenza derivano a tali ufficiali disagi e spese, che rendono difficili le loro condizioni economiche;

Ritenuto che per queste speciali condizioni risulta inadeguato il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti;

Udito il Consiglio dei ministri;

LEGISLATURA XXIV — 1^a SESSIONE 1913-15 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MARZO 1915

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali della posizione ausiliaria richiamati in servizio d'autorità, gli ufficiali di complemento che volontariamente hanno assunto od assumono servizio senza esservi obbligati per fatto di leva o per richiamo della propria classe, e gli ufficiali di riserva, hanno diritto ad una indennità giornaliera nella misura appresso stabilita, quando siano destinati in sede diversa dalla loro residenza abituale risultante regolarmente presso le autorità dalle quali dipendono alla data del richiamo:

Ufficiale generale	L. 10
Colonnello; tenente colonnello comandante di corpo o capo di servizio . . .	> 7
Tenente colonnello e maggiore . . .	> 6
Capitano	} 5
Tenente, sottotenente e maestro direttore di banda	

Gli ufficiali della riserva non potranno però, in ogni modo, percepire assegni complessivi (compresa la pensione) superiori a quelli degli ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria di pari grado ed anzianità. Al caso, quindi, la indennità predetta non è dovuta o è ridotta in modo da pareggiare le competenze.

Art. 2.

L'indennità di cui all'articolo precedente è dovuta per tutta la durata del richiamo, entro i limiti dal 1° agosto al 31 dicembre 1914.

Non può essere cumulata con altre indennità eventuali, salvo che con gli assegni per le spese di trasporto; ove fosse minore di altra indennità che, per speciali servizi, nei casi normali sarebbe dovuta, è pagata solo quest'ultima.

Art. 3.

L'assegnazione del cap. 49 « Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi ed isolati, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-1915 è aumentata della somma di lire

788,000 per provvedere al pagamento delle indennità fissate dal presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
ZUPELLI
RUBINI.

V. - Il Guardasigilli
ZARI.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 gennaio 1915, n. 42, che autorizza le Amministrazioni della guerra e della marina a derogare temporaneamente a norma della legge di contabilità generale dello Stato, e conversione in legge dei Regi decreti 3 gennaio 1915, nn. 1, 2 e 7 febbraio 1915, n. 112, relativi alla concessione di speciali indennità ai militari del Regio esercito » (N. 192).

PRESIDENTE. Ora viene il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 gennaio 1915, n. 42, che autorizza le Amministrazioni della guerra e della marina a derogare temporaneamente a norme della legge di contabilità generale dello Stato, e conversione in legge dei Regi decreti 3 gennaio 1915, nn. 1 e 2 e 7 febbraio 1915, n. 112, relativi alla concessione di speciali indennità ai militari del Regio esercito ».

Prego il senatore segretario Torrigiani Filippo di dar lettura del disegno di legge.

TORRIGIANI FILIPPO, segretario, legge:
(V. Stampato N. 192).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti allegati alla presente, cioè:

1° - 24 gennaio 1915, n. 42, che estende agli affitti, alle temporanee occupazioni d'immobili, ed alle furniture d'acqua occorrenti d'urgenza, le autorizzazioni date alle Amministrazioni della guerra e della marina col Regio decreto 4 agosto 1914, n. 770, prorogate fino al 30 aprile 1915, col successivo decreto 22 ottobre 1914, n. 1182, di derogare alle norme stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato e dal relativo regolamento, per quanto riguarda le provviste, lavorazioni e trasporto di generi e materiali;

2° - 3 gennaio 1915, n. 1, col quale è concessa una indennità giornaliera per servizi collettivi fuori della sede ordinaria;

3° - 3 gennaio 1915, n. 2, col quale è concessa una indennità giornaliera ad alcune categorie di ufficiali richiamati dal congedo;

4° - 7 febbraio 1915, n. 112, col quale è concesso un supplemento all'indennità di trasferta per i militari dell'esercito.

(Approvato).

Art. 2.

Le disposizioni contenute nei decreti citati nel precedente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 1915.

(Approvato).

ALLEGATO N. 1.

VITTORIO EMANUELE III

pre grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per la guerra e per la marina, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le autorizzazioni date alle Amministrazioni della guerra e della marina con Nostro decreto del 4 agosto 1914, n. 770, prorogate fino al

30 aprile 1915 col successivo decreto del 22 ottobre 1914, n. 1182, di derogare alle norme stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato e dal relativo regolamento per le provviste e le lavorazioni di generi e di materiali, per l'acquisto e noleggio dei mezzi di trasporto e per l'imbarco e sbarco di materiali occorrenti d'urgenza in vista degli avvenimenti internazionali, e per i relativi pagamenti, sono estese agli affitti ed alle temporanee occupazioni di immobili occorrenti urgentemente pel ricovero di truppe, di quadrupedi, di materiali e di derrate o per servizi in genere delle due Amministrazioni, ed alla fornitura di acqua relativa al ricovero stesso, in dipendenza degli avvenimenti predetti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA

ZUPELLI

VIALE

CARCANO.

V. — *Il Guardasigilli:*

ORLANDO.

ALLEGATO N. 2.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, testo unico, approvato con Regio decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il Regio esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 26 giugno 1914, n. 578, per l'esercizio provvisorio del primo semestre dell'anno finanziario 1914-15;

Vista la legge 16 dicembre 1914, n. 1354, che proroga le disposizioni della legge suddetta

anche nel secondo semestre 1914-15, sino a quando i singoli stati di previsione non siano stati approvati per legge;

Visto il Regio decreto 1° novembre 1914, n. 1205, col quale è concessa una indennità speciale di accantonamento agli ufficiali in distacco eventuale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È stabilita una indennità giornaliera per gli ufficiali in servizio attivo permanente o richiamati dal congedo, destinati in servizio collettivo fuori della sede ordinaria. Tale indennità è della misura seguente:

Ufficiali generali	L. 10	>
Colonnello; tenente colonnello comandante di Corpo o capo di servizio	7	>
Tenente colonnello e maggiore	6	>
Capitano	5	>
Tenente, sottotenente e maestro direttore di banda	3.50	>

Art. 2.

L' indennità spetta:

a) agli ufficiali dei distaccamenti eventuali di corpi già esistenti;

b) agli ufficiali destinati a comandi, direzioni, uffici, corpi, servizi (e loro distaccamenti) costituiti dopo il 1° agosto 1914.

Art. 3.

Ai sottufficiali di carriera ammogliati ed ai musicanti ammogliati - o che abbiano genitori o fratelli minorenni o sorelle nubili seco loro conviventi ed a loro carico - destinati fuori della residenza ordinaria presso i Corpi, distaccamenti, riparti e comandi, di cui all' art. 2, spetta una indennità giornaliera di lire 2.

Art. 4.

Le indennità stabilite dal presente decreto sostituiscono le normali indennità di marcia e di accantonamento fissate dal Regio decreto

19 aprile 1907, n. 201. Esse non sono neppure cumulabili con l' indennità stabilita con altro Nostro decreto per gli ufficiali richiamati dal congedo fuori della loro residenza abituale.

Sono sospese, durante le licenze od altre assenze dal servizio, meno nei giorni di assenza per malattia.

Art. 5.

Le indennità di cui al presente decreto decorrono dal 1° gennaio al 31 marzo 1915.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
ZUPELLI
CARCANO.

V. — *Il Guardasigilli*
ORLANDO.

ALLEGATO N. 3.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA.

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, testo unico, approvato con Regio decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il Regio esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 26 giugno 1914, n. 578, per l'esercizio provvisorio del primo semestre dell'anno finanziario 1914-15;

Vista la legge 16 dicembre 1914, n. 1354, che proroga le disposizioni della legge suddetta anche nel secondo semestre 1914-15, sino a quando i singoli stati di previsione non siano stati approvati per legge;

Visto il Regio decreto 1° novembre 1914, n. 1206, col quale è concessa una indennità giornaliera ad alcune categorie di ufficiali richiamati dal congedo dal 1° agosto al 31 dicembre 1914;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali richiamati dal congedo hanno diritto, con le norme di cui agli articoli seguenti, ad una indennità giornaliera nella misura sotto indicata:

Ufficiale generale	L. 10 »
Colonnello, tenente colonnello comandante di corpo o capo di servizio	» 7 »
Tenente colonnello e maggiore	» 6 »
Capitano	» 5 »
Tenente, sottotenente e maestro direttore di banda	» 3.50

Art. 2.

L'indennità di cui all'articolo precedente spetta:

a) agli ufficiali della posizione ausiliaria richiamati in servizio d'autorità;

b) agli ufficiali di complemento che volontariamente hanno assunto od assumono servizio senza esservi obbligati per fatto di leva o per richiamo della propria classe;

c) agli ufficiali di complemento richiamati d'autorità senza che sia pure richiamata la truppa della classe cui appartengono. Nel caso, però, di richiamo della truppa, l'indennità è sospesa per tutto il periodo del richiamo;

d) agli ufficiali di riserva richiamati in seguito a domanda. Essi, però, non potranno, in ogni modo, percepire, per effetto di questa indennità, assegni complessivi (compresa la pensione) superiori a quelli degli ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria di pari grado ed anzianità. Al caso, quindi, la indennità stessa non è dovuta o è ridotta in modo da pareggiare le competenze.

Art. 3.

L'indennità è dovuta solo quando gli ufficiali sopraindicati siano destinati a prestare servizio in sede diversa da quella in cui avevano la residenza abituale al momento del richiamo, risultante regolarmente presso le autorità dalle quali dipendevano alla data del richiamo stesso.

Art. 4.

L'indennità decorre dal 1° gennaio al 31 marzo 1915 ed è dovuta agli ufficiali richiamati dal congedo dal 1° agosto 1914 in poi.

Agli ufficiali di cui al comma c dell'art. 2, però, spetta anche per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 1914, ed i subalterni hanno inoltre diritto per tale periodo all'indennità giornaliera di lire 5, anzichè a quella di lire 3.50.

Art. 5.

L'indennità non spetta agli ufficiali in congedo ammessi a prestare servizio senza assegni. Se però sono destinati in sede diversa da quella da loro richiesta, l'indennità è loro dovuta.

È sospesa durante le licenze od altre assenze dal servizio, meno nei giorni di assenza per malattia.

Non può essere cumulata con le indennità di trasferta.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
ZUPELLI
CARCANO.

V. — *Il Guardasigilli*
ORLANDO.

ALLEGATO N. 4.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, testo unico approvato con Regio decreto 14 luglio 1898, n. 380 e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il Regio esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 26 giugno 1914, n. 578, per l'esercizio provvisorio del primo semestre dell'anno finanziario 1914-15;

Vista la legge 16 dicembre 1914, n. 1354, che proroga le disposizioni della legge suddetta anche nel secondo semestre 1914-15, sino a quando i singoli stati di previsione non sieno stati approvati per legge;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei giorni in cui è dovuta agli ufficiali superiori ed inferiori del Regio esercito l'indennità di trasferta di 1ª o di 2ª categoria, a norma del regolamento per le indennità eventuali, approvato con Regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, spetta pure agli ufficiali medesimi una indennità speciale di lire 2.

Art. 2.

Ai sottufficiali, caporali e soldati quando spetta l'indennità di trasferta di 1ª categoria, è pure dovuta una indennità speciale nella misura seguente:

Maresciallo di qualunque grado, maestro d'arme di qualunque classe e sergente maggiore L. 1.50

Sergente » 1 »

Caporale maggiore, caporale, appuntato e soldato » 0.80

Le stesse indennità spettano per i corrispondenti gradi nell'arma dei carabinieri Reali.

Art. 3.

Il presente decreto decorre dal 1º marzo al 31 maggio 1915 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia iscritto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA

ZUPELLI

CARCANO.

V. — Il Guardasigilli
ORLANDO.

Questo disegno di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Riscatto della ferrovia Pinerolo-Torre-Pellice ». (N. 219).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riscatto della ferrovia Pinerolo-Torre-Pellice ».

Prego il senatore, segretario, Torrigiani Filippo di dar lettura del disegno di legge.

TORRIGIANI FILIPPO, segretario, legge:
(V. Stampato n. 219).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata, a tutti gli effetti, la diffida notificata il 21 luglio 1914 per il riscatto della ferrovia Pinerolo-Torre Pellice concessa con la convenzione 1º aprile 1881, approvata con legge 23 luglio 1881, n. 340, (serie III).

(Approvato).

Art. 2.

Al Governo del Re è data ogni opportuna facoltà per l'effettuazione del riscatto di cui all'articolo 1.

L'indennità di riscatto verrà determinata a norma dell'articolo 284 della legge 22 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, e su di essa spetterà alla Società soltanto l'interesse legale del 5 per cento a datare dalla decorrenza del riscatto sino al giorno dell'ammissione a pagamento del relativo mandato, salvo quanto stabilisce il successivo articolo 3.

In pendenza della liquidazione dell'indennità stessa il Governo è autorizzato a corrispondere alla Società concessionaria della ferrovia la provvisionale di cui all'art. 3 (penultimo comma) della legge 27 giugno 1912, n. 638, salvo conguaglio in conto capitale ed interesse all'atto del pagamento dell'indennità di riscatto.

(Approvato).

Art. 3.

Entro tre mesi dalla data della presente legge, la Società concessionaria dovrà presentare i documenti, di cui agli articoli 259, 263 e 264 della legge sui lavori pubblici, nonché quelli comprovanti la proprietà e la libertà dei terreni occorsi per la costruzione della ferrovia e sue dipendenze, l'eseguita consegna ai rispettivi proprietari delle strade deviate per la costruzione della detta ferrovia, ed infine la dimostrazione dell'eseguita tacitazione di ogni diritto o ragione relativo a tale deviazione di strade. Dall'insieme dei documenti suindicati dovrà risultare che la proprietà ferroviaria corrisponde esattamente ai terreni occupati e indicati nel piano catastale; dovrà inoltre l'identificazione della proprietà ferroviaria essere fatta sul terreno, mediante l'apposizione di regolari cippi di confine, a cura, spese e sotto l'esclusiva responsabilità della Società sub-concessionaria. Resterà poi a cura dello Stato di provvedere alle conseguenti volture catastali.

Soltanto dopo che risulterà completata la documentazione, di cui al precedente comma, potrà liberarsi a favore della Società, l'ultimo ventesimo della indennità di riscatto. In pendenza di tale adempimento da parte della Società, il Governo, però avrà facoltà di effettuare il deposito fruttifero vincolato presso la Cassa depositi e prestiti.

(Approvato).

Art. 4.

Per la provvista dei fondi pel pagamento della indennità di riscatto, il ministro del tesoro è autorizzato a valersi dei mezzi indicati negli articoli 3 della legge 24 dicembre 1906, n. 638; 3 della legge 24 dicembre 1908, n. 731; 1 e 3 della legge 15 maggio 1910, n. 228 e 1 della legge 31 marzo 1912, n. 191.

Al pagamento delle provvisionali e del corrispettivo di riscatto di cui al precedente articolo 1, sarà provveduto a carico del Ministero del tesoro, mediante opportuni stanziamenti nel relativo bilancio.

(Approvato).

ALLEGATO AL DISEGNO DI LEGGE.

Atto di diffida per riscatto ferroviario.

L'anno millenovecentoquattordici ed all' ventuno del mese di luglio in Torino.

A richiesta dell'Amministrazione dello Stato e precisamente delle Amministrazioni dei lavori pubblici e del Tesoro, in persona delle LL. EE. il ministro dei lavori pubblici, onorevole Ciuffelli Augusto ed il ministro del tesoro, onor. Rubini ing. Giulio, rappresentati, il primo, dal prefetto della provincia di Torino ed il secondo dall'intendente di finanza di Torino, presso i quali dichiarano di rispettivamente eleggere domicilio.

Io sottoscritto ufficiale giudiziario, addetto al Tribunale civile e penale di Torino, ove ho domicilio;

Premesso:

Che con la legge 23 luglio 1881, n. 340 (serie 3ª), fu approvata la convenzione in data 1º aprile 1881 per la concessione alla Società per la ferrovia da Torino a Pinerolo, della costruzione della linea di prolungamento da Pinerolo a Torre Pellice;

Che la concessione venne fatta per novanta anni, a decorrere dalla data della legge di approvazione della concessione medesima, e sotto l'osservanza delle disposizioni stabilite dalla legge 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2ª) e delle condizioni generali della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato *F*);

Che con l'art. 21 del capitolato d'onere annesso alla convenzione, il Governo si è riser-

vata la facoltà di riscattare la concessione dopo trent'anni dall'apertura totale della ferrovia all'esercizio a tenore della legge generale dei lavori pubblici, la quale, fra l'altro, prescrive all'articolo 284, che il riscatto di una ferrovia potrà farsi previo diffidamento di almeno un anno, da darsi al concessionario, e che a questo, per tutto il tempo che rimarrà ancora a trascorrere fino all'estinzione del suo privilegio, verrà corrisposta un'annualità eguale alla terza parte della somma dei prodotti netti, ottenuti dalla ferrovia nei tre dei cinque anni immediatamente precedenti al diffidamento che diedero prodotto maggiore, annualità che potrà essere, a scelta del concessionario, convertita in un capitale da pagarsi all'atto del riscatto e corrispondente alla stessa annualità suddetta, in ragione del cento per cinque;

Che la ferrovia Pinerolo Torre-Pellice venne totalmente aperta all'esercizio in data 21 dicembre 1882 e che perciò il Regio Governo è in diritto di provvedere al riscatto;

Ho dichiarato, come col presente atto dichiaro, alla Società anonima della ferrovia da Torino a Pinerolo, con prolungamento a Torre Pellice, avente sede in Torino, via Fabro, 7, in persona del presidente del suo Consiglio di amministrazione signor comm. ing. Prospero Peyron fu Amedeo ivi residente; che il Governo ha determinato di addivenire al riscatto della linea Pinerolo-Torre Pellice, e conseguentemente diffida, ad ogni effetto di legge la Società stessa che esso intende riscattare la linea a decorrere dal 23 luglio 1915, ed invita la Società a presentargli entro il termine di sei mesi gli elementi e conti per la determinazione dell'annualità di riscatto da liquidarsi scegliendo i tre anni migliori fra quelli costituenti il quinquennio di cui al citato articolo 284 della legge generale dei lavori pubblici, con avvertenza che l'effetto della presente diffida resta subordinato nel solo interesse dello Stato, all'approvazione del Parlamento, ai termini dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1907, n. 429, e che qualora non potesse venire liquidata l'indennità di riscatto in tempo utile, si farà luogo al pagamento della provvisoria a termini dell'articolo 3 della legge 27 giugno 1912, n. 638.

Quanto sopra ho eseguito con avere rimesso e lasciato copia di questo mio atto alla Società anonima della ferrovia Torino-Pinerolo, con

prolungamento a Torre Pellice, in persona del presidente del suo Consiglio d'amministrazione signor comm. ing. Prospero Peyron fu Amedeo, nella sede della Società via Fabro, 7, mediante consegna ivi fattane a mani del signor Avigdor Enrico, segretario della suddetta Società, attesa la momentanea assenza dall'ufficio di esso presidente del Consiglio d'amministrazione signor comm. ing. Prospero Peyron.

ROSSANO TEODORO, *ufficiale giudiziario.*

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

PEDOTTI, *presidente della Commissione di finanze.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI, *presidente della Commissione di finanze.* A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1914-15 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Pedotti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Giuramento del senatore Albertini Luigi.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Albertini Luigi, di cui il Senato ha convalidata la nomina a senatore, prego i signori senatori Boito e Pirelli di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Albertini Luigi è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Albertini Luigi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge di decreti Reali emanati in conseguenza del terremoto del 13 gennaio 1915 » (N. 203).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge di decreti Reali emanati in conseguenza del terremoto del 13 gennaio 1915 ».

Prego il senatore, segretario, Torrigiani Filippo di darne lettura.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 203).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CIUFFELLI, *ministro dei lavori pubblici*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIUFFELLI, *ministro dei lavori pubblici*. Io ringrazio vivamente l'Ufficio centrale della approvazione autorevole data a questo disegno di legge, il quale sanziona le diverse disposizioni prese dal Governo nella luttuosa occasione del terremoto, che ha funestato alcune delle nostre più laboriose regioni, e profitto della parola per dichiarare che il Governo accetta ben volentieri i voti espressi dall'Ufficio centrale, e che corrispondono del resto ai concetti del Governo.

L'Ufficio centrale raccomanda infatti che non si facciano i baraccamenti se non nel limite del necessario, e questa è appunto l'intenzione del Governo, il quale ha disposto che si costruissero baracche finché era necessario per ricoverare i senza tetto, ma intende, quanto prima, di principiare la costruzione delle casette antisismiche per i poveri, per le quali ha fatto già studiare i tipi dai propri uffici tecnici; ed intende spingere con successive disposizioni legislative la ricostruzione e la riparazione delle case.

L'Ufficio centrale ha pure espresso un voto per i restauri e la conservazione del patrimonio artistico. Lo stesso voto era stato manifestato dall'altro ramo del Parlamento, che è concorde nel voler salvaguardare, quanto più è possibile, i tesori artistici della nostra Nazione. E come il ministro della pubblica istruzione ha già avuto occasione di dichiarare, così ora dichiaro, a nome suo, che il Governo farà quanto è possibile per questi restauri e per il recupero dei tesori artistici.

TORLONIA, *presidente dell'Ufficio centrale*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORLONIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Per quanto questa discussione proceda a vapore, su certi argomenti è meglio soffermarci un momento.

Alle raccomandazioni fatte dal nostro egregio relatore, ed accettate dall'onorevole ministro,

vorrei aggiungere un'altra raccomandazione, sebbene sia stata già fatta nell'altro ramo del Parlamento, che si debbano cioè estendere i benefici di questi provvedimenti anche ai paesi danneggiati del Lazio. Sebbene tali paesi non siano stati distrutti del tutto, si riscontrano tuttavia gravissimi danni a riparare i quali necessitano le provvidenze del Governo.

Vi sono infatti edifici scolastici, municipali, di culto e anche molte case di contadini gravemente lesionate rese inabitabili, e ciò potrà essere oggetto di una inchiesta che mi auguro venga disposta dal Governo per rendersi conto esatto dello stato delle cose; ma io richiamo intanto l'attenzione dell'onorevole ministro e del Governo, che hanno preso provvedimenti così energici ed efficaci, per quanto era possibile, (e riconosco anche io che non era possibile far di più) sulla necessità di presentare alla approvazione del Parlamento ulteriori provvedimenti, come del resto si diedero già affidamenti alla Camera, intesi ad estendere i benefici che si sono concessi ai paesi danneggiati, anche ai paesi del Lazio che, in apparenza, non sembrano così rovinati.

In questo ordine di idee l'Ufficio centrale è con me consenziente.

Rivolgo poi viva preghiera all'onorevole ministro perché voglia incaricare una speciale Commissione di persone, che siano effettivamente competenti in geodinamica, per sventare o avvalorare certe teorie e certe voci che vi sono circa il fenomeno di ammassamenti di acqua che dopo un lungo periodo di tempo provocano l'abbassamento del suolo.

Queste teorie possono avere o non avere una conferma scientifica, ma se avessero fondamento occorrerebbe allora provvedere in conseguenza, giacché il risultato di questi studi servirebbe a determinare le norme per allontanare per quanto possibile simili catastrofi da quei centri abitati.

Il Senato vorrà scusarmi se ho accennato ad un fatto che può non avere importanza, ma che merita tuttavia uno studio ed un esame speciale. Dopo ciò dichiaro che la Commissione unanime riconosce la necessità dell'approvazione di questi provvedimenti già adottati per decreto Reale, e confida che il Senato vorrà dare voto favorevole a questo progetto di legge che li sanziona. (*Approvazioni*).

CIUFFELLI, *ministro dei lavori pubblici*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIUFFELLI, *ministro dei lavori pubblici*.
La raccomandazione, che l'onorevole presidente dell'Ufficio centrale, senatore Torlonia, fa per i comuni del Lazio, si può dire che già è stata accolta dal Governo, poichè detti comuni sono stati in gran parte compresi negli elenchi dei comuni colpiti dal terremoto, al pari di quelli di altre provincie maggiormente provate. Ma, oltre agli accertamenti che hanno condotto alla inclusione dei comuni suddetti negli elenchi sinora approvati, altre ulteriori indagini si sono compiute e si vanno compiendo, in modo che anche gli altri comuni danneggiati verranno certamente compresi in questi elenchi. E non importa il minor grado di danni subiti per escluderli dagli elenchi, poichè, a seconda dell'entità dei danni si possono applicare in tutto o in parte i provvedimenti portati dai decreti oggi proposti all'approvazione del Senato.

Lo stesso senatore Torlonia ha poi richiamato l'attenzione del Governo e degli scienziati sopra una parte delle voci che corrono sulle cause che si son volute enunciare per spiegare l'origine dei terremoti. Io posso assicurare l'onor. Torlonia che il Comitato speciale incaricato di verificare su quali zone si debba costruire e quali siano le condizioni dei comuni devastati, potrà portare la sua attenzione su tutte le cause più o meno vere e supposte che hanno originato queste dolorose catastrofi. (*Approvazioni*).

TORLONIA, *presidente dell'Ufficio centrale*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORLONIA, *presidente dell'Ufficio centrale*.
Ringrazio vivamente l'onorevole ministro delle cortesie assicurazioni datemi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i seguenti decreti Reali, recanti provvedimenti in conseguenza del terremoto del 13 gennaio 1915:

1° Regio decreto 14 gennaio 1915, n. 7, che aumenta di lire 2 milioni lo stanziamento del fondo di riserva per le spese impreviste (Allegato A);

2° Regio decreto 14 gennaio 1915, n. 13, portante nomina di un Regio commissario per i comuni danneggiati dei circondari di Avezzano e di Sora e altre disposizioni riguardanti i comuni stessi (Allegato B);

3° Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 20, concernente la moratoria di sei mesi per le cambiali, gli assegni bancari e le obbligazioni commerciali nella provincia di Aquila e nel circondario di Sora (Allegato C);

4° Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27, portante provvedimenti vari a favore dei comuni colpiti dal terremoto, da iscriversi in appositi elenchi (Allegato D);

5° Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 31, riguardante il pagamento di stipendi ed assegni ai maestri elementari nei comuni colpiti dal terremoto (Allegato E);

6° Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 39, che concede speciali facilitazioni per i trasporti sulle ferrovie dello Stato resi necessari in conseguenza del terremoto (Allegato F);

7° Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 40, col quale è delegata la Direzione generale delle ferrovie dello Stato per gli acquisti nel Regno e all'estero di materiale e provviste per opere urgenti e per riparare danni causati dal terremoto (Allegato G);

8° Regio decreto 22 gennaio 1915, n. 28, con cui si provvede alla nomina di un Regio commissario per i comuni del circondario di Sora (Allegato H);

9° Regio decreto 28 gennaio 1915, n. 48, recante provvedimenti relativi all'amministrazione della giustizia nei luoghi colpiti dal terremoto (Allegato I);

10° Regio decreto 31 gennaio 1915, n. 53, che stabilisce nuove norme circa la moratoria e la esenzione degli interessi sulle cambiali e sugli assegni bancari di debitori residenti in comuni colpiti dal terremoto (Allegato L);

11° Regio decreto 5 febbraio 1915, n. 62, che dispone la formazione di elenchi dei comuni meno gravemente danneggiati e porta altri provvedimenti (Allegato M);

12° Regio decreto 11 febbraio 1915, n. 106, portante norme per la costruzione delle barac-

che ed altri provvedimenti a tutela della incolumità pubblica nei luoghi colpiti dal terremoto (Allegato N);

13° Regio decreto 11 febbraio 1915, n. 109, col quale si dispone che ai comuni più duramente colpiti sia corrisposta, a carico dello Stato, la somma occorrente a pareggiare i rispettivi bilanci degli anni dal 1915 al 1920, per la parte delle spese obbligatorie (Allegato O);

14° Regio decreto 11 febbraio 1915, n. 114, col quale è concessa l'esenzione dai diritti doganali per l'importazione delle case mobili, materiali da costruzione ed altri oggetti, e sono accordate agevolazioni ai comuni danneggiati (Allegato P);

15° Regio decreto 12 febbraio 1915, n. 110, col quale si dispone la sospensione, nei comuni danneggiati, del corso delle prescrizioni e dei termini perentori relativi alle assicurazioni, e della riscossione dei debiti per semestralità verso gli Istituti di credito fondiario (Allegato Q);

16° Regio decreto 12 febbraio 1915, n. 111, che dispone la concessione di una indennità di disagiata residenza a favore dei funzionari civili di ruolo delle Amministrazioni governative in servizio nei comuni danneggiati (Allegato R);

17° Regio decreto 14 febbraio 1915, n. 117, che dispone la sospensione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile limitatamente alle prime tre rate del 1915, nei comuni meno gravemente danneggiati (Allegato S).

Nei decreti stessi sono introdotte le modificazioni ed aggiunte contenute negli articoli seguenti.

(Approvato).

Art. 2.

Al penultimo comma dell'art. 1 del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27 (Allegato D) è sostituito il seguente:

« Quando si tratti di riparazioni a stabili appartenenti a persone in condizione povera, sarà dato dallo Stato un sussidio, fino al limite massimo di lire duemila, sia nel caso che le riparazioni siano eseguite a cura diretta dello Stato, sia nel caso che esse vengano eseguite a cura dei proprietari, purchè ciò avvenga entro il settembre 1916. La stessa disposizione è appli-

cabile per le riparazioni eseguite a cura dei coloni o degli affittuari, quando essi ne abbiano l'obbligo e questo risulti da atto di data certa anteriore al 13 gennaio 1915 ».

(Approvato).

Art. 3.

Gli articoli 1 e 3 del Regio decreto 5 febbraio 1915, n. 62 (Allegato M) sono modificati come segue:

All'articolo 1, dopo il primo comma, aggiungere:

« A tali comuni è pure accordata la sospensione della riscossione della imposta erariale e delle sovrimposte provinciale e comunale sui terreni, stabilita dall'articolo 6 del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27, per le rate non ancora scadute.

« Le rate dell'imposta sui terreni e delle sovrimposte provinciale e comunale sospese saranno ripartite in 12 rate bimestrali da versarsi insieme a quelle che andranno a scadere negli anni 1916 e 1917 ».

All'articolo 3 è sostituito il seguente:

« Ove dalle verifiche eseguite nei comuni compresi negli elenchi da formarsi a norma del presente decreto si constati che l'ammontare complessivo degli sgravi da concedere in ciascun comune, per rovina o inabitabilità, non superi il 40 per cento dell'importo totale dell'imposta sui fabbricati, inscritta nei ruoli del comune stesso, cesserà di avere effetto per i fabbricati, non aventi diritto a sgravio, dal 1° gennaio 1916 il beneficio della sospensione accordata ai sensi dell'articolo sopracitato, e le rate delle imposte e delle sovrimposte rimaste sospese saranno ripartite in 12 rate bimestrali scadenti negli anni 1916 e 1917 ».

(Approvato).

Art. 4.

Negli articoli 3 e 4 del Regio decreto 11 febbraio 1915, n. 106 (Allegato N) sono introdotte le modificazioni seguenti:

« Nel terzo comma dell'art. 3 si sopprimono le parole: « a titolo precario ».

« Nel primo comma dell'art. 4 si sopprimono le parole: « e delle aree » aggiungendo al comma stesso:

« La concessione delle aree, qualunque ne sia la durata, è revocabile nei casi e con le norme stabilite dall'art. 64 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 12 ottobre 1913, n. 1261 ».

(Approvato).

Art. 5.

Al primo comma dell'art. 1 del Regio decreto 11 febbraio 1915, n. 109 (Allegato O) è sostituito il seguente:

« Ai comuni compresi negli elenchi formati in applicazione dell'art. 1 del Regio decreto 5 febbraio 1915, n. 62, sarà corrisposta a carico dello Stato la somma occorrente a pareggiare i rispettivi bilanci degli anni dal 1915 al 1920 per la parte delle spese obbligatorie, in quanto non basti all'uopo il rimborso delle sovrimposte come è stabilito dall'art. 6, penultimo comma, del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27 ».

(Approvato).

Art. 6.

Al primo comma dell'art. 2 del Regio decreto 12 febbraio 1915, n. 110 (Allegato Q), è sostituito il seguente:

« È sospesa la riscossione dei debiti per semestralità verso gli Istituti di credito fondiario, che siano garantiti, in tutto o in parte da beni immobili siti nei comuni di cui all'art. 1 del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27, e all'articolo 1 del Regio decreto 5 febbraio 1915, n. 62 ».

(Approvato).

Art. 7.

All'art. 2 del Regio decreto 12 febbraio 1915, n. 111 (Allegato R) è sostituito il seguente:

« Le indennità stabilite nell'articolo precedente sono ridotte alla metà per i funzionari residenti nei comuni danneggiati compresi negli elenchi formati in applicazione dell'art. 1 del Regio decreto 5 febbraio 1915, n. 62 ».

« Le indennità stabilite in questo e nel precedente articolo saranno corrisposte anche agli insegnanti delle scuole medie che prestano o

saranno chiamati a prestar servizio in qualità di supplenti o di provvisori nei comuni danneggiati ».

(Approvato).

Art. 8.

All'articolo unico del Regio decreto 14 febbraio 1915, n. 117 (Allegato S), è sostituito il seguente:

« Ai comuni compresi negli elenchi formati in applicazione dell'articolo 1 del Regio decreto 5 febbraio 1915, n. 62, sono estese le disposizioni degli articoli 6 e 7 del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27, con le modificazioni contenute nell'articolo 3 della presente legge ».

(Approvato).

Art. 9.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare le somme corrispondenti alle sovrimposte, delle quali rimane sospesa la riscossione per effetto della presente legge, purchè ne venga garantita la restituzione col rilascio delle relative delegazioni.

Gli interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle dette anticipazioni faranno carico sul bilancio del Ministero del tesoro, nel quale sarà iscritto apposito capitolo nella spesa straordinaria.

Per le anticipazioni di cui nel presente articolo non occorre il parere del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, nè il decreto Reale di autorizzazione prescritto dalle norme che regolano la Cassa predetta.

(Approvato).

Art. 10.

I crediti della Cassa depositi e prestiti e della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, per quote delegate a garanzia dei mutui sulle sovrimposte comunali e provinciali, sono dichiarati esigibili agli effetti dell'art. 1287 del Codice civile, limitatamente alle parti di sovrimposte comprese negli sgravi, e potranno, in quanto occorra, ridursi od estinguersi anche con trattenute sui crediti che gli enti mutuatari abbiano verso il tesoro dello Stato in dipen-

denza dei rimborsi di cui all'art. 6 (penultimo alinea) del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27 (Allegato D).

(Approvato).

Art. 11.

Nei comuni compresi negli elenchi di cui all'articolo 1° del Regio decreto 5 febbraio 1915, n. 62, le quote di sovrainposta provinciale e comunale sospese e non sgravate, quando sono vincolate a favore della Cassa depositi e prestiti o della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, saranno ripartite col carico dei relativi interessi in dodici rate bimestrali e pagate con quelle che andranno a scadere negli anni 1916 e 1917.

(Approvato).

Art. 12.

Ai maestri elementari che prestano o saranno chiamati a prestar servizio nei comuni danneggiati indicati negli elenchi di cui all'articolo 1° del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27, e all'articolo 1 del Regio decreto 5 febbraio 1915, n. 62, sono applicate le disposizioni dell'articolo 35 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 e approvato col Regio decreto 12 ottobre 1913, n. 1261.

Alla spesa necessaria si provvederà mediante prelevamento dal fondo di riserva del bilancio del Ministero della pubblica istruzione di cui all'articolo 90 della legge 4 giugno 1911, n. 487

(Approvato).

N. 7.

ALLEGATO A.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Vista la legge 16 dicembre 1914, n. 1354, la quale proroga al secondo semestre dell'anno finanziario 1914-15 l'esercizio provvisorio degli stati di previsione per l'esercizio stesso, fino a che essi non sieno approvati per legge, fra i quali trovasi compreso quello della spesa del Ministero del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del cap. 140: « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1914-15, è aumentato di lire due milioni (lire 2,000,000).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
CARCANO.V. — *Il Guardasigilli*

ORLANDO.

N. 13.

ALLEGATO B.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi ministri segretari di Stato per la grazia, giustizia e culti, pel tesoro e pei lavori pubblici;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il signor comm. dott. Secondo Dezza, ispettore generale del Ministero dell'interno, è nominato commissario Regio per provvedere coi pieni poteri a quanto è ne-

cessario in conseguenza del terremoto del 13 gennaio 1915 e per assumere, ove occorra, per mezzo dei suoi delegati, l'amministrazione dei comuni colpiti dal terremoto medesimo nei circondari di Avezzano e di Sora.

Tutte le autorità civili e militari e i funzionari d'ogni grado sono tenuti a prestare l'opera loro ad ogni richiesta che sia fatta dal Regio commissario nell'adempimento della sua missione.

Il Regio commissario eserciterà le sue funzioni sotto la diretta dipendenza del ministro dell'interno.

Art. 2.

Due magistrati, nominati con decreto del ministro di grazia e giustizia rispettivamente per i due circondari di Avezzano e di Sora, eserciteranno le attribuzioni che per gli articoli 443 e seguenti del Regio decreto 12 ottobre 1913, n. 1261, testo unico, delle disposizioni pel terremoto del 28 dicembre 1908, furono affidate alle Commissioni per l'attribuzione del possesso dei beni, in seguito al terremoto calabro-siculo.

Detti magistrati potranno, a seconda delle circostanze, delegare le attribuzioni stesse ai pretori dei singoli mandamenti dei due circondari.

In caso di bisogno potranno essere destinati altri magistrati per coadiuvare o supplire quelli nominati.

L'esercizio delle attribuzioni su ricordate avverrà secondo le norme degli articoli già citati, in quanto siano applicabili.

Art. 3.

Per l'accertamento dei decessi verificatisi nei comuni dei suddetti circondari per causa del terremoto 13 gennaio 1915 sono applicabili le norme degli articoli 404 e seguenti dello stesso decreto.

Le morti stabilite mediante le suddette norme si presumono avvenute il 13 gennaio 1915.

Art. 4.

La protezione e la tutela dei minori rimasti abbandonati in seguito al terremoto 13 gennaio 1915 è affidata alla istituzione Opera nazionale di patronato « Regina Elena » per gli orfani del terremoto, sotto l'osservanza delle norme degli articoli 389 e seguenti del succitato decreto.

L'Opera nazionale suddetta sarà rimbarsata delle spese che potrà incontrare a tal fine.

Art. 5.

Per tutti i lavori che possono occorrere nei comuni dei predetti circondari è autorizzata la esecuzione mediante licitazione a trattativa privata o anche in economia, in deroga alle norme stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento.

L'approvazione dei progetti principali o suppletivi riguardanti opere a carico delle amministrazioni civili dello Stato, qualunque ne sia l'importo, sarà data dal funzionario superiore del Genio civile che verrà all'uopo designato dal Ministero dei lavori pubblici, ed avrà effetto per ogni riguardo sia d'ordine tecnico, sia di convenienza amministrativa ed equivarrà a dichiarazione di pubblica utilità.

Per i pagamenti potranno emettersi mandati di anticipazione o a disposizione per somma anche superiore alle lire trentamila e la giustificazione dei pagamenti potrà essere fatta a spese ultimate.

Art. 6.

Le occupazioni temporanee dei beni immobili, che possono occorrere per la esecuzione di opere urgenti nei comuni di detti circondari, nonchè per la costruzione di baracche e di edifici, sia ad uso di privati che per servizi pubblici, saranno dal Regio commissario o dai suoi delegati, ordinate ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificati da quella del 18 dicembre 1879, n. 5188.

Quando l'indennità offerta non sia accettata, essa sarà determinata a norma dell'ultimo comma dell'art. 46 della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Art. 7.

Con Regio decreto, sentito il Consiglio dei ministri, le disposizioni del presente decreto potranno essere estese in tutto o in parte a comuni danneggiati che non siano compresi nei circondari di Avezzano e di Sora.

Art. 8.

Il presente decreto avrà effetto da oggi e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
ORLANDO
CARCANO
CIUFFELLI.

V. — *Il Guardasigilli*
ORLANDO.

N. 20.

ALLEGATO C.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e coi ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le scadenze delle cambiali e degli assegni bancari pagabili dai debitori residenti nella provincia di Aquila e nel circondario di Sora, maturate dopo il 10 gennaio 1915 o che si maturino entro il 30 giugno 1915, anche se dipendenti da precedente moratoria, sono prorogate di sei mesi.

La stessa proroga è concessa per le obbligazioni commerciali riguardanti la consegna di merci o derrate e il pagamento del relativo prezzo e per il rimborso di prestiti a commercianti da eseguirsi nelle località suddette;

Durante le proroghe stabilite col presente articolo non decorrono interessi.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
CAVASOLA
ORLANDO
CARCANO.

V. — *Il Guardasigilli*
ORLANDO.

N. 27.

ALLEGATO D.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con gli altri ministri;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire trenta milioni per i provvedimenti e le opere urgenti, anche d'interesse provinciale e comunale, nei comuni colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915, che saranno indicati in elenchi da approvarsi con decreti Reali, sentito il Consiglio dei ministri.

Con decreti del ministro del tesoro saranno assegnate ai bilanci dei singoli Ministeri le somme occorrenti secondo le rispettive competenze.

A cura del Ministero dei lavori pubblici sarà provveduto principalmente:

a) alle demolizioni ed ai puntellamenti di edifici pericolanti, agli sgombri di aree pubbliche e alle riparazioni necessarie per ripristinare il transito nelle strade comunali e provinciali;

b) alla costruzione di ricoveri provvisori o stabili per le persone rimaste senza tetto ed alle indispensabili opere igieniche occorrenti;

Quando si tratti di riparazioni a stabili appartenenti a persone in condizioni povere, sarà dallo Stato dato un sussidio, fino al limite massimo di lire 2,000, sia nel caso che le riparazioni siano eseguite a cura diretta dello Stato, sia nel caso che esse vengano fatte a cura dei proprietari purchè le riparazioni stesse siano eseguite entro l'anno 1915.

La condizione di povertà sarà da accertarsi discrezionalmente dal Ministero dei lavori pubblici

Art. 2.

Per riparare e ricostruire anche in area diversa dalla sede attuale le scuole e gli edifici pubblici provinciali e comunali appartenenti ad enti morali aventi scopo di beneficenza, e gli edifici di uso pubblico, danneggiati o distrutti dal terremoto del 13 gennaio 1915, nei comuni di cui all'art. 1, saranno concessi agli enti interessati sussidi nella misura del 50 per cento della spesa occorrente.

Le provincie e i comuni medesimi, quest'ultimi anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurarsi i mezzi per le spese a loro carico occorrenti per le riparazioni o le ricostruzioni di cui sopra, potranno contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nei limiti dello stretto necessario.

Questi mutui saranno rimborsabili in cinquanta anni col sistema delle semestralità costanti, comprendenti l'interesse e l'ammortamento, col concorso dello Stato che pagherà la metà degli interessi.

Art. 3.

Con decreti Reali saranno stabilite le norme tecniche ed igieniche per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati nei comuni colpiti dal terremoto che saranno indicati in appositi elenchi.

Art. 4.

Con decreti Reali saranno stabilite le norme necessarie ad agevolare, mediante la concessione di mutui ed esenzioni tributarie, le riparazioni e le ricostruzioni, anche in area diversa dalla sede attuale, di case appartenenti a privati nei comuni indicati nell'art. 1.

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli 2 a 6 del Regio decreto 14 gennaio 1915, n. 13, sono estese a tutti i comuni che saranno indicati negli elenchi di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 6.

Nei comuni di cui all'art. 1 è sospesa la riscossione dell'imposta erariale⁷ e delle sovraimposte provinciale e comunale sui terreni fabbricati per tutto l'anno 1915.

Durante la sospensione dell'imposta sui fabbricati si farà luogo al relativo sgravio totale o parziale con effetto dal giorno della distruzione totale o parziale degli edifici.

Le rate delle imposte immobiliari e delle relative sovraimposte provinciale e comunale, sospese e non comprese negli sgravi, saranno ripartite in quarantotto rate e pagate con quelle che andranno a scadere negli anni dal 1916 al 1923.

Le dette quote di sovraimposta sospese e non sgravate, quando siano vincolate a favore della Cassa depositi e prestiti o della sezione autonoma di credito comunale e provinciale, saranno ripartite col carico dei relativi interessi in quarantotto rate bimestrali e pagate con quelle che andranno a scadere dal 1916 al 1923.

A carico dello Stato sarà corrisposta ai comuni di cui all'art. 1 ed alle rispettive provincie, per i cinque anni dal 1915 al 1919, la differenza fra l'ammontare della sovraimposta sui terreni e sui fabbricati riscossa nel 1914 e di quella che sarà applicata negli anni suddetti.

Per tale spesa si faranno le occorrenti iscrizioni sul bilancio del Ministero del tesoro.

Art. 7.

Nei comuni indicati nell'art. 1 la riscossione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile applicata per ruoli è sospesa per tutto l'anno 1915.

I contribuenti dell'imposta stessa su redditi incerti e variabili di categoria *B* e *C*, avranno diritto di chiedere, entro sei mesi dalla data del presente decreto, una revisione straordinaria.

Le quote d'imposta delle quali è stata sospesa la riscossione, in quanto non siano sgravate, saranno ripartite nelle dodici rate bimestrali degli anni 1916 e 1917.

Art. 8.

Nei comuni cui all'art. 1 saranno sospesi o ridotti, con effetto dal 1° gennaio 1915, i canoni di abbonamento per il dazio consumo governativo, come verrà stabilito dalla Commissione centrale istituita dall'art. 101 della legge, testo unico, 7 maggio 1908, n. 248.

Art. 9.

Sono richiamate in vigore le disposizioni dell'art. 12 e, fino al 31 dicembre 1915, dell'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12; le disposizioni dell'art. 7 del Regio decreto 6 febbraio 1909, n. 44 e quelle del Regio decreto 6 maggio 1909, n. 255, convertiti nella legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 10.

Il presente decreto avrà effetto da oggi e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
SONNINO
MARTINI
ORLANDO
DANEO
CARCANO
ZUPPELI
VIALE
GRIPPO
CIUFFELLI
CAVASOLA
RICCIO.

V. — *Il Guardasigilli*
ORLANDO.

N. 31.

ALLEGATO E.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Vista la legge 4 giugno 1911, n. 487;

Considerata la necessità di assicurare, nei comuni colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915, per i quali non è ancora in vigore il passaggio dell'Amministrazione della scuola dei comuni ai Consigli scolastici, il regolare pagamento degli stipendi ai maestri elementari;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri dell'istruzione pubblica, e del tesoro, di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei comuni delle provincie colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915 e pei quali non sia ancora in vigore il decreto di passaggio dell'Amministrazione della scuola dai comuni al Consiglio scolastico, il pagamento degli stipendi ed assegni ai maestri elementari, sarà fatto dall'Amministrazione scolastica provinciale nei modi e forme determinati dalle leggi vigenti pei comuni il cui passaggio siasi già verificato.

Alla reintegrazione dei fondi del bilancio dell'Amministrazione provinciale scolastica si provvederà con prelevamenti dal fondo di riserva istituito per l'art. 90 della legge 4 giugno 1911, n. 487 e salvo le ragioni dello Stato verso i comuni;

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
GRIPPO
CARCANO.

V. — *Il Guardasigilli*
ORLANDO.

N. 39.

ALLEGATO F.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Ritenuta la convenienza di agevolare con speciali facilitazioni i trasporti che debbono farsi sulle ferrovie dello Stato in conseguenza del terremoto del 13 gennaio del 1915;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per l'interno, pei lavori pubblici e pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro dei lavori pubblici ha facoltà di accordare la gratuità del trasporto sulle ferrovie dello Stato:

a) delle persone scampate dal disastro, che si allontanano dai luoghi devastati, o vi ritornano, o si recano ad altra residenza definitiva, e degli effetti personali (bagaglio) coi quali viaggiano;

b) delle persone che per conto di Enti pubblici o di Comitati di soccorso si recano nei luoghi danneggiati dal terremoto per portare soccorsi, o ne fanno ritorno, e del loro bagaglio;

c) dei materiali per la costruzione di baracche, la riparazione di fabbricati o l'esecuzione di altre opere in dipendenza del terremoto, degli attrezzi, viveri, indumenti, suppellettili, ecc., che da Enti, Comitati e privati vengano elargiti ai superstiti.

Art. 2.

Per i viaggi degli operai dipendenti da imprese accollatarie di lavori nei luoghi colpiti dal terremoto, è concessa l'applicazione della riduzione prevista dalla concessione speciale XI (X dell'allegato alla legge 29 dicembre 1901, n. 562) senza vincolo di quantitativo minimo di viaggiatori.

Pel trasporto del bagaglio sarà applicata la tariffa militare.

Art. 3.

Pel trasporto a piccola velocità delle masserizie dei profughi che vanno a stabilirsi definitivamente in determinate località, sia che le masserizie stesse siano state da essi recuperate nei luoghi colpiti dal terremoto, sia che vengano loro provvedute dalla beneficenza, sarà applicata la riduzione del 50 per cento sui prezzi della tariffa speciale competente, salvo il prezzo minimo di centesimi 2 e mezzo per tonnellata-chilometro.

Art. 4.

I trasporti e viaggi indicati negli articoli precedenti non potranno essere effettuati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato se non in base a richieste rilasciate dal ministro dei lavori pubblici.

Tale facoltà potrà essere dal ministro delegata ai prefetti e sottoprefetti, nonché ai funzionari del Genio civile preposti agli uffici speciali creati in conseguenza dei danni del terremoto. La forma di dette richieste, le modalità pel rilascio delle medesime, e le modalità per l'applicazione delle facilitazioni ammesse col presente decreto, saranno approvate con decreto del ministro dei lavori pubblici in seguito a proposta della Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

I trasporti di persone e di cose che, debitamente autorizzati, saranno stati eseguiti in franchigia a norma dell'art. 1, verranno valutati in ragione di:

centesimi due per viaggiatore e chilometro percorso;

centesimi cinque per tonnellate e chilometro percorso a grande velocità;

centesimi due e mezzo per tonnellata e chilometro percorso a piccola velocità.

L'importo dei detti trasporti sarà iscritto nel bilancio delle ferrovie dello Stato all'attivo fra gl'introiti a rimborso di spesa e al passivo fra le spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria.

I trasporti di persone, compresi i profughi dai luoghi danneggiati, e di materiali effettuati in franchigia dal 13 gennaio 1915 alla pubblicazione del presente decreto senza che abbiano potuto essere rilasciate le relative richieste, saranno valutate in ragione di centesimi trenta per vettura e per carro carico e per chilometro percorso, ed il relativo importo sarà iscritto nel bilancio delle ferrovie dello Stato a norma del comma precedente.

Art. 6.

Il ministro dei lavori pubblici stabilirà con suo decreto quando debbano cessare i trasporti previsti negli articoli 1, 2 e 3.

Art. 7.

I trasporti sulle ferrovie dello Stato dei materiali acquistati dall'Amministrazione governativa per i soccorsi alle popolazioni danneggiate e per le opere da eseguirsi in conseguenza del terremoto, saranno valutati in ragione di centesimi due e mezzo per tonnellata e per chilometro percorso, e il relativo importo sarà iscritto nel bilancio delle ferrovie dello Stato giusta quanto è stabilito nell'articolo 5.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
CIUFFELLI
CARCANO.

V. — *Il Guardasigilli*
ORLANDO.

N. 40.

ALLEGATO G.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Ritenuta l'urgenza di provvedere ai bisogni ed opere per riparare ai danni cagionati dal terremoto del 13 gennaio 1915;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli acquisti nel Regno ed all'estero, di materiali e di provviste di ogni genere; per opere urgenti e per riparare danni causati dal terremoto del 13 gennaio 1915, e

gli eventuali acquisti di baracche e di padiglioni smontabili sono fatti, per conto del Ministero dei lavori pubblici anche dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Agli acquisti ai quali provvede la Direzione generale delle ferrovie, può procedersi con le forme e secondo gli usi e le consuetudini commerciali e quindi anche per semplice lettera o telegramma.

Il visto apposto dal Direttore generale delle ferrovie dello Stato o dal funzionario da lui appositamente delegato, sui contratti e sulle fatture, dispensa da qualsiasi ulteriore formalità di approvazione.

Art. 3.

Il collaudo dei materiali e dei mezzi d'opera acquistati viene eseguito da funzionari del Real corpo del Genio civile o da ufficiali del Genio militare; si effettua di regola nei luoghi di consegna ed eccezionalmente anche in quelli di acquisto.

Il pagamento del prezzo, o dell'ultima rata di esso, verrà autorizzato in base al certificato di collaudo.

Art. 4.

Le spese per le forniture, i trasporti e noleggi che vengono fatti dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, saranno soddisfatte a cura della medesima, nei modi e nei termini contrattuali, e verranno rimborsate dal Ministero dei lavori pubblici a misura che sieno presentati i relativi documenti giustificativi.

Art. 5.

L'approvazione data dal ministro dei lavori pubblici alle proposte motivate della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, per la risoluzione di vertenze e la dichiarazione di non applicabilità di clausole penali in dipendenza di contratti per gli acquisti, le provviste, noleggi, ecc., di cui al presente decreto, dispensa dalla osservanza delle norme stabilite al riguardo dalla legge di contabilità generale dello Stato e dal relativo regolamento.

Art. 6.

Gli acquisti ed i trasporti direttamente fatti per gli scopi di cui all'articolo 1 da funzionari del Genio civile sono sottoposti alla ratifica del Ministero dei lavori pubblici il quale provvede ai relativi pagamenti.

I contratti o le fatture debbono portare il visto del funzionario che ha ordinato la spesa.

Art. 7.

Il presente decreto è applicabile a tutti gli acquisti, trasporti e noleggi eseguiti a norma degli articoli 1 e 6 a datare dal 13 gennaio 1915 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
CIUFFELLI
CARCANO.

V. — *Il Guardasigilli*
ORLANDO.

N. 28.

ALLEGATO H.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto il nostro decreto 14 gennaio 1915, n. 13;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi ministri segretari di Stato per la grazia e giustizia e dei culti, pel tesoro e per i lavori pubblici;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Fermi restando, per i comuni colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915 nel circondario di Avezzano, i poteri attribuiti al comm. dott. Secondo Dezza con Nostro decreto 14 gennaio 1915, n. 13, il comm. dott. Camillo De Fabritiis, ispettore generale del Ministero dell'interno, è nominato commissario Regio per provvedere, con tutti i poteri stabiliti dal citato decreto e sotto la diretta dipendenza del detto Ministero, a quanto è necessario in conseguenza del terremoto per i comuni colpiti del circondario di Sora.

Il presente decreto avrà effetto da oggi e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
ORLANDO
CARCANO
CIUFFELLI.

V. — *Il Guardasigilli*
ORLANDO.

N. 48.

ALLEGATO I.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Ritenuta la necessità di provvedere di urgenza alla riorganizzazione degli istituti giudiziari nelle regioni colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915 e di stabilire norme speciali per regolare alcuni rapporti giuridici e processuali in conseguenza del disastro verificatosi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro Guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sinchè le condizioni del comune di Avezzano non renderanno possibile che il tribunale funzioni normalmente sul luogo e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1915, il tribunale stesso può tenere la sua sede provvisoria in altro comune dello stesso circondario o di altro confinante, che sarà designato con Decreto Reale.

Resta tuttavia sempre ferma la giurisdizione della corte di appello di Aquila anche quando la sede provvisoria prescelta fosse fuori del territorio di quel distretto.

La stessa disposizione, cogli stessi limiti di modo e di tempo, vale per le preture del circondario di Avezzano, le quali possano avere la loro sede provvisoria in altri comuni del mandamento o dei mandamenti vicini.

Per la destinazione od applicazione dei magistrati agli uffici giudiziari del circondario di Avezzano, il Governo del Re, è autorizzato, fino a tutto il 1915, a prescindere dall'osservanza delle norme in vigore.

La stessa facoltà competerà pei funzionari di cancelleria.

Art. 2.

I magistrati addetti agli uffici giudiziari di cui all'art. 1 sono temporaneamente esonerati dell'obbligo della residenza nella sede stessa dell'ufficio, purchè la residenza prescelta sia in tali condizioni di vicinanza e di viabilità da consentire la regolare frequenza nella sede dell'ufficio. A tale fine, la residenza prescelta dovrà essere comunicata al rispettivo capo gerarchico e da esso approvata.

Ai magistrati che si trovavano addetti agli uffici medesimi al momento del disastro, può essere accordato un congedo straordinario per un tempo non superiore a tre mesi.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a collocare fuori ruolo i magistrati e i funzionari di cancelleria, appartenenti agli uffici del circondario di Avezzano e di Sora, che si trovavano sul luogo nel momento del disastro e dei quali non si sia avuto più notizie.

Art. 4.

Per quanto possa avere rapporto con gli effetti del disastro tellurico del 13 gennaio 1915, le autorità giudiziarie di qualunque grado e sede determinano con criteri di equità, in ogni singolo caso, le norme da osservarsi per la continuazione o riassunzione dei giudizi pendenti, riguardo ai dubbi eventuali sulla esistenza e sopravvivenza delle parti e dei loro procuratori, sulle persone degli eredi, sullo stato e sulla capacità dei medesimi. Possono anche ordinare convenienti dilazioni al proseguimento dei giudizi, dando provvedimenti conservativi, quando occorra, e dichiarando salvi i termini processuali in corso.

Con analoghi criteri di equità sono regolate l'istruzione e la trattazione delle liti, pendenti o nuovamente istituite, e si provvede alla reintegrazione dei termini istruttori e alla sanatoria delle forme, quando per effetto del disastro sia reso impossibile o sommamente difficile attenersi alle regole ordinarie per la produzione dei mezzi di prova e per il procedimento giudiziario.

I provvedimenti per gli scopi suindicati sono impartiti con ordinanza, emessa anche senza contraddittorio, non soggetta a reclamo.

Art. 5.

Nei giudizi che si svolgono dinanzi le autorità giudiziarie del distretto di Avezzano e di Sora, sempre quando ciò sia concesso con gli effetti del disastro, le parti possono concordare che il magistrato pronunci come amichevole compositore. In difetto di accordo, l'autorità giudiziaria può decidere nel merito con criteri di equità, quando riconosca che le circostanze create del disastro, hanno reso impossibile o sommamente ingiusta l'applicazione delle norme del diritto.

Le sentenze sono soggette alle regole comuni del codice di procedura civile (articolo 356 e seguenti; art. 465 e seguenti) quanto alla forma, alla esecutorietà e alla impugnazione.

Art. 6.

Quando per l'esecuzioni di obblighi o per l'esercizio di facoltà, gli uni e le altre derivanti da legge o convenzioni, occorresse procedere a notificazioni anche extragiudiziarie, a persone delle quali sia incerta la sopravvivenza o la residenza, si può procedere a tali notificazioni con i modi e con le forme stabilite dall'art. 146 del codice di procedura civile, per la citazione dei pubblici proclami.

Art. 7.

Fino a tutto giugno 1915 i provvedimenti esecutivi mobiliari ed immobiliari avanti le autorità giudiziarie del circondario di Avezzano e di Sora restano sospesi, salvo i provvedimenti necessari per la conservazione delle cose comprese nella esecuzione, ed è vietato di iniziare altri procedimenti esecutivi.

Trascorso il detto termine, negli altri sei mesi successivi e cioè sino a tutto dicembre 1915, le parti potranno rivolgere domanda all'autorità giudiziaria competente perchè autorizzi il procedimento o l'inizio dell'esecuzione forzata e l'autorizzazione potrà essere concessa con provvedimento non soggetto a reclamo, esaminate le condizioni della parte debitrice e di quella creditrice, per valutare la convenienza e l'equità dell'atto.

Nello stesso periodo di tempo, indicato nella prima parte del presente articolo non potrà essere dichiarato il fallimento di commercianti, che abbiano il principale stabilimento commerciale nel circondario di Avezzano o di Sora.

Art. 8.

Il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentori tanto legali quanto convenzionali, portanti decadenza da una azione di eccezione o diritto qualsiasi, che fossero per scadere dal 13 gennaio fino al 30 giugno 1915 sono sospesi nel circondario di Avezzano e di Sora sino a tutto il 30 giugno predetto.

Art. 9.

Il gratuito patrocinio è concesso dal procuratore del Re presso il tribunale di Avezzano nei casi di povertà, verificata per mezzo di sommarie informazioni, quando le circostanze impediscano la presentazione dei documenti prescritti dalle norme in vigore.

Art. 10.

Fino a quando non sarà riordinato il casellario giudiziario presso il tribunale di Avezzano, l'ufficio del casellario centrale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti è autorizzato a rilasciare in luogo dei certificati di cui negli articoli 621 e 622 del Codice di procedura penale e negli articoli 41 a 52 del Regio decreto 5 ottobre 1913, n. 1178 (contenente disposizioni regolamentari per il servizio del casellario giudiziale), degli attestati equipollenti secondo le notizie risultanti dai cartellini esistenti e classificati nei detto casellario centrale.

Art. 11.

Salvo quanto è disposto dal codice di procedura penale, dalle altre leggi e dai regolamenti in vigore, chiunque abbia un legittimo interesse alla conservazione o integrazione degli atti e documenti depositati nelle cancellerie giudiziarie o in pubblici archivi dei comuni, danneggiati dal terremoto, che a causa del terremoto stesso o delle intemperie successive o per altra causa inerente al disastro, siano divenuti illeggibili in tutto o in parte, può fare domanda al presidente del tribunale nella cui giurisdizione è situato l'archivio, per la nomina di un perito, che, previo giuramento, coi processi chimici o con ogni altro mezzo tecnico ritenuto idoneo, curi la lettura della parte danneggiata dell'atto e ne segua la trascrizione.

La relazione del perito è esaminata dal tribunale in camera di consiglio, e, ove questa la riconosca attendibile, viene approvata con ordinanza ed allegata all'originale deteriorato, e ne fa parte integrante.

Le copie dell'atto sono eseguite sul testo così ricostruito, ed hanno lo stesso valore delle copie degli atti originali.

Il procedimento è esente da ogni tassa di bollo e da qualsiasi diritto fiscale.

Le spese della perizia sono a carico della parte, che ne fa istanza.

Art. 12.

Sulle domande per ottenere il duplicato di un titolo al portatore o un titolo equivalente, ai sensi del primo capoverso dell'art. 56 del codice di commercio, quando la distruzione si affermi avvenuta per effetto del disastro; l'autorità giudiziaria, dovunque le domande siano proposte, deve accuratamente verificare la qualità e la causa per cui l'attore se ne dichiara proprietario, e, dopo esaminate le prove addotte, può disporre indagini d'ufficio o per mezzo del pubblico ministero.

Quando vi sia ragione di credere interessate persone lontane o sconosciute, ovvero minorenni od incapaci, anche in qualità di eredi, saranno ordinate apposite comunicazioni o pubblicazioni, e prescritte le cautele richieste dalle circostanze.

Art. 13.

Sulle domande indicate nel precedente articolo, quando non siano pienamente raggiunte le prove della proprietà e della distruzione del titolo, l'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza tenga provvisoriamente le veci del titolo, all'effetto che l'attore possa esigere i dividendi e gli interessi dopo cinque anni dalle rispettive scadenze, e dopo il passaggio in giudicato di essa in confronto all'emittente, se nell'intervallo non sarà stato presentato il titolo o proposta alcuna opposizione. La sentenza medesima darà all'attore il diritto di avere il duplicato o il nuovo titolo equivalente, e il saldo degli interessi o dividendi arretrati, quando sia trascorso nelle suindicate condizioni un intero decennio dal giorno della domanda giudiziale. Durante questo termine le opposizioni o le istanze per la rievocazione o modificazione della sentenza saranno proposte alla stessa autorità giudiziaria che l'ha pronunciata.

Compiuto il decennio, l'annullamento del titolo estingue ogni diritto del possessore in confronto dell'emittente, ma non pregiudica l'eventuali sue ragioni verso chi ottenne

il duplicato o il nuovo titolo. Questa regola vale anche per i pagamenti di interessi o dividendi eseguiti in base alla sentenza durante il decennio.

Art. 14.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
ORLANDO.

V. — *Il Guardasigilli*
ORLANDO.

N. 53.

ALLEGATO L.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e coi ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le scadenze di cambiali ed assegni bancari che si verificheranno a datare dal 5 febbraio fino al 30 giugno l'esenzione dagli interessi stabiliti dall'ultimo comma dell'art. 1° del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 20, è limitata alle cambiali ed assegni bancari di debitori residenti nei circondari di Avezzano e Sora. I debitori invece residenti nelle altre località fruiranno della proroga di scadenza, purchè paghino l'interesse nella ragione del 6 per cento l'anno per il periodo di mora.

Art. 2.

Le disposizioni del suddetto Regio decreto sono estese, con la condizione del pagamento degli interessi di cui nell'ultima parte dell'articolo precedente ai mandamenti di Veroli, Monte S. Giovanni Campano, Guarcino, Frosinone, Ceprano e Ceccano,

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo di Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
CAVASOLA
ORLANDO
CARCANO.

V. — *Il Guardasigilli*
ORLANDO.

N. 62.

ALLEGATO M.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduto il Nostro decreto 21 gennaio 1915, n. 27;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con gli altri ministri;
Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai comuni che non siano compresi negli elenchi, di cui all'articolo primo del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27, potranno essere estese tutte o alcune delle disposizioni degli articoli uno (3°, 4° e 5° comma), due, quattro, cinque e nove del citato decreto e quelle dell'articolo sei, limitatamente all'imposta erariale sui fabbricati e alle relative sovrimposte provinciale e comunale.

La classificazione dei comuni agli effetti dell'applicabilità delle disposizioni sopra indicate sarà fatta con elenchi da approvarsi con decreti Reali, udito il Consiglio dei ministri.

Art. 2.

A cura dell'Amministrazione finanziaria sarà eseguita d'ufficio entro il 30 giugno 1915, nei comuni compresi negli elenchi, di cui all'articolo primo del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27, e negli elenchi da formarsi a norma del presente decreto, la verifica dei danni ai singoli fabbricati.

Ciascun possessore potrà anche presentare al funzionario incaricato della verifica la domanda di sgravio totale o parziale del reddito del suo fabbricato.

I risultati delle verifiche in ciascun comune saranno comunicati dall'agenzia delle imposte, mediante apposito elenco, al sindaco del comune rispettivo per essere pubblicati nell'albo pretorio.

Ogni possessore potrà ricorrere, per quanto riguarda il suo fabbricato, nei modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni per l'imposta sui fabbricati.

Art. 3.

Ove dalle verifiche eseguite nei comuni compresi negli elenchi da formarsi a norma del presente decreto si constati che l'ammontare complessivo degli sgravi da concedere in ciascun comune, per rovina o inabilità, non superi il 40 per cento dell'importo totale dell'imposta sui fabbricati, inscritta nei ruoli del comune stesso, cesserà di avere effetto per i fabbricati non aventi diritto a sgravio, il beneficio della sospensione accordata ai sensi dell'articolo sopracitato, e le rate delle imposte e delle sovrimposte rimaste sospese, saranno ripartite nelle successive sei rate scadenti nel secondo semestre 1915 e primo semestre 1916.

Art. 4.

Il termine di due anni, stabilito dall'articolo 6 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C, per la giustificazione della litigiosità o dubbia esigibilità di crediti ereditari, deve computarsi, riguardo alle successioni apertesi nei comuni colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915 e alle successioni di persone perite nel disastro medesimo ma aventi il loro domicilio in comuni non colpiti, non dal giorno della morte del *de cuius*, ma dalla data della denuncia della successione.

Art. 5.

Sono richiamate in vigore le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del Regio decreto 14 gennaio 1909, n. 117.

Art. 6.

Il presente decreto avrà effetto da oggi e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

 LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-15 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MARZO 1915

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
SONNINO
MARTINI
ORLANDO
DANEO
CARCANO
ZUPELLI
VIALE
GRIPPO
CIUFFELLI
CAVASOLA
RICCIO.

V. — *Il Guardasigilli*

ORLANDO.

N. 106.

ALLEGATO N.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 9 del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e coi ministri segretari di Stato per la grazia e giustizia e per i culti, per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La concessione delle baracche costrutte a spese del Governo nei comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 e compresi negli elenchi di cui all'art. 1 del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27, e all'art. 1 del Regio decreto 5 febbraio successivo, n. 62, o messe a disposizione del Governo da Comitati, è fatta a titolo precario da Commissioni locali a tal uopo nominate, per i comuni dei circondari di Sora e di Avezzano, dal rispettivo Regio commissario e dal prefetto per gli altri comuni.

L'uso di tali baracche sarà gratuito fino al 1° gennaio 1916.

A partire da tale data sarà pagato dagli utenti un canone da determinarsi per i comuni dei circondari di Sora e di Avezzano dal rispettivo Regio commissario e dal prefetto per gli altri comuni, sentito il Genio civile, a seconda degli ambienti occupati, delle località, e della qualità e dell'ampiezza della baracca.

Sono esonerati dal pagamento di tale canone coloro che risulteranno indigenti.

La condizione di indigenza sarà discrezionalmente accertata dalle autorità indicate nel comma terzo del presente articolo.

Art. 2.

Nei comuni indicati negli elenchi previsti dall'art. 1 del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27, e dall'art. 1 del Regio decreto 5 febbraio successivo, n. 62, possono essere concesse ai privati e agli enti morali somministrazioni di legnami o di altri materiali per la costruzione a proprie spese di baracche o padiglioni o per altri usi con l'obbligo di rimborsare il valore al prezzo di costo, che sarà determinato dal Ministero dei lavori pubblici, qualora il reddito annuale dei concessionari risulti pari o superiore alle lire 2000.

Coloro, il cui reddito annuale sia compreso fra le 1000 e le 2000 lire, dovranno rimborsare soltanto la metà.

Il rimborso sarà parimente ridotto alla metà per gli enti morali che abbiano scopo di beneficenza.

I privati ed enti morali che abbiano ricevuto legname od altri materiali per la costruzione di baracche o padiglioni a scopo industriale o commerciale, sono invece sempre tenuti indistintamente al rimborso al prezzo di costo.

Art. 3.

Ai privati ed agli enti morali può essere pure concesso l'uso di aree temporaneamente o definitivamente occupate dal Governo per costruirvi baracche per abitazione o per l'adempimento dello scopo dell'ente o per fini industriali o commerciali, mediante il pagamento di un annuo canone da determinarsi dalle autorità indicate al comma terzo dell'articolo primo, sentito il Genio civile.

Il canone sarà ridotto della metà per gli enti morali che abbiano scopi di beneficenza.

La concessione delle aree s'intende fatta a titolo precario con decreto del Regio commissario o del prefetto, secondo le distinzioni di cui all'art. 1, e gratuitamente a favore degli indigenti, la cui condizione sarà accertata ai sensi dell'articolo stesso.

Il mancato pagamento del canone produce la decadenza della concessione, senza pregiudizio del diritto da parte dello Stato di ripetere a mezzo dell'autorità competente, il pagamento dei canoni già scaduti.

Per la concessione di aree, è fatta espressa deroga alle norme sancite dal regolamento di contabilità per i beni immobili di proprietà dello Stato.

Art. 4.

La concessione delle baracche e delle aree è sempre revocabile per decreto della stessa autorità che l'ha accordata.

L'esecuzione dei decreti dichiaranti la revoca o la decadenza delle concessioni, è affidata agli agenti della forza pubblica.

Art. 5.

La riscossione dei canoni d'uso delle baracche e dei padiglioni e per la concessione di aree e somministrazione di legname, è eseguita a mezzo dell'esattore delle imposte dirette, con la procedura e coi privilegi fiscali stabiliti per la riscossione delle imposte medesime.

Agli utenti spetta di provvedere alla manutenzione ordinaria delle baracche loro assegnate, ed è loro vietato di locarle e cederne ad altri l'uso totale o parziale.

La contravvenzione a tali norme od il mancato pagamento del canone producono la decadenza della concessione che viene dichiarata dalle autorità indicate nell'articolo precedente, senza pregiudizio del diritto da parte dello Stato di ripetere il pagamento dei canoni già scaduti.

Art. 6.

Nei comuni indicati negli elenchi previsti dall'art. 1 del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27, ed all'art. 1 del Regio decreto 5 febbraio successivo n. 62, gli ufficiali del Genio civile e gli ingegneri all'uopo delegati accerteranno i fabbricati dei quali sia necessario in tutto od in parte la demolizione a tutela della incolumità pubblica e quelli che non potrebbero dare sicura abitazione alle persone che li occupavano, senza la esecuzione di puntellamenti o di piccole riparazioni.

Art. 7.

L'esecuzione di ufficio dei lavori di demolizioni, di puntellamento e delle altre piccole riparazioni previsti dall'art. 1 del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27 e dall'articolo 1 del Regio decreto 5 febbraio successivo, n. 62, sarà ordinata, per i circondari di Avezzano e di Sora, rispettivamente dai Regi commissari nominati coi Reali decreti 14 gennaio 1915, n. 13, e 22 gennaio stesso, n. 28, e per gli altri paesi danneggiati, dall'ingegnere capo del Genio civile o da un funzionario da lui delegato.

Per gli stabili appartenenti a persone di povera condizione di cui al citato art. 1 del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27, i relativi lavori saranno eseguiti gratuitamente d'ufficio fatto salvo, per quanto concerne le riparazioni, il limite di spesa stabilito dall'articolo stesso.

Art. 8.

Alla esecuzione dei lavori indicati nei precedenti articoli verrà provveduto in uno dei seguenti modi:

a) in economia, con l'assunzione diretta degli operai o mezzi d'opera o anche di capi mastri di provata abilità;

b) a cottimi di somma urgenza con persone di nota idoneità, sorvegliati da ufficiali del Genio civile o da ingegneri da esso delegati ed eventualmente da assistenti di fiducia dell'Amministrazione;

c) a mezzo di cottimo o di pagamento di somma à *forfait* a proprietari di fabbricati, quante volte essi presentino le sufficienti garanzie per la esecuzione dei lavori.

Art. 9.

È fatto salvo, anche quando i lavori siano eseguiti nel modo indicato alla lettera c dell'articolo precedente, il rimborso da parte degli abbienti della spesa sostenuta per la esecuzione dei lavori stessi nelle forme e coi privilegi fiscali stabiliti dall'art. 151, primo capoverso, della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269 (testo unico).

Contro l'ordinanza del Regio commissario o dell'ufficiale del Genio civile che dispone la esecuzione dei lavori, non è ammesso reclamo né in via amministrativa, né in via giurisdizionale.

Contro il provvedimento del prefetto, che rende esecutiva la nota delle spese a carico degli interessati, è ammesso soltanto il ricorso al Re in via straordinaria ai termini dell'art. 12 della legge 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico).

Art. 10.

È data facoltà al Governo del Re di provvedere allo sgombrò delle macerie e dei materiali caduti o che potessero ancora cadere sulle vie, piazze, alvei dei fiumi e torrenti e su qualsiasi altra area pubblica nei Comuni indicati negli elenchi previsti dall'art. 1 del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27, e dall'art. 1 del Regio decreto 5 febbraio successivo n. 62.

Qualora le macerie ed i materiali provenienti dagli sgombri potessero essere utilizzati in tutto o in parte, il loro impiego dovrà effettuarsi in opere di pubblica utilità preferibilmente intese a riparare i danni recati dal terremoto.

Mancando tale opportunità, i materiali utilizzabili potranno anche essere alienati ed il ricavato della vendita sarà versato a profitto dell'opera nazionale di patronato Regina Elena per gli orfani del terremoto.

Art. 11.

I materiali provenienti dagli sgombri di cui all'articolo precedente possono essere restituiti ai proprietari degli stabili demoliti previo rimborso della spesa occorsa per i relativi lavori.

I beni mobili, gli utensili, le masserizie, le merci che si rinvenissero durante la esecuzione dei lavori di sgombrò e di scarico di cui all'articolo precedente, ed in genere tutti gli oggetti che non concorrevano a costituire la struttura degli edifici ruinati o demoliti, o non formavano accessori di questi, saranno, sempre quando abbiano ancora un valore apprezzabile, a cura dei funzionari governativi addetti alla sorveglianza dei lavori, separati, o sommariamente descritti in apposito verbale, firmato da due testimoni, nel quale dovrà essere altresì indicato con la maggiore possibile precisione il luogo in cui ciascun oggetto sia stato rinvenuto.

Al lavoro di sgombrò e di scarico, come all'accertamento degli oggetti sopra indicati, potrà assistere un delegato del comune, il quale firmerà il verbale insieme ai due testimoni ed al funzionario governativo.

Spetta al Regio commissario straordinario ed alle autorità da lui delegate di assegnare in possesso a chi risulti avervi diritto i beni mobili ai sensi e con le norme degli articoli 447 e seguenti del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del

terremoto del 28 dicembre 1908, approvate con Regio decreto 12 ottobre 1913, n. 1261, e dell'art. 2 del Regio decreto 14 gennaio 1915, n. 13.

Sono pure applicabili, per quanto concerne il numerario e i titoli di credito, le disposizioni contenute negli articoli 455 e seguenti del predetto testo unico di legge.

Art. 12.

In tutti gli altri comuni colpiti dal terremoto e non indicati negli elenchi previsti dall'art. 1 del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27, e dell'art. 1 del Regio decreto 5 febbraio successivo, n. 62, la consegna degli oggetti ritrovati nelle macerie, esclusi quelli che concorrevano a costituire la struttura degli edifici ruinati o formavano accessori di questi, sarà fatta al pretore od in sua mancanza al giudice conciliatore, i quali provvederanno alla loro custodia ed avranno facoltà di procedere alla vendita delle masserizie, utensili, mobili ed arredi domestici, depositandone il prezzo per conto degli aventi diritto.

Art. 13.

I materiali che per effetto di scavi o di demolizioni eseguiti a cura dei privati venissero ad occupare aree pubbliche già rese sgombre giusta l'art. 10, potranno essere asportati a spesa dello Stato con facoltà di rimborso nelle forme e coi privilegi fiscali stabiliti dall'art. 151, primo capoverso della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269, verso quelle persone abbienti, per conto delle quali furono eseguiti gli scavi o demolizioni.

Art. 14.

I canoni ed i rimborsi spettanti allo Stato ai termini degli articoli 1, 2, 3, 9, 11 e 13 saranno iscritti in apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Art. 15.

Il presente decreto avrà effetto nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
CIUFFELLI
ORLANDO
DANEO
CARCANO.

V. — *Il Guardasigilli*
ORLANDO.

N. 109.

ALLEGATO O.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai comuni indicati nell'elenco approvato con Regio decreto 7 febbraio 1915, n. 72, sarà corrisposto a carico dello Stato la somma occorrente a pareggiare i rispettivi bilanci degli anni dal 1915 al 1920 per la parte delle spese obbligatorie, in quanto non basti all'uopo il rimborso delle sovrimposte come è stabilito dall'art. 6, penultimo comma, del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27.

Per tale spesa si faranno, con decreto del ministro del tesoro, le occorrenti variazioni nel bilancio del Ministero dell'interno.

Per l'attuazione del disposto del presente articolo saranno osservate, in quanto siano applicabili, le norme contenute nel capo terzo, titolo primo, parte prima, del testo unico delle leggi pel terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con Regio decreto 12 ottobre 1913, n. 1261.

Art. 2.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
CARCANO.V. — *Il Guardasigilli*

ORLANDO.

N. 114.

ALLEGATO P.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Ritenuta la necessità di agevolare il sollecito impianto di case mobili nei luoghi colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915 e di esentare dai gravami doganali e da-

ziari gli oggetti mandati in soccorso dei danneggiati, e di provvedere alla proroga dei termini per le denunce e per i pagamenti relativi alle tasse di successione, registro e manomorta;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È accordata l'esenzione dai diritti doganali per l'importazione di case mobili provenienti dall'estero, destinate ad essere impiantate ed a rimanere in uso nel territorio dei comuni indicati nell'art. 1° del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27 e nell'art. 1° del Regio decreto 5 febbraio 1915, n. 62 a condizione che siano importate entro il 30 giugno 1915.

È pure accordata l'esenzione per i materiali acquistati dallo Stato ed importati entro il 30 giugno 1915 per la costruzione di case mobili nel territorio dei comuni suddetti.

Art. 2.

È data facoltà al ministro delle finanze di concedere fino al 30 giugno 1915 la esenzione dal pagamento dei diritti doganali per gli oggetti provenienti dall'estero e destinati al soccorso dei danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915.

Il ministro predetto potrà altresì concedere sino al 30 giugno 1915, la introduzione in franchigia da dazio interno di consumo nel comune chiuso di Roma degli oggetti offerti ai Comitati di soccorso per i danneggiati stessi rifugiatisi nel detto comune.

Art. 3.

Nei comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 sono prorogate di sei mesi le legali scadenze per il pagamento delle tasse relative a successioni apertesì anteriormente alla data del disastro.

Per le successioni che si sono aperte e si apriranno nei detti comuni dal 13 gennaio a tutto il 31 dicembre 1915, e per le successioni di persone perite nel disastro ma che avevano domicilio in comuni non danneggiati, il termine per la denuncia è esteso ad un anno, computabile dalla data dell'accertamento legale dei decessi.

Le successioni apertesì negli stessi comuni prima del 13 gennaio 1915 per le quali a questa data non fosse ancora scaduto il termine per la denuncia, saranno esenti dalla sopratassa di tardiva denuncia, se siano denunciate a tutto il mese di dicembre 1915.

Art. 4.

In conformità di quanto è stabilito con l'art. 4 del Regio decreto 5 febbraio 1915, n. 62, il termine di due anni fissato dall'art. 6 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C, per la giustificazione della litigiosità o dubbia esigibilità di crediti ereditari, deve computarsi, riguardo alle successioni, di cui nella II e nella III parte del precedente articolo, non dal giorno della morte del *de cuius* ma dalla data della denuncia della successione.

Art. 5.

Sono esenti dalla sopratassa di pagamento tardivo le successioni apertesì, nei comuni indicati nei precedenti articoli anche anteriormente al 13 gennaio 1915, purchè la scadenza del termine per il pagamento della tassa sia avvenuto dopo questa data.

L'Amministrazione ha facoltà di accordare che le tasse, di cui nel comma che precede, siano pagate a rate, senza interessi, in un termine non maggiore di tre anni.

Art. 6.

Per le tasse di manomorta esigibili nel 1915 sui redditi dei corpi morali esistenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 sono prorogate di un anno le scadenze stabilite dall'art. 13 della legge 13 settembre 1874, n. 2078 (testo unico).

Le somme che risulteranno dovute tenuto conto delle intervenute variazioni di patrimonio e di redditi, potranno essere ripartite in rate, a cominciare dal 1916 esclusa ogni corresponsione, d'interessi e di sopratassa di pagamento tardivo.

Uguale proroga e la stessa facoltà sono concesse per le tasse di manomorta sui redditi, relativa al 1915 ed esigibili nel 1916.

Art. 7.

Per i comuni danneggiati dal terremoto sono prorogati di tre mesi i termini stabiliti dalla legge sulla tassa di registro e bollo e congeneri per la presentazione di denunce o il pagamento delle tasse dovute che siano scadute o che vengano a scadere sino a tutto il 31 gennaio 1916.

Art. 8.

Il ministro delle finanze prescriverà le norme e in cautele necessarie per assicurare l'esatta osservanza del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le franchigie contemplate negli articoli 1 e 2 si estendono alle importazioni dall'estero ed alle introduzioni nel comune di Roma già effettuate dal 16 gennaio 1915.

Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA
CARCANO
DANEO.

V. — *Il Guardasigilli*
ORLANDO.

N. 110.

ALLEGATO Q.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per la grazia e giustizia e per i culti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei Comuni, di cui all'art. 1 del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27, è sospeso fino al 31 dicembre 1915 il corso delle prescrizioni e dei termini perentori, tanto legali quanto convenzionali, per le assicurazioni sulla vita, contro i casi fortuiti e contro gli infortuni sul lavoro.

Le scadenze dei termini utili per il pagamento in una sola volta, o a rate, dei premi e contributi di assicurazione che siano avvenute o si maturino dal 1° gennaio 1915 al 30 giugno 1915 sono prorogate di un anno rispettivamente decorrente da ciascuna delle scadenze stesse.

La medesima disposizione vale per le scadenze dei termini stabiliti per il rimborso totale o parziale di prestiti concessi sulle polizze.

Sono applicabili nei Comuni anzidetti, le disposizioni degli articoli 432 a 441 del testo unico delle leggi per il terremoto 13 ottobre 1913, n. 1261.

Art. 2.

È sospesa la riscossione dei debiti per semestralità verso gli Istituti di credito fondiario, che siano garantiti, in tutto o in parte, da beni immobili siti nei Comuni di cui all'art. 1 del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27 o da beni immobili urbani siti nei Comuni di cui all'art. 1 del Regio decreto 5 febbraio 1915, n. 62.

La sospensione è per tutto l'anno 1915 per i debiti con ipoteca comprensiva di fondi rustici ed urbani, o di soli fondi rustici, e per gli anni 1915, 1916 e 1917 per quelli esclusivamente su fondi urbani.

Tali debiti sono ripartiti, col carico dei relativi interessi, in tante rate quante sono ancora quelle, a scadere, e vengono con queste pagate, a cominciare, rispettivamente, dal 1° gennaio 1916 e dal 1° gennaio 1918.

Le ipoteche esistenti a favore degli Istituti fondiari garantiscono con l'efficacia dell'attuale loro grado, anche il debito di cui la riscossione è sospesa, e relativi accessori.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto da oggi e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
ORLANDO
CAVASOLA.

V. — *Il Guardasigilli*
ORLANDO.

N. 111.

ALLEGATO R.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA.

Ritenuta l'opportunità di corrispondere ai funzionari civili di ruolo delle Amministrazioni governative che prestano o che saranno chiamati a prestare servizio continuativo nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915 una speciale indennità di disagiata residenza;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai funzionari civili di ruolo delle Amministrazioni governative che prestano o che saranno chiamati a prestare servizio e residenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 compresi nell'elenco approvato con Regio decreto del 7 febbraio 1915, n. 72, verrà corrisposta una speciale indennità di disagiata residenza nella misura appresso indicata:

fino al 30 aprile 1915, l'intera indennità di missione stabilita dal Regio decreto 14 settembre 1862, n. 840;

dal 1° maggio al 31 dicembre 1915, la metà dell' indennità di cui al citato Regio decreto.

Art. 2.

Ai funzionari predetti residenti nei comuni danneggiati compresi nell'elenco approvato con Regio decreto 7 febbraio 1915, n. 71, sarà corrisposta una indennità in ragione, rispettivamente, della metà di quelle stabilite nell'articolo precedente.

Art. 3.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto ad iscrivere negli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri per gli esercizi finanziari 1914-15 e 1915-16 le somme correnti per il pagamento delle indennità di cui al presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
CARCANO.

V. — *Il Guardasigilli*
ORLANDO.

N. 117.

ALLEGATO S.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visti i Regi decreti 21 gennaio 1915, n. 27 e 5 febbraio 1915, n. 62;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i ministri delle finanze e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai comuni compresi nell'elenco formato in applicazione dell'art. 1 del Regio decreto 5 febbraio 1915, n. 62 è estesa la disposizione dell'art. 7 del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27 relativa alla sospensione della riscossione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile limitatamente alle prime tre rate del 1915.

I contribuenti potranno presentare entro il mese di marzo del 1915 le schede di cessazione o di rettifica del reddito, e su di esse le agenzie delle imposte dovranno emettere i provvedimenti di loro competenza entro il mese di maggio del 1915.

L'imposta della quale i contribuenti non avranno ottenuto lo sgravio sarà ripartita nelle sei rate dell'anno 1916.

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-15 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MARZO 1915

Il presente decreto avrà effetto da oggi e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
DANEO
CARCANO.

V. — *Il Guardasigilli*
ORLANDO.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Inversione all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno rechebbe ora la discussione del disegno di legge: « Opere stradali nella Maremma Toscana »; però, se il Senato consente, si potrebbe operare una piccola inversione all'ordine del giorno discutendo invece il disegno di legge iscritto al n. 12, e cioè: « Esecuzione di opere di navigazione interna e proroga dei termini di cui agli articoli 3 e 79 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959 ».

Non facendosi osservazioni si intende che il Senato consente questa inversione.

Discussione del disegno di legge: « Esecuzione di opere di navigazione interna e proroga dei termini di cui agli articoli 3 e 79 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959 » (N. 217).

PRESIDENTE. Procederemo allora alla discussione del disegno di legge: « Esecuzione di opere di navigazione interna e proroga dei termini di cui agli articoli 3 e 79 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Torrighiani Filippo di dar lettura di questo disegno di legge.

TORRIGHIANI FILIPPO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 217).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

FROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. Consenta il Senato brevissime parole su questo importante argomento.

Dichiaro innanzi tutto che voterò il disegno di legge come è stato presentato, per quanto debba riconoscere che vi sono alcune lacune relativamente ad opere che attendono il loro compimento. Ma questa legge è un inizio, appena l'inizio di utili opere che speriamo possano riuscire molto provvide per le nostre popolazioni, per i nostri commerci, per le nostre industrie.

Altre opere attendono pure di essere contemplate in provvedimenti legislativi, e a tal proposito ebbi già a rivolgere una speciale interpellanza all'onorevole ministro dei lavori pubblici.

È vero che nel disegno di legge presentato dall'onorevole ministro e nella relazione della Commissione non si pregiudicano altre opere, anzi si accenna già per alcune, al modo come debbano avere la loro esecuzione in altri progetti. Però io credo di non poter lasciare passare questo disegno di legge, senza parlare in modo speciale del canale navigabile Torino-Casalmonferrato-Pavia, la quale opera è iscritta nella seconda classe a termine dell'art. 2 della legge 2 gennaio 1910, n. 9 con Regio decreto 8 giugno 1911, perciò l'opera dovrà essere pure costruita dallo Stato col concorso di due quinti della spesa, da parte degli enti interessati.

Io quindi richiamo l'attenzione benevola del ministro specialmente su questa parte che non

è ancora compresa nel disegno di legge e mi permetto, senza dilungarmi in altre considerazioni, di presentare al Senato, sperando che l'onorevole ministro vorrà accettarlo e così il Senato, un ordine del giorno in questo senso:

« Il Senato invita il Governo a proporre pure provvedimenti legislativi per il canale navigabile Torino-Casalmaggiore-Pavia, inscritto con Regio decreto 8 giugno 1911, nella seconda classe a termine dell'art. 2 della legge 2 gennaio 1910, n. 9 e passa alla discussione degli articoli ».

E non aggiungo altro: l'ordine del giorno è anche presentato a nome del senatore Enrico San Martino.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Questo disegno di legge è di somma importanza, e, a dire il vero, dobbiamo lamentare che venga in discussione all'ultimo momento, e sotto la sferza di non voler ritardare la chiusura dei nostri lavori.

Vi sono due concetti che si contendono la prevalenza per soddisfare ai grandi interessi della navigazione del Po; di quel Po che è l'unico fiume, il quale possa avere una grande importanza per gli interessi italiani.

Il concetto principale dominante, veramente dettato da una ispirazione nazionale, che può dirsi concetto italico, è quello di creare una comunicazione del Po col mare Adriatico per mezzo di un canale fra il fiume, rimpetto a Ponte Lagoscuro e il porto Corsini - proposto da competente Commissione nel 1905 - in modo che le merci povere possano salire il fiume e proseguire sino al Lago Maggiore, ai piedi del San Gottardo, e del Sempione; perciò, anziché per mezzo delle strade ferrate, possano essere trasportate in quelle regioni, penetranti, si può dire, verso il centro dell'Europa, per mezzo della navigazione, che in confronto coi trasporti ferroviari presenta così notevole economia. Anche gli zolfi della Sicilia andranno ai piedi del San Gottardo, e potranno ottenere nella spesa del trasporto un risparmio, che si tradurrà in aumento nei prezzi di vendita all'estero.

Vi sono anche altri disegni, e principalmente quello concepito da un Comitato di Milano, della linea di navigazione fra Milano e Venezia. Siffatto disegno fa parte perfettamente

della linea che ho accennato prima, e cioè dall'Adriatico al Lago Maggiore; ma contiene la proposta di un canale navigabile da Milano a Lodi, prolungato sino al Po, il quale dovrebbe attraversare tutti i terreni più ricchi della Lombardia, e quindi si può dire i più ricchi d'Italia, interrompendo tutte le strade pubbliche e private, formanti una vasta rete, troncando tutti i canali d'irrigazione, attraversando e dimezzando i fondi irrigui, privando così una parte di essi, della comunicazione coi canali. I danni, che si produrrebbero all'agricoltura, sarebbero rilevantissimi e irreparabili.

Siffatto disegno è da abbandonarsi, obbedendo alla grande ragione, che per salire al Lago Maggiore non occorre un nuovo canale, perchè come si è fatto in altri tempi, seguendo il corso del Po fino a Pavia, si raggiunge il Navilio che conduce a Milano, e di là, percorrendo il Navilio Grande, si arriva al Lago Maggiore. Perchè si pretende di impadronirsi dell'acqua dell'Adda per alimentare il nuovo canale, mentre esiste la via aperta? Un argomento che si cerca di far valere in favore del costosissimo canale è questo, che in confronto colla percorrenza dei navilli si avrebbe un accorciamento di 30 chilometri, risparmio che non avvalorava il grave disegno. Un altro argomento è pur questo, che creando il nuovo canale si eviterebbe la necessità di sistemare il Po dalla foce dell'Adda a Pavia; argomento profetico che non ha alcun valore, poichè col tempo tutto il Po dovrà essere sistemato. Ma i fautori del canale evitarono sempre le polemiche e persistono nei loro piani.

Ai tempi del Governo straniero, prima del 1859, il Lloyd Austriaco penetrava nel Po percorrendo il canale detto « Po di Levante » indi proseguiva sino a Pavia e risalendo i due navilli raggiungeva il Lago Maggiore.

Come si navigava allora si può navigare al presente. Infatti, qualche anno fa, la Croce Rossa, proveniente da Venezia, percorrendo questa via compì coi suoi barconi, guidati dal compianto generale Taverna, una regolare navigazione sino a Milano. Occorre soltanto sistemare, come esige una grande navigazione, i canali esistenti con opere che non recherebbero alcun danno ai fondi laterali. Nè si deve disconoscere che, volendo alimentare il progettato canale con l'acqua dell'Adda presa supe-

riormente, ne sarebbero privati tutti i canali d'irrigazione, che da quella sono alimentati.

Il progetto di legge è riassunto nella tabella divisa in quattro parti che incomincia con la indicazione seguente: « Opere nuove nel tratto Po-Brondolo della linea navigabile di 2ª classe Milano-Lodi-Cremona-Fiume Po-Cavanella-Po Conca di Brondolo (Chioggia-Venezia) ».

Ora, con questa disposizione in qualche guisa si approva sin d'ora il canale « Milano-Lodi-Po ».

Voci. Col decreto 911 è già stato approvato.

CADOLINI. ... ma ora siamo chiamati a decretare il canale fra il Po e Brondolo; non occorre quindi inserire questa allusione, mentre il contestato progetto non fu formalmente approvato.

Convieni considerare che non si tratta di un'opera di poca importanza; e noi dobbiamo tener conto di tutto.

La Camera di commercio - fatto nuovo nello svolgimento delle competenze dei corpi amministrativi - ha domandato la concessione del contestato canale « Milano-Lodi-Cremona-Fiume Po-Cavanella Po-Conca di Brondolo »!

Ma come mai una Camera di Commercio può trasformarsi in una società industriale? Questo è un atto che non si capisce.

Poi, lungo il canale, vorrebbe erigere una diga per creare energia elettrica.

Anche questa è una irregolare novità. Nei canali di navigazione non s'introducono opere aventi scopo industriale, perchè tutta l'acqua deve essere riservata a tener libero il cammino dei galleggianti.

In favore del canale cospirano molti interessi anche elettorali, perciò ha molti caldi fautori. E si progettò anche un grande costoso porto in Milano.

Si dice: poi sentiremo il Consiglio superiore dei lavori pubblici; ma questa è una questione di economia commerciale, non è una questione di lavori pubblici. Il Consiglio superiore, i cui voti sono tanto autorevoli nei giudizi tecnici, non ha alcuna competenza in materia commerciale. Dovrebbe essere un Consiglio composto di persone appartenenti al commercio italiano; bisognerebbe raccogliere i rappresentanti di tutte le provincie del litorale Adriatico, perchè sono quelle che devono alimentare la navigazione, e non pensare al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Ripeto, la tabella esprime questo concetto: opere nuove per la navigazione nel tratto da Cavanella Po a Conca di Brondolo; poi (forma inusitata nelle leggi), tra parentesi, « Chioggia-Venezia ».

Tra parentesi, perchè? Si dovrebbe dire che la navigazione nel nuovo canale, dopo Brondolo, proseguirà nei canali governativi esistenti da Chioggia e Venezia.

CIUFFELLI, *ministro dei lavori pubblici.* La linea va indicata proprio così.

CADOLINI. Dunque, secondo il mio modo di vedere, non è il caso di proporre un emendamento, che sarebbe inopportuno, ma è desiderabile che l'onorevole ministro faccia una dichiarazione per confermare che con questo disegno di legge non si approva che il canale dal Po alla Laguna.

DIENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA. Onorevoli colleghi. Non avrei voluto per verità prendere la parola in questo momento, anche perchè non sufficientemente preparato, e perchè si tratta di questione, sulla quale io non ho una competenza particolare; ma il discorso autorevole testè pronunciato dall'illustre senatore Cadolini, mi spinge ad intrattenere per pochi momenti il Senato con qualche breve considerazione, anche perchè avendo fatto parte, in qualità di Presidente del Consiglio della Provincia di Venezia, di quel Comitato che ha predisposti gli studi per il progetto della navigazione fluviale Venezia-Milano, mi sembra opportuno di soggiungere qualche parola e di chiedere ad un tempo all'onorevole ministro qualche chiarimento.

Invero, se l'obbiettivo della linea fluviale, di cui si tratta, non dovesse essere che quello, a cui accenna l'onorevole senatore Cadolini, il tracciato cioè Brondolo-Cavanella di Po, noi proveremmo, non lo dissimulo, il più grande sconforto. Noi abbiamo sollecitato la presentazione del progetto della linea Venezia-Chioggia-Cavanella di Po, solo ed in quanto lo consideriamo come l'inizio della linea, che forma l'aspirazione da tanti anni della città e della provincia di Venezia, e cioè la linea Venezia-Milano.

L'onorevole senatore Cadolini ha mostrato meraviglia perchè la Camera di Commercio di Milano si è fatta l'iniziatrice della domanda di concessione per la esecuzione dei lavori.

La legge 2 gennaio 1910, raccolta poi nel testo unico 11 luglio 1913, concede cotesta facoltà così ai Comuni, come alle Provincie e ad altri enti pubblici, Camere di Commercio, Consorzi, Società, di presentare la domanda della concessione; perciò la Camera di Commercio di Milano credette di valersi di detta facoltà. La Provincia, il Comune e la Camera di Commercio di Venezia si sarebbero assai volentieri associati alla iniziativa della Camera di Commercio di Milano, se una preoccupazione, che non si dilegua nemmeno ora dall'esame del proposto progetto, non li avesse assillati.

Questi enti infatti pensavano che, domandando la concessione e anticipando la spesa, avrebbero poi potuto incontrare assai gravi difficoltà per conseguire il riparto ed il rimborso di quelle quote, che star dovrebbero a carico di tutti gli enti interessati nella costruzione dell'opera; perciò non si associarono nella domanda.

Ora, il progetto di legge che l'onorevole ministro ha presentato, e per il quale vivamente lo ringrazio, non risolve in forma precisa la questione; anzi la lascia così nella penombra che io sentirei il bisogno che l'onorevole ministro volesse in proposito dare qualche chiarimento.

Per il testo unico 11 giugno 1913, n. 959, gli enti interessati devono per le opere nuove delle vie navigabili di 2ª classe contribuire nella spesa per due quinti, con quel reparto che viene poi determinato con analogo elenco.

Per le questioni che possono insorgere sia sulla competenza della spesa, sia sulla misura di questa è ammesso, come si sa, il rimedio del ricorso alla V Sezione del Consiglio di Stato, ma fino da questo momento io desidererei di conoscere, ove l'onorevole ministro creda di poterlo dichiarare, se, per quanto si attiene a questo primo tronco, il quale riguarda il tratto da Brondolo a Cavanella di Po, e pel quale viene preventivata la spesa di nove milioni, dei quali i due quinti (che rappresentano lire 3,600,000 circa), star dovrebbero a carico degli enti interessati, debbano essere corrisposti, ciò che non è a credersi, soltanto dagli enti compresi nel tratto, in cui il lavoro si attua, o se debbano essere, salvo a determinarne le proporzioni, ripartiti fra i vari interessati, a cui accenna la legge, della intera linea Venezia-Milano.

La lettura degli articoli, ripeto, ciò non chiarisce, e, poichè la linea, di cui ora si tratta, non attraversa che i territori delle sole due provincie di Venezia e di Rovigo, desidererei, a togliere ogni incertezza che la spesa star debba a carico di tutti gli enti interessati nella intera linea Venezia-Milano, che l'onorevole ministro si compiacesse di manifestare in proposito il suo pensiero, reso tanto più desiderato dopo le parole che testè pronunciò l'onorevole senatore Cadolini.

In attesa, pertanto, non crederei di dover ulteriormente indugiarmi. (*Approvazioni*).

CIUFFELLI, *ministro dei lavori pubblici*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIUFFELLI, *ministro dei lavori pubblici*.
Dirò poche parole in risposta agli onorevoli senatori che hanno voluto prender parte alla discussione del disegno di legge. L'onorevole senatore Frola ha avvertito che questo progetto non segna che l'inizio dell'esecuzione di opere di navigazione. Ed è esattamente questa la modesta portata del disegno di legge che ora discutiamo.

L'onorevole senatore Frola ha detto che, nel progetto vi sono varie lacune per altre vie navigabili e per altri progetti di lavori di navigazione. Onorevole senatore Frola, più che alcune lacune vi sono molte e grandissime lacune: vi è tutto il programma futuro della navigazione interna. Questo progetto inizia la serie dei lavori che si debbono compiere, e, poichè è la prima volta che veramente si stanziavano fondi per cominciare le opere, di cui abbiamo tanto parlato, e che abbiamo tanto vagheggiato, io spero che il Senato vorrà fare buon viso a questo primo passo, è vero, ma passo decisivo.

Il senatore Frola ha raccomandato, tra le opere più importanti di navigazione interna, il canale Torino-Casalmonferrato-Pavia; ed infatti questa, come tutte le opere del resto che direttamente o indirettamente interessano la navigazione del fiume Po e della valle padana, ha una specialissima importanza. Essa è già stata classificata come linea navigabile di seconda, cioè è stata classificata tra le più importanti, dopo quelle di confine.

L'onorevole senatore Frola ha presentato un ordine del giorno col quale s'invita a provve

dere all'esecuzione anche di tale opera. Vi sono vari modi per eseguire queste opere; uno dei modi è quello che gli enti interessati chiedano essi la concessione di farle. E, poichè effettivamente vi è già qualche iniziativa della città di Torino e di altri comuni in questo senso, io mi auguro che la domanda di concessione sia mantenuta e che il Governo possa secondarla. Ma sia questo il modo con cui si debba eseguire il canale che l'onorevole Frola, raccomanda, sia altro, io non posso che prendere speciale nota e considerare come una giusta raccomandazione l'ordine del giorno dell'onorevole senatore Frola.

Quanto all'onorevole senatore Cadolini, che ha una così grande competenza in materia, e del quale il Senato ricorda il discorso pronunciato sullo stesso argomento lo scorso anno, io vorrei che mi permettesse di difendermi dall'appunto rivoltomi che il progetto di legge sia stato presentato troppo affrettatamente al Senato e che se ne voglia l'approvazione subito, come sotto la stretta di una necessità.

È un problema di estrema importanza, onorevole Cadolini, ma che discutiamo da gran tempo; forse nessun altro problema tra quelli che interessano i lavori pubblici, è stato tanto discusso come questo della navigazione interna.

Ricorderà il Senato quali dotti volumi, quali studi interessanti si sieno pubblicati intorno a questo problema; ricorderà anche il Senato come è stata discussa lo scorso anno la questione della navigabilità tra Venezia e Milano, e come in tale occasione l'onorevole senatore Cadolini abbia espresso gli stessi concetti che noi abbiamo testè udito.

Di quanto l'onorevole senatore Cadolini anche l'anno scorso espose e raccomandò, il Governo ha tenuto il maggior conto, e ne è prova il progetto di legge presentato per la esecuzione di quel tratto dell'opera sul quale siamo tutti d'accordo, sul quale nessuno può avere dubbi, perchè qualunque soluzione si voglia in seguito adottare, seguendo il fiume o facendo uno o più canali navigabili lungo i lati del Po, verso il Lago Maggiore o il lago di Garda, od altrimenti secondo gli svariati disegni propugnati, il tratto di linea, che ora proponiamo di eseguire, è quello che è in ogni caso necessario e assolutamente indispensabile, poichè è quello che conduce per l'ultimo tratto di Po al mare, alla laguna ed a Venezia.

Io spero quindi che, essendo tutti concordi nella necessità di questa linea, il Senato vorrà approvarne la esecuzione.

Debbo poi rassicurare il senatore Cadolini sui limiti della portata della legge. Questa legge parla di esecuzione, e, per ciò che si riferisce al Po, di opere nuove nel tratto Po-Brondolo della linea navigabile di seconda classe « Milano-Lodi-Cremona-Fiume Po-Cavanella Po-Conca di Brondolo ». Questa linea navigabile è chiamata nel progetto col suo vero nome, la linea navigabile Venezia-Milano è stata già classificata per decreto Reale dopo regolare istruttoria, ed ora noi nulla aggiungiamo a quegli atti ufficiali e nulla togliamo perchè non possiamo sconferarli. Ma è certo che i lavori per i quali vengono stanziati i fondi si riferiscono al tratto Po-Brondolo.

Ed avrei finito, se l'osservazione fatta dall'onor. Diena, non mi imponesse di parlare di un altro punto che non è sancito in una speciale disposizione del progetto di legge, ma che è implicito nell'esecuzione dell'opera. Egli ha detto: gli enti locali, gli interessati che devono contribuire per due quinti all'esecuzione di quest'opera rimborsando lo Stato a suo tempo delle spese che avrà anticipato, dovranno contribuire secondo il grado degli interessi presenti o futuri? In ragione di che cosa debbono contribuire? In ragione dell'interesse che hanno al tratto dell'opera che ora si inizia o dell'interesse dell'intera linea navigabile? Questa mi pare la domanda fatta dall'onor. Diena.

È una questione molto ardua, sulla quale ho portato la mia attenzione e per la quale io desidero interpellare i corpi tecnici e il Consiglio di Stato.

La questione perciò è delicata e deve essere risolta con criteri tecnici e giuridici e con tutte le garanzie di legge. Basterà, spero, all'onorevole Diena l'assicurazione che essa forma oggetto di attento studio da parte del Ministero e sarà risolta con le forme e le garanzie che la stessa legge offre, perchè, come egli ha accennato, vi sono speciali procedure a tutela dei legittimi interessi e rimedi nella lunga istruttoria che già è stata iniziata.

E concludo raccomandando nuovamente al Senato il progetto di legge, come inizio pratico dell'attuazione di un desiderio da tutti e da tempo sentito per lo sviluppo della nostra navigazione interna. (*Approvazioni*).

FROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. Io aveva invocato dall'onorevole ministro dei lavori pubblici provvedimenti legislativi per il canale navigabile Torino-Pavia anche per una certa giustizia distributiva che deve esservi in queste opere che stiamo esaminando. Dichiaro esplicitamente che dopo le spiegazioni date dall'onorevole ministro, io attendo l'esecuzione ulteriore di quest'opera sia per parte degli enti locali, sia per mezzo del Governo e non insisto nell'ordine del giorno che ho presentato.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Le dichiarazioni dell'onorevole ministro sono abbastanza rassicuranti e rivelano che le indicazioni, poste inopportuna nella prima parte della tabella, furono conseguenza di un errore di segreteria, non rispondente al pensiero dell'onorevole ministro.

Passando ora ad altro argomento, debbo esporre alcune osservazioni sulla opportuna giustissima proposta dell'onorevole Frola. La invocata navigazione da Torino a Pavia è fondata su questo principio, che da Pavia si salirà il Naviglio, che prende il nome da quella città, e si raggiungerà il Naviglio grande per proseguire sino al Lago Maggiore. Ora io domando se, ammettendo, come ha ammesso l'onorevole ministro, questo concetto per allacciare gli interessi di Torino alla nuova opera di navigazione, perchè si vuol creare un canale da Milano a Lodi portando i danni testè accennati? Se si intende sistemare il naviglio di Pavia, in rapporto cogli interessi di Torino, perchè si dovrebbe creare il nuovo canale? La gran questione è quella dei danni immensi che esso arrecherebbe.

Amo poi aggiungere una parola in riguardo ai contributi degli enti locali. Le dichiarazioni dell'onorevole ministro mi dimostrano la grande difficoltà di determinare in quale proporzione gli enti locali dei paesi attraversati dovranno dare i loro contributi. Ma è naturale la domanda: quest'opera per collegare il Po con la laguna veneta sarà utilizzata soltanto dalle popolazioni dei paesi attraversati dall'opera stessa? Mai più. Qui si tratta di un interesse generale. Ed allora come faremo a determinare la parte di contributo da attribuirsi loro? Il ministro stesso ha esposto i suoi dubbi. Tuttociò dimostra

che l'onorevole ministro dovrebbe studiare un più radicale provvedimento, quello cioè che le opere per congiungere il Po con la laguna debbano essere per intero a carico dello Stato, poichè tutta la riviera adriatica e le isole ed anche la Libia approfitteranno di questa linea navigabile per portare le loro merci povere verso il centro della Europa.

Su tale argomento conviene tener presente un ricordo storico che risale all'approvazione della legge del 1910, con la quale, modificando quella del 1865, si stabilì che alle opere per la navigazione dovessero contribuire gli enti locali; provvedimento irrazionale e ingiusto, anche perchè, mentre delle opere trarranno profitto il commercio, i comuni e le provincie dovranno trarre i mezzi dalla imposta fondiaria per pagare i loro contributi. Orbene, nella relazione, che accompagnava quella legge, si ricordavano tutte le opere eseguite nelle altre nazioni. In Germania, in Austria, nel Belgio, ecc., tutte opere eseguite esclusivamente a carico dei predetti Stati. Mentre con quella legge si veniva a proporre di gravare il contributo sugli enti locali, nel corso della relazione, ripeto, si citavano tutte opere eseguite a carico esclusivo dello Stato! La logica di quella legge era contro la ragione umana.

Per queste ragioni io esorto l'onorevole ministro ad iniziare uno studio per giungere a sopprimere i contributi degli enti locali. Come ho già ricordato, in tutti i paesi d'Europa le grandi opere di navigazione sono state e sono ancora eseguite a spese dello Stato.

Una delle ragioni, che consigliano questa soppressione del contributo degli enti locali, è la considerazione delle difficoltà, che sorgeranno quando si tratterà di determinare la ripartizione dei contributi e di dichiarare gli enti, sui quali debbono gravare.

Io non aggiungo altro; esprimo soltanto la speranza che l'onorevole ministro vorrà tener conto di questa mia esortazione. Dobbiamo essere razionali; l'esempio, che ci hanno dato in questa materia le altre nazioni d'Europa, deve servirci di guida. (*Approvazioni*).

DIENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA. Prendo atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro e delle riserve da lui enunciate nei riguardi della ripartizione della

spesa. Confido che negli studi, che l'onorevole ministro si riserva di fare intraprendere, si terrà presente che si tratta proprio dell'inizio della linea Venezia-Milano, non della linea Venezia-Brondolo-Cavanello-Po.

BERGAMASCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO, *relatore*. Mi consenta il Senato di dire brevissime parole a disimpegno del mio compito.

A proposito di questo disegno di legge che contempla quattro serie di lavori, ho sentito parlare soltanto nella presente discussione di una sola di esse, ciò che vuol dire che tre quarti del progetto sono approvati senz'altro dal Senato.

Sulla parte che ha sollevato qualche discussione, io, a proposito di ciò che dissero gli onorevoli colleghi Frola e Diena, non ho che da prendere atto, a nome dell'Ufficio centrale, delle risposte date dall'onorevole ministro, le quali hanno completamente soddisfatto gli onorevoli interroganti.

Aggiungerò soltanto una breve risposta per il senatore Cadolini, il quale vorrebbe discutere, a proposito di questo disegno di legge, l'opportunità o meno della grande linea diretta Milano-Venezia, già classificata in seconda classe con decreto Reale, in base alle disposizioni del testo unico del 1913, delle disposizioni sulla navigazione interna. Ora mi permetto di osservare all'onor. Cadolini che qui non possiamo discutere questa linea; dobbiamo invece limitarci a discutere del tronco della medesima che si presenta per l'esecuzione con questo disegno di legge.

Le ragioni esposte dall'onor. senatore Cadolini in merito alle difficoltà eventuali della costruzione del canale da Milano all'Adda potranno forse trovare opportuna sede pel loro svolgimento quando verrà dinanzi al Parlamento un disegno di legge che provveda i fondi per eseguire quella parte della linea. Oggi evidentemente dobbiamo limitarci a considerare il solo tronco Po-Brondolo, il quale tronco serve a tutte le linee diverse, che sono progettate per la valle del Po, perchè qualunque progetto di navigazione interna nella vallata del Po è necessariamente basato sulla navigabilità del Po, che è la spina dorsale di tutta la vallata. La con-

giunzione attuale del Po col mare è assai difettosa e questo progetto di legge comincia dalla base, comincia a collegare bene il Po con la laguna veneta. In questo senso il progetto di legge provvede alla necessità prima preliminare di qualunque programma di linee che si voglia fare nella valle del Po. (*Interruzione a bassa voce del senatore Cadolini*).

In quanto all'espressione della tabella, mi permetta ora di osservare il senatore Cadolini che la tabella al n. 1 parla della linea diretta Milano-Venezia, ma è pure vero che al n. 3 parla delle altre linee di seconda classe, quali quella Lago di Mezzola-Lago di Como-Lecco-Trezzo-Milano-Pavia e quella Pavia-Piacenza-Cremona e quella Torino-Casalmonferrato-Pavia. Per tutte queste linee progettate e classificate di seconda classe, il disegno di legge inizia lo stanziamento di fondi e qualunque discussione di ordine tecnico dovrebbe esulare in questo momento dal campo nostro. Teniamo piuttosto presente che con questo disegno di legge si inizia lo stanziamento di fondi per cominciare l'opera della navigazione interna in Italia, grande opera, nella quale noi siamo rimasti indietro negli ultimi decenni e siamo arrivati ad essere gli ultimi in Europa.

Abbiamo fatto studi con due Commissioni di uomini competentissimi: abbiamo fatto la prima legge nel 1910 che ha stabilito la base legislativa per avviare le nuove opere di navigazione interna in Italia, ora si cominciano a stanziare i fondi. Mi pare quindi che il Senato dovrebbe essere con l'altro ramo del Parlamento concorde nell'approvazione di questo progetto di legge, tenendo anche conto del momento attuale, tenendo conto, cioè, che mettiamo a disposizione del Governo, per la classe lavoratrice, dei mezzi finanziari, in un'ora, in cui tutti siamo preoccupati per la grande disoccupazione. (*Approvazioni*).

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. Ho domandato la parola per una semplice dichiarazione di voto.

Della navigazione interna si è parlato anche l'anno scorso a proposito del bilancio dei lavori pubblici, quando cioè si è parlato dell'applicazione della legge del 1910; ma non entro ora in questioni di massima.

Io credo di interpretare i sentimenti degli

appartinenti alle provincie di Venezia e di Milano, che sono lieti che con questo grande lavoro dal Brondolo al Po, si inizi la grande linea di navigazione fra Venezia e Milano.

Come hanno dimostrato Congressi anche recenti di navigazione interna, per sostenere la concorrenza con le ferrovie anche con le merci povere, occorrono natanti di non meno di seicento tonnellate, e quindi linee principali di navigazione, sia pure sussidiate da linee secondarie.

La relazione ministeriale e quella della Giunta generale del bilancio si basano sul progetto preparato dagli enti interessati, che comprende il grande canale tra Lodi e il Po, già approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Io non so se si possa ottenere lo stesso risultato anche con un'altra linea differente da quella già classificata di seconda classe, ossia della Milano-Lodi, ma quello che noi affermiamo è che dando il voto a questo progetto di legge intendiamo che il tratto Brondolo-Po, pel quale si stanziavano nove milioni, sia l'inizio di una grande linea di navigazione tra Venezia e Milano.

Questa è la dichiarazione che ho creduto di fare.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, la discussione generale è chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 14,800,000 per l'esecuzione a cura dello Stato delle opere nelle linee navigabili di cui alla tabella annessa alla presente legge.

Tabella annessa al disegno di legge.

1. Opere nuove nel tratto Po-Brondolo della linea navigabile di seconda classe « Milano-Lodi-Cremona-Fiume Po Cavanella Po-Conca di Brondolo (Chioggia-Venezia) » L. 9,000,000

2. Opere nuove nel canale dei Navicelli della linea navigabile di seconda classe « Livorno-Pisa-Ponte-dera-Firenze » » 3,500,000

3. Costruzione di un nuovo porto sul Ticino presso Pavia nelle linee navigabili di seconda classe « Lago di Mezzola-Lago di Como-Lecco-Trezzo-Milano-Pavia » e « Pavia-Piacenza-Cremona » e « Torino-Casalmonferrato-Pavia » » 750,000

4. Opere urgenti per la navigabilità del Tevere a valle e a monte di Roma 1,500,000

Totale L. 14,800,000

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Ho domandato la parola per una osservazione in riguardo al n. 4 della tabella che dice: « Opere urgenti per la navigazione del Tevere a valle e a monte di Roma ».

Specialmente per le opere a valle di Roma, io sono d'avviso che si debba sollecitare l'esecuzione dei lavori aventi lo scopo di agevolare la navigazione da Roma al mare.

Tra Roma e il mare si fanno delle opere tendenti a restringere l'alveo del fiume in modo da ridurne la larghezza a soli 70 metri, restringimento bastevole per ottenere che la corrente scavi da sé il fondo in modo da mantenere la profondità necessaria per la navigazione; il quale risultato si ottiene col sistema degli argini ortogonali.

Ora, converrebbe che il Governo iniziasse uno studio su questo tema, anche rispetto al Po, perchè il continuare, come si è fatto sinora, a scavare con le draghe, sembra opera insufficiente. Delle draghe ce ne vorrebbero centinaia, col rischio che, alla prima straordinaria piena del fiume, tutte le escavazioni eseguite rimangano colmate.

Ora, anche sul Po si dovrebbe applicare il sistema degli argini ortogonali, sistema già applicato con felice successo in Olanda nell'ultimo tratto del Reno, verso il mare. Conviene adunque studiare l'applicazione dello stesso provvedimento all'alveo del Po.

È noto che il gran fiume, in certi punti, per esempio, dinanzi a Borgoforte, e in altri tratti più a valle, è ristrettissimo, mentre nei tronchi superiori è molto largo; quindi per renderlo capace di essere percorso dalla grande navigazione, non vi è altro sistema che quello degli argini ortogonali.

Raccomando quindi all'onorevole ministro dei lavori pubblici questo argomento.

Dopo le esplicite dichiarazioni dell'onorevole ministro circa l'interpretazione della prima parte della tabella, non ho altro da aggiungere, e sarò lieto di dare il mio voto alla legge.

CIUFFELLI, *ministro dei lavori pubblici*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIUFFELLI, *ministro dei lavori pubblici*.
Mi è grato assicurare l'onor. senatore Cadolini che il milione e cinquecento mila lire stanziati per le opere del Tevere, sono specialmente dedicati a quei miglioramenti da ottenersi, sia con gli argini ortogonali, sia con altre opere che rendano sicuro il fondale sufficiente alla navigazione; e, poichè dei consigli dell'onorevole Cadolini non si può non tener gran conto, richiamerò l'attenzione degli uffici governativi sulla sua proposta di estendere questi lavori anche per il Po; il che del resto credo si sia già fatto in qualche punto.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

La predetta spesa sarà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici:

a) quanto a lire 13,300,000 (ammontare delle opere di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'unita tabella) in aggiunta agli stanziamenti fissati dalla legge 4 aprile 1912, n. 297, modificata dall'articolo 1 della legge 19 luglio 1914, numero 779, e dall'articolo 1 del Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1026, col seguente riparto:

lire 1,000,000	nell'esercizio	1914-15
> 1,000,000	>	1915-16
> 2,000,000	>	1916-17
> 3,000,000	>	1917-18
> 3,000,000	>	1918-19
> 2,000,000	>	1919-20
> 1,300,000	>	1920-21

b) quanto a lire 1,500,000 (per l'esecuzione delle opere indicate al n. 4 della tabella) entro i limiti di stanziamento stabiliti nella tabella A, annessa alla legge 4 aprile 1912, numero 297, modificata come sopra.

(Approvato).

Art. 3.

Nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1915-16, è autorizzata la iscrizione, dopo il capitolo 43, della spesa di lire 150,000, per provvedere al pagamento delle quote di sovvenzione annua a carico dello Stato per concessioni di opere e mezzi di navigazione a norma del capo V del testo unico 11 luglio 1913, n. 959.

(Approvato).

Art. 4.

Le opere indicate ai numeri 1, 2 e 3 della tabella annessa alla presente legge saranno intraprese tosto che dalle provincie e dai comuni, chiamati a concorrere in conformità degli articoli 7 e 8 del testo unico sulla navigazione interna 11 luglio 1913, n. 959, siano state rilasciate a favore del Tesoro dello Stato, in garanzia del pagamento (entro il quinquennio o nel maggior termine assegnato dal progetto esecutivo) delle rispettive quote di concorso nella spesa, le corrispondenti delegazioni annuali sulle sovrimposte terreni e fabbricati, e in via sussidiaria, sui proventi del dazio-consumo o su altri cespiti dati in riscossione agli esattori delle imposte dirette, sotto l'osservanza delle norme contenute nell'articolo 76 della legge (testo unico) 2 gennaio 1913, n. 453, e nel titolo V della legge (testo unico) 29 giugno 1902, n. 281.

Le delegazioni, da rilasciarsi con le norme su indicate, dovranno essere rilasciate dalle Provincie e dai Comuni anche pel pagamento rateale delle quote di concorso supplementari nel caso considerato nell'ultimo comma dell'articolo 8 del testo unico 11 luglio 1913, numero 959.

(Approvato).

Art. 5.

I Consigli comunali e provinciali, da interpellarsi a norma dell'art. 7 del testo unico sulla navigazione interna 11 luglio 1913, n. 959, debbono emettere le loro deliberazioni definitive entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione che ad essi verrà fatta dell'elenco degli enti interessati, con l'indicazione delle rispettive aliquote e della quota di concorso

che, in difetto dei progetti esecutivi richiesti dall'art. 8 del citato testo unico, potrà essere determinata anche sull'importo dei progetti di massima.

La mancanza di una definitiva deliberazione nel termine suddetto vale come riconoscimento dell'interesse e delle aliquote segnate in elenco.

Nello stesso termine di 45 giorni dalla comunicazione dell'elenco, dovrà essere rimessa al Ministero dei lavori pubblici la convenzione con la quale gli enti interessati intendessero assumere l'onere del concorso dei due quinti e di regolarne il rapporto fra loro.

(Approvato).

Art. 6.

Allo scopo di accelerare l'inizio delle opere di cui ai numeri 1, 2 e 3 della tabella annessa alla presente legge, tutti o parte degli enti indicati in elenco possono, in pendenza della normale istruttoria sull'elenco stesso o sulla convenzione, rilasciare in via provvisoria e per l'intera quota di concorso dei due quinti le delegazioni annuali a favore del Tesoro dello Stato a norma dell'art. 3 della presente legge, salve le modificazioni da farsi in più o in meno in base al Regio decreto, col quale, risolvendosi le dissidenze insorte, è approvato l'elenco delle provincie e dei comuni interessati e fissata l'aliquota del rispettivo interesse.

(Approvato).

Art. 7.

Le indennità di espropriazione per l'esecuzione delle opere di cui ai numeri 1, 2 e 3 della tabella annessa alla presente legge saranno valutate coi criteri e nei modi stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

(Approvato).

Art. 8.

Nulla è innovato a quanto è disposto nel capo II, sezione II, del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, riguardo alla ripartizione della spesa fra Stato, provincie e comuni per la esecuzione delle opere indicate ai nn. 1, 2 e 3 della tabella annessa alla presente legge.

E così sono da applicarsi per le opere stesse le disposizioni degli articoli 19, 20, 21 e 35 del citato testo unico, nonchè quelle degli articoli 28 a 44 del regolamento 17 novembre 1913, n. 1514, riguardanti i contributi, le tasse ed i proventi a sgravio dell'onere dello Stato e degli enti interessati.

(Approvato).

Art. 9.

È data facoltà al Governo del Re per un periodo di altri due anni, in aggiunta al quinquennio stabilito dall'articolo 3 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, sulla navigazione interna, di provvedere all'iscrizione nelle rispettive classi delle vie navigabili esistenti o da costruire con le modalità e forme dall'articolo stesso stabilite.

Scorsi i due anni, nessuna nuova iscrizione negli elenchi e nessuna modificazione ai medesimi potrà essere fatta se non per legge.

(Approvato).

Art. 10.

Per un altro periodo di tre anni, in aggiunta a quello stabilito dall'articolo 79 del suddetto testo unico, lo Stato continuerà a provvedere, ad esclusivo suo carico o a norma dell'art. 5 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, alle opere di manutenzione le quali abbiano per unico oggetto la conservazione dell'attitudine all'esercizio della navigazione o la sicurezza della navigazione stessa nei fiumi, laghi e canali compresi nella terza e quarta classe, ma già iscritti fra le opere idrauliche di prima e seconda categoria in virtù degli articoli 93, 94 lettera c) e 174 della legge 20 marzo 1865 (Allegato F).

(Approvato).

Art. 11.

Il Ministero del tesoro provvederà con suo decreto ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1914-15 e 1915-16 le variazioni dipendenti dalla presente legge, e ad iscrivere annualmente negli stati di previsione dell'entrata, in distinti capitoli, il concorso dei due quinti nella spesa di lire 13,300,000 da parte delle provincie e dei comuni interes-

sati, nonchè le quote spettanti allo Stato sui contributi, sulle tasse e proventi a norma del capo III del citato testo unico 11 luglio 1913, n. 959, sulla navigazione interna.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Opere stradali della Maremma Toscana ». (N. 214).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Opere stradali nella Maremma Toscana ».

Prego il senatore, segretario, D'Ayala Valva di darne lettura.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Con Reale decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, potranno essere aggiunte all'elenco terzo annesso alla tabella B), della legge 23 luglio 1881, n. 333, le strade da costruirsi a cura delle provincie di Grosseto e di Pisa (limitatamente al circondario di Volterra), che verranno riconosciute di speciale importanza anche nei riguardi della bonifica idraulica ed agraria della maremma toscana. La quota di spesa a carico dello Stato, nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge stessa, non potrà eccedere la somma di lire tre milioni, ed ai relativi pagamenti in rate annuali di lire trecentomila, sarà provveduto coi fondi del capitolo n. 129 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1915-16 e dei capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Sistemazione del servizio telefonico nelle Puglie ». (N. 170).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione del servizio telefonico nelle Puglie ».

Prego il senatore segretario D'Ayala Valva di darne lettura.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge: (V. Stampato n. 170).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione stipulata dal Governo con la Società telefonica di Zurigo, la Società telefonica delle Puglie, e la Ditta F. Mancini e C. per la sistemazione del servizio telefonico nelle Puglie.

(Approvato).

Art. 2.

All'articolo 21 della convenzione annessa alla presente legge è sostituito il seguente:

« Qualora nel termine di 18 mesi dalla data della approvazione della presente convenzione la Società telefonica delle Puglie non provvedesse alla effettiva attivazione del servizio telefonico, in tutto od in parte, nelle località indicate all'articolo 17, il Ministero provvederà con decreto ministeriale a dichiarare la revoca della concessione per gli impianti non eseguiti, senza diritto alcuno di compenso alla Società ed incamerando la relativa cauzione di cui all'articolo 19 e nella misura non inferiore a lire 5,000 ».

(Approvato).

Convenzione tra l'Amministrazione dei telefoni dello Stato, la Società telefonica di Zurigo, la Ditta F. Mancini & C. e la Società telefonica delle Puglie per il riordinamento del servizio telefonico nelle Puglie.

L'anno millenovecentoquattordici, addì 2 del mese di dicembre in Roma.

Fra il Ministero delle poste e telegrafi, rappresentato da Sua Eccellenza l'avvocato Riccio Vincenzo, ministro delle poste e telegrafi, la Società telefonica di Zurigo, con sede in Bergamo costituita con atto 4 novembre 1882 registrato all'ufficio del registro di commercio di

Zurigo in data 12 maggio 1885, al vol. 76, foglio 26, n. 3216 ed omologato in Italia con decreto del tribunale civile di Ferrara in data 22 maggio 1885, modificato nell'assemblea generale straordinaria del 10 luglio 1912, omologata dal Regio tribunale di Pavia il 17 settembre 1912, rappresentata dal signor conte cav. Uberto Cattaneo giusta verbale del Consiglio di amministrazione del 24 novembre 1914; la Ditta F. Mancini e C., con sede in Foggia, costituita con atto 13 febbraio 1907 a rogito notaio Albenzio Francesco, n. 3017 di repertorio, rappresentata dal signor Vincenzo Damiani giusta procura speciale in data 22 novembre 1914 e atti notaio V. Leone, n. 5954 di repertorio; la Società telefonica delle Puglie, con sede in Bari, costituita con atto del 12 agosto 1913 del notaio Montereale al rogito n. 2079-1297, rappresentata dal signor Giuseppe Zanchi giusta verbale della seduta del 21 novembre 1914; viene convenuto quanto segue:

Art. 1.

La Società telefonica di Zurigo, concessionaria delle reti telefoniche urbane di Bari, Barletta, Molfetta, in forza del decreto ministeriale n. 12111-7100 del 28 maggio 1913, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1913, registro 629, bilancio entrata foglio 273, rinuncia a favore dello Stato alla concessione telefonica delle tre reti suddette con tutti gli impianti ed il materiale in opere.

Art. 2.

Per effetto di tale rinuncia, nulla è dovuto dall'Amministrazione dello Stato alla Società telefonica di Zurigo.

L'Amministrazione dei telefoni dello Stato dovrà restituire alla Società telefonica di Zurigo, la cauzione di lire 6,600 effettuata a garanzia della concessione delle reti di Bari-Barletta e Molfetta e risultante dalla polizza definitiva di deposito cauzionale n. 1564, rilasciata dalla Regia Intendenza di finanza in Bergamo il 19 aprile 1913.

Art. 3.

L'Amministrazione dei telefoni dello Stato accorda alla Società telefonica delle Puglie la

concessione delle reti telefoniche di Bari-Barletta-Molfetta per una durata di anni 22 a decorrere dalla data in cui la presente convenzione diventa esecutiva.

Art. 4.

La concessione è accordata alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti sul servizio telefonico, e l'esercizio di essa è regolato dalle leggi e dai regolamenti stessi.

Art. 5.

La Società telefonica delle Puglie dovrà prestare, con le norme prescritte, la cauzione di lire 8,000 a garanzia della concessione delle reti di Bari, Barletta e Molfetta entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge che approva la presente convenzione.

Art. 6.

La Società telefonica delle Puglie prenderà possesso delle sopraindicate reti, garantendo in modo assoluto la continuità del servizio e del collegamento dei nuovi abbonati, rinnovando ed ampliando gli impianti rilevati, sia nelle centrali sia nelle reti, secondo le prescrizioni che saranno fissate dal Collegio dei periti di cui al successivo articolo 7 ed entro il termine di 18 mesi dalla data in cui la presente convenzione diventa esecutiva, allo scopo di mettere le reti e gli impianti in grado di rispondere per perfezione e potenzialità agli ultimi dettami della tecnica, alle esigenze del pubblico ed alle più attendibili previsioni.

Art. 7.

La Società telefonica delle Puglie pagherà allo Stato, appena rese definitive le perizie di tutte le reti, la somma che sarà per ciascuna di esse fissata da un Collegio di periti nominati dal Ministro delle poste e dei telegrafi. Le spese occorrenti per tale perizia sono a totale carico della Società delle Puglie.

È ammessa soltanto la facoltà, sia all'Amministrazione sia alla Società delle Puglie, di richiamare l'attenzione del Collegio peritale sulla opportunità di varianti alle prescrizioni tecniche da esso Collegio formulate, a seconda delle pe-

culiari esigenze locali. Il Collegio peritale dovrà pronunciarsi nel termine massimo di sei mesi dalla data del decreto di nomina. Lo Stato o la Società potranno presentare le loro osservazioni nel termine massimo di un mese dalla data di notifica della perizia. Il Collegio peritale dovrà pronunciarsi definitivamente ed inappellabilmente nel termine massimo di mesi due dal ricevimento delle osservazioni.

Art. 8.

Per le sopradette reti di Bari-Barletta-Molfetta, il canone del 10 per cento fissato dall'articolo 15, testo unico delle leggi telefoniche, n. 196, del 3 maggio 1903, viene elevato al 13 per cento sempre sul prodotto lordo.

Art. 9.

Per conciliare la continuazione del servizio con la esecuzione della perizia delle tre reti, si comprenderanno nella perizia stessa anche i nuovi collegamenti di abbonati che saranno effettuati dopo l'approvazione della presente convenzione e durante la esecuzione della perizia.

Precisato il numero dei collegamenti esistenti alla data della nuova concessione, la differenza assoluta in più per effetto degli abbonati sopravvenuti, moltiplicata per il costo medio del collegamento sarà detratta dall'ammontare del prezzo di perizia, a favore della nuova Società concessionaria.

Qualora poi eccezionalmente si verificasse durante la perizia una diminuzione di collegamenti in confronto del numero di quelli accertati alla data della presente convenzione, la Società dovrà corrispondere egualmente il valore della rete riferito al predetto numero di collegamenti, come risultante dai prescritti registri.

Art. 10.

In caso di mancato pagamento della somma come sopra determinata, si potrà con decreto ministeriale dichiarare la revoca della concessione, senza diritto di compenso alcuno alla Società; e lo Stato potrà rivalersi per gli eventuali danni sulla cauzione di lire 8,000 della Società medesima.

Art. 11.

La Società telefonica delle Puglie riconosce allo Stato la facoltà di addivenire al riscatto delle reti di Bari, Barletta e Molfetta, alle condizioni stabilite dall'art. 12 del testo unico delle leggi telefoniche 3 maggio 1903, n. 196.

Art. 12.

La concessione è accordata a tutto rischio del richiedente, e non implica alcun privilegio a suo vantaggio, riservandosi lo Stato la facoltà di accordare altre concessioni simili, e di esercitare esso stesso il servizio telefonico secondo reputerà opportuno ai sensi dell'art. 11 del testo unico predetto.

Lo Stato non assume alcuna responsabilità per la costruzione e manutenzione dell'impianto e per l'esercizio della concessione.

Le indennità per gli appoggi e servità e per qualsiasi altro motivo sono a totale carico della Società.

Art. 13.

Senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione dei telefoni dello Stato, la Società non può concedere l'uso dei propri sostegni, pali, mensole, cavalletti, ecc., nè dei propri cavi aerei e sotterranei per conduttori estranei alla concessione, nè può valersi dei cavi e sostegni altrui per i propri conduttori.

Art. 14.

Le linee e gli apparecchi dei posti pubblici e degli abbonati debbono essere adatti anche per la corrispondenza a grande distanza; in generale in tutti gli impianti il concessionario deve adottare gli stessi criteri dell'Amministrazione dei telefoni dello Stato, sia nei riguardi del materiale e nel sistema di costruzione, sia in quelli del sistema di protezione, rispetto alle condutture elettriche, sia nei riguardi della preferenza da accordarsi negli acquisti all'industria nazionale.

Art. 15.

La concessione è fatta esclusivamente alla Società telefonica delle Puglie. Per la validità di qualsiasi convenzione che il concessionario

intendesse stipulare per l'affitto, la fusione e la cessione totale o parziale della concessione, occorre la preventiva autorizzazione ministeriale.

Art. 16.

Il concessionario deve mantenere sempre in perfetto stato di funzionamento gli impianti accordati; provvedere in ogni tempo sia a quelle modificazioni nella disposizione degli impianti che si rendono necessarie ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi telefoniche, sia ad accogliere le nuove richieste di collegamento a termine dell'art. 16 del testo unico sopra citato, eseguendo in ogni caso, a perfetta regola d'arte, i relativi lavori.

L'Amministrazione dei telefoni dello Stato ha facoltà di procedere alla esecuzione d'ufficio dei lavori tutti di manutenzione, rinnovamento, ampliamento, sistemazione a spese del concessionario, qualora questi, regolarmente invitato, non vi provveda direttamente nel termine all'uopo assegnato.

Qualora nell'ultimo triennio della concessione, l'Amministrazione dei telefoni dello Stato ravvisasse la necessità di nuovi impianti o di ampliamenti degli impianti esistenti, pei quali si renda necessaria una spesa non proporzionata alla residua durata della concessione, l'Amministrazione stessa si riserva la facoltà di ordinare l'esecuzione dei relativi lavori.

Allo scadere della concessione viene determinato, mediante perizia, il valore dei lavori ordinati dall'Amministrazione e l'importo di tali lavori diminuito dai maggiori utili conseguiti per i nuovi impianti in confronto di quelli ottenuti in media nel triennio precedente alla esecuzione dei lavori suddetti, sarà rimborsato dallo Stato o dal nuovo concessionario.

Ove, per successivi provvedimenti legislativi si verifichi la rinnovazione della concessione, i maggiori lavori di cui innanzi non danno luogo ad alcun indennizzo, dovendosi essi in tal caso considerare eseguiti a tutte spese e carico del concessionario.

Art. 17.

La Società telefonica delle Puglie si obbliga a costruire entro 18 mesi dalla data in cui la presente convenzione diventerà esecutiva, i se-

guenti impianti nelle provincie di Bari, Lecce, Foggia, Potenza:

1. Linea interurbana Bari-Modugno-Bitetto-Grumo Appula-Altamura; e rete urbana di Modugno estesa a Bitritto; Bitetto estesa a San Nicandro; Grumo Appula estesa a Toritto e Binetto; Altamura estesa a Gravina;

2. Linea interurbana Bari-Capurso-Casamassima-Acquaviva delle Fonti-Gioia del Colle; e rete urbana di Casamassima estesa a San Michele; Acquaviva estesa a Cassano; Gioia del Colle estesa a Santeramo;

3. Rete urbana di Capurso estesa a Cellamare, Montrone, Canneto, Valenzano, Loseto, Triggiano; estensione della rete di Bari a Ceglie del Campo e Carbonara;

4. Linea interurbana Capurso-Rutigliano-Conversano-Castellana-Locorotondo-Martina Franca-Taranto; con diramazioni Martina Franca-Ceglie Messapica-Ostuni-Locorotondo-Fasano-Monopoli-Castellana-Noci e reti urbane di Rutigliano estesa a Noicattaro e Turi; Conversano-Castellana estesa a Putignano ed Albero Bello; Locorotondo estesa a Cisternino; Noci-Fasano-Martina Franca-Ceglie Messapica;

5. Estensione della rete di Molfetta a Giovinazzo;

6. Linea interurbana Canosa-Minervino-Spinazzola-Palazzo San Gervasio-Venosa-Melfi e reti urbane di Canosa, Minervino estesa a Montemilone; Spinazzola-Palazzo San Gervasio-Venosa-Melfi;

7. Linea interurbana Candela-Ascoli Satriano-Ortanova e reti urbane di Candela, Ascoli Satriano e Ortanova estesa a Stornara e Stornarella;

8. Linea interurbana Barletta-Trinitapoli e rete urbana di Trinitapoli estesa a San Ferdinando e Margherita di Savoia;

9. Linea interurbana San Severo-Apricena-San Nicandro Garganico-Cagnano-Varano-Vico del Gargano, con reti urbane di Apricena estesa a Lesina e Poggio Imperiale-San Nicandro Garganico; Cagnano-Varano estesa a Carpino; Vico del Gargano estesa a Ischitella-Rodi Pescici e Vieste;

10. Linea interurbana Foggia-Manfredonia-Monte Sant'Angelo e reti urbane di Manfredonia e Monte Sant'Angelo estese a San Giovanni Rotondo;

11. Linea interurbana Foggia-Troia, rete urbana in Troia estesa ai comuni di Alberona, Roseto, Biccari, Faeto, Celle San Vito, Castelluccio.

Art. 18.

È autorizzato il trapasso della concessione della rete urbana di Foggia, dalla ditta F. Mancini e C. alla Società telefonica delle Puglie, prorogando al 30 novembre 1931 la scadenza della concessione accordata per 18 anni con decreto del 1° dicembre 1906.

Art. 19.

Gli impianti, di cui all'art. 17, oltre che alle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16 della presente convenzione, s'intendono accordati alla Società telefonica delle Puglie, alle altre seguenti condizioni:

a) per ciascuna linea interurbana dovrà essere versata entro dieci giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge che approva la presente convenzione, la prescritta cauzione in lire 2,000 a garanzia dell'esercizio della concessione;

b) per ciascuna rete urbana dovrà essere versata la prescritta cauzione, entro lo stesso periodo di tempo, di lire 40 per ogni 1000 abitanti a garanzia dell'esercizio della concessione;

c) le tariffe per le conversazioni da scambiarsi sulle linee interurbane saranno fissate nella seguente misura per ogni tre minuti di comunicazione:

centesimi 30 per linee di lunghezza non eccedente i 30 km.;

centesimi 50 per linee di lunghezza eccedente i 30 km., ma non eccedente i 100 km.;

lire 1 per linee di lunghezza eccedente i 100 km.;

d) le tariffe di abbonamento alle reti telefoniche urbane entro il raggio di 3 km. dall'ufficio centrale o da un posto telefonico pubblico saranno stabilite nella seguente misura:

Categoria A (comune). — Industriali, commercianti, alberghi, pubblici esercizi e tutti quelli non compresi nelle altre categorie, annue lire 140.

Categoria B (privati). — Professionisti, annue lire 120.

Categoria C. — Opere pie legalmente riconosciute, giornali politici quotidiani del luogo, amministratori, redattori dei medesimi, corrispondenti ordinari dei giornali politici e quotidiani del luogo, amministratori, redattori dei medesimi, corrispondenti ordinari dei giornali politici quotidiani del di fuori, annue lire 100.

Categoria D. — Uffici governativi, comunali, provinciali, Camere di commercio, riduzione del 50 per cento sulla tariffa di categoria A.

Per distanze eccedenti i 3 km., e per ogni 200 metri o frazione di 200 metri aumento di lire 6 per le categorie A, B e C, e di lire 3 per la categoria D.

Derivazione esterna sino alla distanza di 500 metri dall'apparecchio principale, annue lire 60.

Per distanze eccedenti i 500 metri e per ogni 200 metri o frazione, aumento annuo di lire 6.

Gli uffici governativi, provinciali, comunali, Camere di commercio pagano la metà:

e) prima dell'attivazione al pubblico servizio delle linee e reti sopra indicate, queste dovranno essere collaudate a spese della Società delle Puglie da un funzionario dell'Amministrazione dei telefoni dello Stato. Il collaudo è inappellabile. Nel caso che il risultato delle operazioni di collaudo riuscisse, sia pure in parte, sfavorevole, la Società deve introdurre le modificazioni che saranno tenute necessarie;

f) per le località le quali possono già comunicare fra loro per mezzo di linee governative, le conversazioni continueranno ad effettuarsi per mezzo di queste ultime linee, rimanendo quelle della Società delle Puglie sussidiarie in caso di interruzione delle governative.

Art. 20.

La Società pagherà allo Stato il canone del dieci per cento delle quote dovute dagli abbonati in base alle tariffe approvate (art. 15 del testo unico) per tutte le reti, eccetto Bari, Barletta e Molfetta per le quali provvede l'art. 8 della presente convenzione, e pagherà il canone del venti per cento sul prodotto lordo delle linee telefoniche interurbane (art. 18 del testo unico).

Art. 21.

Qualora nel termine di diciotto mesi dalla data dell'approvazione della presente convenzione la Società telefonica delle Puglie non provvedesse alla effettiva attivazione del servizio telefonico, in tutto od in parte, nelle località indicate all'articolo 17, il Ministero provvederà con decreto ministeriale a dichiarare la revoca della concessione per gli impianti non eseguiti, senza diritto alcuno di compenso alla Società ed incamerando la relativa cauzione di cui all'art. 19 e nella misura non inferiore a lire 2000.

Art. 22.

La Società è obbligata ad assumere, a richiesta dell'Amministrazione dei telefoni dello Stato, l'esercizio degli uffici telefonici interurbani governativi in quei comuni nei quali coesistono o coesisteranno uffici telefonici del concessionario stesso, ed uffici telefonici interurbani governativi.

Per la gestione di questi ultimi viene corrisposto al concessionario un compenso fissato dalle norme vigenti.

Art. 23.

La Società si obbliga ad osservare in ogni tempo le disposizioni del regolamento, comprese le eventuali variazioni ed aggiunte che venissero apportate in seguito al regolamento stesso, riguardanti le derivazioni interne.

Art. 24.

Vanno a carico delle Società interessate le spese di bollo, di registro, di copia, ecc., della presente convenzione, la quale non sarà esecutiva se non dopo la promulgazione della legge che l'approva.

Il ministro delle poste e dei telegrafi

VINCENZO RICCIO.

Per la Società telefonica di Zurigo

L'amministratore: UBERTO CATTANEO.

Per la Ditta F. Mancini e C.

Il procuratore speciale: VINCENZO DAMIANI.

Per la Società telefonica delle Puglie

Il Presidente: GIUSEPPE ZANCHI.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Costruzione di edifici postali, telegrafici e telefonici ad Aquila e Chieti » (N. 172).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Costruzione di edifici postali, telegrafici e telefonici ad Aquila e Chieti ».

Prego il senatore, segretario, D'Ayala Valva di dar lettura del disegno di legge.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 172).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È autorizzata la costruzione di due edifici postali, telegrafici e telefonici, di cui uno ad Aquila e l'altro a Chieti, per una spesa complessiva di lire 850,000, da stanziare nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi e da ripartire in quattro esercizi, come segue:

Lire 240,000	nell'esercizio	1915-16
> 200,000	>	1916-17
> 210,000	>	1917-18
> 200,000	>	1918-19

(Approvato).

Art. 2.

Per l'esercizio finanziario 1915-16 è diminuito di lire 90,000 lo stanziamento del capitolo 83 del bilancio della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi « Mantenimento, restauro, adattamento ed ampliamento di locali e costruzione di casotti e padiglioni in muratura e con altri sistemi », ed è diminuito di lire 100,000 lo stanziamento del capitolo 135 del bilancio medesimo « Spese per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1° della legge 20 marzo 1913, n. 254, portante provvedimenti per la completa sistemazione della rete telefonica urbana esercitata dallo Stato ».

(Approvato).

Art. 3.

Sono dichiarate di pubblica utilità le espropriazioni che potessero occorrere per la esecuzione della presente legge, e le indennità dovute ai proprietari verranno valutate a norma delle disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885 per il risanamento della città di Napoli.

(Approvato).

Art. 4.

I contratti per l'acquisto delle aree, e degli stabili da espropriarsi saranno stesi su carta libera e registrati col diritto fisso di lire 1.25; ed all'approvazione di essi verrà provveduto con decreto ministeriale, sentito il parere dei locali uffici del Genio civile.

(Approvato).

Art. 5.

La somma di lire 50,000, deliberata dal comune di Chieti quale suo concorso nella spesa di espropriazione, sarà versata in Tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1915-16.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Aumenti degli stanziamenti da effettuare nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per le opere nelle provincie calabresi » (N. 218).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumenti degli stanziamenti da effettuare nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per le opere nelle provincie calabresi ».

Prego il senatore, segretario, D'AYALA Valva di dar lettura del disegno di legge.

D'AYALA VALVA, segretario, legge:
(V. Stampato N. 218).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le assegnazioni di spesa per opere pubbliche nelle provincie calabresi, indicate nella tab. A annessa alla legge 4 aprile 1912, n. 297, sono aumentate come appresso:

Esercizio finanziario 1914-15 . . .	L. 500,000
» 1915-16 . . .	» 1,500,000
» 1916-17 . . .	» 2,500,000
» 1917-18 . . .	» 3,000,000

(Approvato).

Art. 2.

L'assegnazione per un fondo di riserva, stabilita nella tabella A annessa alla legge suddetta, e variata con successive leggi, è diminuita di lire 1,500,000 per l'esercizio 1915-16.

(Approvato).

Art. 3.

Il ministro del tesoro provvederà con suo decreto ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per gli esercizi finanziari 1914-15 e 1915-16, le variazioni dipendenti dalla presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per provvedere allo ampliamento dei locali destinati agli uffici giudiziari di Palermo » (N. 209).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per provvedere all'ampliamento dei locali destinati agli uffici giudiziari di Palermo ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire quattrocentomila (lire 400,000) da iscriversi ad uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per provvedere ai lavori di ampliamento del palazzo demaniale Steri per uso degli uffici giudiziari nella città di Palermo.

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-15 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MARZO 1915

La somma di lire quattrocentomila (lire 400,000) sarà ripartita come segue:

nell'esercizio finanziario 1914-15	L.	150,000
»	»	1915-16
»	»	1916-17
	L.	<u>400,000</u>

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione sul disegno di legge: « Modificazioni agli articoli 158 e 172 del Codice di commercio » (N. 208).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il disegno di legge: « Modificazioni agli articoli 158 e 172 del Codice di commercio ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Torrigiani Filippo di darne lettura.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 208).

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Anche questo è uno dei progetti che viene all'ultima ora, e, contrariamente alle disposizioni del nostro regolamento, la relazione è stata distribuita oggi a mezzogiorno, mentre doveva essere presentata almeno 48 ore prima: quasi che avessimo il nemico alle porte, si precipita a questo modo. Io non posso approvare questo sistema di presentare le relazioni così tardi; non abbiamo il tempo di studiarle. Il regolamento c'è per qualche cosa e dev'essere osservato.

PRESIDENTE. Per soddisfare alla richiesta dell'onorevole Astengo, si può rimandare la discussione di questo disegno di legge a lunedì, se l'onorevole ministro ed il Senato consentono.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Sono agli ordini del Senato.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Invece di lunedì io proporrei che si tenesse seduta domani, poichè molti colleghi devono partire.

PRESIDENTE. Per domani è impossibile tenere seduta, a causa dei lavori relativi ai disegni di legge che devono ancora essere discussi e che la tipografia deve compiere.

Se si vuol continuare ora la discussione, io sono qui pronto.

SCILLAMÀ, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILLAMÀ, *relatore*. L'Ufficio centrale fa viva preghiera al Senato affinché questo disegno di legge, stante l'urgenza, vada in discussione oggi stesso.

Rettifico una accusa fatta dall'onorevole senatore Astengo, cioè che sia stata presentata oggi la relazione: invece fu presentata ieri e distribuita stamane. Vi è stato quindi tutto il tempo necessario per prenderne visione, molto più che si sapeva che questo progetto di legge doveva presto venire innanzi al Senato e poteva perciò prendersi in serio e maturo esame.

Quindi, a nome dell'intero Ufficio centrale, prego il Senato di compiacersi di procedere oggi alla discussione del presente disegno di legge, che si riassume del resto in pochi concetti.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Altro è presentare la relazione, altro è distribuirla: la distribuzione fu fatta oggi a mezzogiorno. Siamo quindi fuori del regolamento, ecco quello che io dico. Perciò insisto a che la discussione di questo progetto di legge sia rimandata a lunedì.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone che la discussione di questo progetto sia fatta oggi...

ASTENGO. Ma il Presidente aveva già proposto di rinviarla a lunedì.

PRESIDENTE. Non avevo difficoltà di rimandarla per accogliere il desiderio espresso dall'onor. Astengo; ma il Senato deve decidere.

ASTENGO. Insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo perciò ai voti la proposta dell'Ufficio centrale.

Chi vuole che la discussione di questo progetto si faccia ora, è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova la proposta dell'Ufficio centrale risulta approvata).

PRESIDENTE. È approvata la proposta dell'Ufficio centrale pel proseguimento immediato della discussione di questo disegno di legge.

Dichiaro perciò aperta la discussione generale e do facoltà di parlare all'onor. Astengo.

ASTENGO. Egregi colleghi. Subisco, mio malgrado, ma protestando, questa sopraffazione di voler discutere oggi questo progetto.

Io non mi dissimulo che questo disegno di legge portato così d'urgenza, quasi avessimo il nemico alle porte, passerà anche al Senato, come è passato alla Camera.

Il primo articolo io lo approvo; sul secondo ho i miei dubbi e credo bene, per la stessa serietà dei lavori parlamentari che si dica qualche cosa al riguardo. Non è giusto che il Senato approvi ciecamente tutto ciò che viene dall'altro ramo del Parlamento.

La legge che ci si propone sconvolge tutta l'organizzazione finanziaria del nostro Paese. È presentata e discussa in un momento eccezionale, in cui la fiducia del Governo reclamata per i più alti destini della Patria, trae con sé il voto favorevole anche per altri provvedimenti non benevisi al novanta per cento dei cittadini italiani e degli stessi membri delle due Camere.

Ora, mentre il Governo e il Paese si coalizzano per elevare il sentimento morale della Nazione, il Governo con l'abolizione del diritto di recesso, contenuto in questo disegno di legge, propone una legge violatrice della libertà dei cittadini.

È ben vero che in altre legislazioni il diritto di recesso non è sancito, ma è anche vero che ivi le società anonime sono altrimenti regolate e disposte, e le minoranze sono state in modo diverso garantite. Del resto questo non può costituire un motivo plausibile per mutare la nostra legislazione al riguardo. Anche l'Istituto del divorzio che esiste in altri paesi ed è accolto in altre legislazioni, non esiste da noi e non è accolto nelle leggi nostre, e l'onorevole presidente del Consiglio ai fautori dell'introduzione del divorzio in Italia oppose che l'anima, la tradizione del popolo, della famiglia e della legislazione italiana costituiscono un complesso di elementi che fanno assoluto contrasto all'ammissione del divorzio in Italia.

Orbene, tutta la tradizione legislativa dell'Istituto del recesso e le opinioni al riguardo dei più illustri giuristi, come Mancini, Finali, Vivante, danno ragione al mantenimento dell'Istituto stesso.

È bene che il Senato ricordi come si espresse al riguardo il Mancini:

« Le minoranze - scriveva il Mancini - hanno diritto alle sollecitudini dello Stato, perchè se lo Stato non vi provvede, non saranno certo le maggioranze a provvedervi. Quindi le minoranze debbono avere garanzie inderogabili, di cui lo Stato deve farsi supremo e vigile custode. La guerra alle minoranze deve quindi trovare la più viva resistenza nel legislatore.

« Quando si delibera dall'assemblea la fusione della società con un'altra si viene a mutare la sua individualizzazione, e prescrivendo un cambiamento dell'oggetto sociale, si viene a mutare lo scopo, ovvero con l'accettare la proposta di una reintegrazione o di un aumento di capitale sociale, si viene a disporre di ciò che i soci non hanno conferito in una società, e in questo caso ai dissenzienti deve essere riservato il diritto di recedere dalla società e conseguire il rimborso della loro quota in proporzione però dell'attivo sociale esistente. Se ciò non fosse e se chi concorre con una somma determinata ad una società avente un certo scopo potesse temere di vedersi da un voto dell'assemblea generale travolto in una società diversa o di veder mutare l'impresa cui volle concorrere, lo spirito di associazione correrebbe rischio di essere artificialmente soffocato ».

E l'onorevole Finali diceva « di non scuotere lo spirito di associazione con eccessivi sacrifici delle minoranze.

« Male si pensa, diceva l'onorevole Finali, di raggiungere il fine togliendo ogni sicurezza a coloro che partecipano a siffatte società, lasciandoli in balia delle maggioranze che talvolta si costituiscono artificialmente, mutando la destinazione dei capitali raccolti per una determinata impresa ».

Il Vivante, che è uno degli scrittori viventi più rinomati, considera il recesso « come un rimedio introdotto per ragione di diritto pubblico a difesa degli azionisti, come un diritto posto a fianco del diritto sconfinato concesso alla maggioranza e specialmente nelle assemblee di seconda convocazione a maggioranze esigue ».

Ho voluto leggere al Senato queste opinioni che mi sembrano molto savie e esaurienti.

La tradizione della coscienza dei portatori di azioni trae alla stessa conseguenza in quanto

sottoscrissero, acquistaronò sotto quella garanzia, con la certezza dell'andamento sociale ad essi assicurata; togliere totalmente il recesso senza altre provvidenze, è una violazione dei sacri diritti acquisiti, è una infrazione di ogni coscienza e di ogni tradizione.

Che si presenti adunque il progetto complesso di riforma, e allora, quando altri provvedimenti consoni e conformi siano stati dettati insieme, si potrà concepire anche la abolizione del diritto di recesso: ma abolire quest'unica e sola garanzia delle minoranze, senza modificare il resto, mi pare enorme.

Permettere in un anno eccezionale, come questo, per la vita della Nazione, in cui forse tra poco la maggior parte dei cittadini potrà essere per i servizi della Patria, tolta e distratta dalle cure dei propri interessi, che la maggioranza raggiunta talvolta con una sola azione, possa disporre a suo libito delle sostanze altrui, è ledere il diritto più sacrosanto contenuto nella legislazione commerciale, è favorire le speculazioni e le manovre più o meno scrupolose di coloro che muovono le fila della società.

Con questa legge, si dice, si vuole permettere agli istituti che da soli non possono vivere, di fondersi con altri congeneri per formare un ente unico che possa resistere nelle condizioni attuali, evitando concorrenze ed altro. Ma per tendere a questo scopo non vi è bisogno di abolire il diritto di recesso, perchè se tali provvedimenti si presentassero davvero utili, anche le minoranze li riconosceranno utili e li seguiranno.

Che se questi provvedimenti si riterranno da alcuni contrari ai propri interessi, questi non potranno domandare col recesso che è il rimborso delle proprie azioni in base all'ultimo bilancio.

Orbene, o questo bilancio era reale, ed allora nessun gravame rappresenta per la Società il rimborso; o questo bilancio era falso, ed allora non è giusto che si dia mano con una legge a coprire errori o reati altrui, permettendo ad amministratori che hanno assorbito a danno degli azionisti centinaia di migliaia di lire, di uscire immuni ed impuniti da situazioni da loro create, lasciando loro libero agio di sopraffare qualsiasi importante minoranza, travolgendo e sconvolgendo le Società con nuove combinazioni.

Si dice da alcuni che questo provvedimento tenda, in caso di fusioni, a impedire che il capitale straniero investito nelle nostre industrie, domandi il recesso ed esuli; e questa è la ragione principale.

Ma bisogna tener presente che gli Istituti di credito, di cui si parla sul mercato e dei quali si vuole con questo progetto favorire la fusione, non sono al momento che due e forse anche un terzo di cui sono in corso trattative, ed in totale questi tre Istituti non rappresentano che duecento milioni di capitale su cinque o sei miliardi e più di azioni sottoscritte dalle millecinquecento Società anonime italiane.

È serio che per favorire la maggioranza di questi tre Istituti - che sono nello stesso rapporto della mosca con l'elefante, in confronto del capitale azionario delle Società italiane - si voglia in un momento come questo abolire l'unico principio di libertà esistente nel nostro Codice di commercio, violando gli interessi delle minoranze che sono sempre quelle che hanno effettivamente pagato le azioni, e quelle che ne sentono maggiormente le perdite?

Si dice: ma la fusione dovrà avvenire tra Istituti della stessa specie; e quindi non è mutata la destinazione del capitale.

Vi sono, per esempio, tanti sarti; alcuni prosperano ed altri falliscono, il che significa che la buona riuscita della speculazione non dipenda dalla natura di essa, ma principalmente dal dove, dal come e da chi è esercitata.

Un indirizzo sbagliato può far precipitare una Ditta che eserciti la stessa industria, mentre un'altra mantenendosi in più stretti confini può raggiungere guadagni effettivi e reali.

Quindi l'azionista che ha sottoscritto le azioni di un Istituto perchè questo doveva operare in un determinato ambiente, con determinate cautele, in proporzioni limitate, non ha il dovere di lasciarsi domani trascinare oltremare, in Turchia, in Egitto, nel Benadir e altrove.

Se questa legge, come dicono alcuni, farà sì che il capitale straniero resti legato alle industrie italiane, d'altra parte allontanerà il capitale italiano già dubbioso a parteciparvi.

Vorrei sapere in seguito a questa legge chi sottoscriverà ancora azioni per nuove società.

Non basta: la depressione del valore sul mercato si accentuerà, perchè chi avrà capitali investiti in società per azioni, cercherà quanto

prima di disfarsene per non essere travolto suo malgrado chissà dove, dalla violenza brutale, interessata, e non sempre onestamente bene intesa dai conduttori delle maggioranze.

Questo ho voluto dire perchè in quest'Assemblea, sorga almeno una voce in difesa delle minoranze. E spero che il tempo mi darà ragione.

PONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTI. Sono sicuro d'interpretare il pensiero di quanti partecipano alla collaborazione economica nazionale, ringraziando vivamente il Governo per la presentazione di questo disegno di legge, da lungo tempo invocato.

Confesso per altro, che, contrariamente e quasi a doppio titolo, a quanto ha detto l'onorevole Astengo, avrei di gran lunga preferito il disegno formulato dalla Commissione parlamentare. E per vero, le attuali proposte sembrano intese al fine di dare soddisfacimento alle sole esigenze, eccezionali e transitorie, connesse con l'attuale stato di guerra, mentre di fatto, codeste esigenze preesistevano allo stato di guerra, come attesta la lunga crisi attraversata da moltissime industrie italiane in questi ultimi anni, ed è a ritenersi che si manifesteranno anche per l'avvenire, oltre la fine della guerra e ad ogni modo oltre il 1915.

Si tratta di una grave crisi economica, che è comune a tutti gli Stati d'Europa, e che anzi è stata forse una delle principali cause efficienti della conflagrazione internazionale. Si tratta, dirò così, di una crisi economica di sviluppo; indubbiamente larga di buone promesse per un avvenire remoto, ma della quale tuttavia hanno sofferto e soffrono tutti quanti i paesi d'Europa, se non del mondo, già retti a regime doganale protettivo, in cospetto segnatamente ai forti eccessi di produzione, i quali tendono a menomare, a deprimere i prezzi sui mercati interni, e non possono trovare conveniente sfogo, sovente per immatura preparazione, sui mercati esteri e coloniali.

Di qui, massime per l'Italia nostra, che non ha ancora la robustezza economica di altri paesi, le gravi perdite subite, il grave disagio sofferto da molte società industriali e commerciali, nonchè, per naturale ripercussione, da molti istituti di credito e da una gran parte della classe lavoratrice.

Onde per molte Società anonime, la necessità impellente di reintegrare le perdite avvenute, e di far fronte con ulteriori e costosi perfezionamenti tecnici alle più raffinate esigenze dei mercati esotici; onde la necessità di rimuovere in via definitiva gli ostacoli opposti non solamente alla emissione di obbligazioni, ma agli incrementi di capitale sotto qualsivoglia forma, non esclusa quella virtuale che si esplica, spesso con intenti tecnici, mediante la fusione di diverse aziende. E ciò inquantochè gli incrementi di capitale che in passato, perdurando la efficienza della protezione doganale, potevano avere un carattere puramente facoltativo, oggi, di fronte alla mutata situazione, vengono a costituire una condizione indispensabile di restaurazione, di esistenza, di sviluppo di molte società; mentre da un altro canto gli ostacoli opposti a questa trasformazione, massimamente l'esercizio del diritto di recesso, che un tempo costituivano una valida e giusta tutela per le minoranze contro le possibili sopraffazioni delle maggioranze, per una ovvia e naturale inversione di termini, sono venuti a costituire un facile strumento di oppressione e di ostruzionismo, a non dir peggio, per le minoranze, in danno delle maggioranze, ed in danno del patrimonio comune.

Orbene, le necessità, a cui ho fatto cenno, e che in tutti gli altri paesi hanno trovato pieno soddisfacimento, esistono oggi come esistevano fra noi già da parecchi anni; nè mancheranno di persistere anche in avvenire, se è pur presumibile che le cause, onde sono determinate, non potranno essere rimosse se non gradualmente, ed in un congruo lasso di tempo.

Perciò, contrariamente, ripeto, ai voti manifestati dall'onorevole Astengo, io mi permetto di pregare il Governo a voler dare affidamento al Senato che su questo argomento si tornerà, per ulteriori provvidenze, già d'altronde promesse, prima anche della fine dell'anno.

Io ho piena fiducia che un più maturo esame di questo tema, e l'esperienza dei cinque o sei mesi che ci stanno dinanzi, varranno a giustificare la causa, della quale, nell'interesse dell'economia nazionale, mi sono reso modesto, ma convinto patrocinatore. (*Approvazioni*).

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. I due notevoli discorsi, che il Senato ha or ora intesi, sono in certo senso la dimostrazione della giusta via di mezzo, che il disegno di legge attuale rappresenta tra due tendenze estreme, le quali sono state manifestate dai due precedenti oratori.

E appunto l'invocazione eloquente fatta dal senatore Ponti per una revisione sostanziale e permanente della gravissima materia (invocazione, che, lo dico subito, il mio animo pienamente accoglie), costituisce la miglior difesa del disegno di legge contro l'accusa e la censura, che animò tutto il discorso dell'onorevole senatore Astengo: e cioè che qui si sia venuti come di straforo - non dirò la brutta parola: di sorpresa - a innovare, anzi a sconvolgere elementi essenziali del nostro organismo giuridico finanziario, che alle Società anonime si attiene.

Nulla di tutto ciò, onorevole Astengo. Benchè - come ho or ora dichiarato - io propenda alla tendenza conforme alle idee esposte dal senatore Ponti, ciò malgrado mi sono meditatamente astenuto da una riforma organica e permanente, ispirandomi precisamente a quell'ordine di considerazioni formali e pregiudiziali, ch'ella enunciava: e, cioè, che non fosse opportuno in materia così delicata come i codici ed in un argomento così arduo, difficile e controverso come quella delle Società di commercio, non fosse - dico - opportuno procedere ad una riforma, la quale, sebbene rispondesse al mio sentimento e fosse anche conforme - mi permetta, onor. Astengo, di esprimere una opinione contraria alla sua - alla tendenza più generale degli scrittori della materia, ciò malgrado mancasse di quella elaborazione e soprattutto di quella serenità, di cui è bisogno per trattare una simile materia.

Dunque, onor. Astengo, il Governo non ha voluto innovare, modificare *funditus* nulla; non ha inteso sconvolgere nulla, almeno per quanto riguarda l'articolo 1°, che ha carattere permanente e che ella ha dichiarato di pienamente approvare, perchè esso non ha altro contenuto che d'interpretazione autentica di disposizioni vigenti.

Per ciò che riguarda l'articolo 2, che tocca il diritto di recesso, dichiaro esplicitamente (e ciò, per altro, naturalmente appare dalla

stessa portata del disegno di legge) che qui ci troviamo di fronte ad un provvedimento eccezionale.

La riforma organica e permanente, che il senatore Ponti invoca, dovrà venire. Se il termine indicato nell'articolo possa, in relazione agli eccezionali momenti che attraversiamo, apparir troppo breve, potrà anche essere prolungato. Ma il disegno di legge, qual è, ha carattere puramente - se mi si permette l'espressione - di provvedimento contingibile e di urgenza. E se così è, bisogna limitarsi a esaminare se esso corrisponda alla sua finalità, e non già esaminare, invece, il diritto di recesso in sè. Peraltro, se questo io volessi fare, potrei parecchie cose contrapporre a quelle che l'onorevole senatore Astengo ha dette. Ma mi limiterò a dire semplicemente che il recesso costituisce un diritto eminentemente singolare: un diritto, trovato e affermato da noi Italiani, fin dal 1882. Or in questo lungo volgere di tempo, pur avendo altri Stati riformato con assidua cura l'istituzione ed il funzionamento delle Società anonime e pur avendo tenuto presente questo istituto italiano del recesso, esso nondimeno è stato respinto con una unanimità, che per noi potrebbe rappresentare - se mi si consente la frase - il contrapposto dolente alla soddisfazione di aver trovato un istituto, che prima non esisteva.

Ora, se Stati di noi tanto più progrediti in questo campo, come l'Inghilterra, la Germania, la Francia, come il Belgio, la Svizzera, ecc., nel rivedere le istituzioni che regolano le Società anonime, hanno avuto innanzi a loro il modello italiano del recesso e, ripeto, unanimemente lo hanno respinto, ciò dovrebbe renderci molto guardinghi e non farci abbandonare, mi si permetta la parola, a una specie di nazionalismo giuridico, rivelandoci come l'istituto debba avere i suoi punti deboli: e creda pure, onorevole Astengo, esso ne ha. Ma, ripeto, ad ogni modo qui non si è voluto innovare: è sotto un altro punto di vista - come ho già avvertito - che questo disegno di legge va considerato e giustificato.

Non si tratta di dire se il recesso sia una bella cosa, come pensa l'onorevole Astengo, o invece una cosa pessima, come altri affermano, fino ad arrivare alla dura espressione che il diritto di recesso non sia che una organizza-

zione di ricatto. Lasciamo stare, qui dobbiamo esaminare solo questo: il momento, che si attraversa, giustifica questa sospensione? Vediamo. Il contenuto del diritto di recesso rappresenta una facoltà di opzione: cioè, scegliere in un dato caso tra il permanere nella Società o richiedere la liquidazione della propria quota. Donde, un'altra conseguenza ovvia: che la utilità o meno del recesso, dal punto di vista individuale di queste minoranze, per le quali così fervidamente ha parlato l'onorevole Astengo, dipende dalla valutazione della quota, che dovrà appunto soddisfare il diritto di esse minoranze. (*Approvazioni*).

Quando abbiamo detto recesso, non abbiamo detto nulla, finchè non abbiamo nel tempo stesso garantito alle minoranze una valutazione di quota corrispondente ai propri interessi legittimi, alle proprie giuste ragioni. Ora come si valuta la quota?

Sull'ultimo bilancio: quindi, allorchè noi consentiamo l'esercizio del diritto di recesso, presupponiamo l'esame di un bilancio. Basta annunciare questa proposizione di fronte ad uomini del senno, dell'esperienza, dell'intelligenza di quelli che siedono in quest'Aula, per comprendere come noi abbiamo detto qualche cosa di assolutamente incompatibile con l'ora, che si attraversa. Bilancio? Quale? Di qual momento?

Quale sarà l'epoca, il periodo, in cui si dovrà valutare la quota sociale? L'attuale? Ma in questo modo noi daremo la stura ad una serie indefinibile di liti, lo creda, onor. Astengo. In questo momento, il recesso non è, per le minoranze, che una possibilità di litigare. Ora noi tutti professiamo certamente un grande culto verso la giustizia; ma nessuno di noi vorrà alimentare più o meno artificiosamente, il bacillo della lite; nè credo che si faccia una grande concessione, quando altro non si concede se non la possibilità di avviare una lite, ed una lite in questo momento.

Ma non basta. Il bilancio, questo x , questa incognita, per ciò che riguarda il periodo cui riferiscesi dovrà essere discusso; ma discusso con quali criteri di valutazione, in un momento di borse chiuse e di moratoria? Chi dice società anonima, dice portafoglio, dice titoli; ebbene, in questo momento, come si farà a valutare il portafoglio e i titoli?

ASTENGO. Riportandosi al 30 giugno.

ORLANDO. Forse sarebbe stato meglio che Ella non avesse enunciato questa data, giacchè essa costituisce il migliore degli argomenti contro la sua tesi, onor. Astengo.

Da suo leale avversario, in questo terreno, io non ho voluto affatto indicare la data del 30 giugno, perchè questa sarebbe stata la condanna più manifesta del diritto di recesso; e invero esso sarebbe apparso quale una vera sopraffazione della minoranza sulla maggioranza, quando si fosse preteso di valutare le attività sociali in rapporto al periodo in cui non ancora erasi scatenata questa bufera, che non ha precedenti nella storia dei popoli. (*Benissimo*).

Ma non basta. L'esercizio del diritto di recesso significa, tradotto in espressione economica, liquidazione parziale del capitale in relazione a tutte le quote della minoranza.

Lasciamo da parte la questione del capitale straniero: restiamo in Paese, parliamo del capitale nazionale. Orbene, in un momento (e torno a dirlo), in cui le Borse sono chiuse, in cui la realizzazione dei titoli è resa difficilissima, in cui la depressione dei commerci e più ancora quella degli spiriti rendono direi quasi impossibile la valutazione precisa di un titolo e specialmente la traduzione di esso in danaro contante, se in questo momento noi daremo alle minoranze la possibilità di avere, in cambio del segno rappresentativo chiamato *azione*, danaro contante, avremo dato (e questo è davvero l'argomento decisivo a favore della legge) un vantaggio, il quale certo non era nelle previsioni del legislatore, quando concedeva il diritto al recesso. Quando il legislatore consentiva questo diritto, si poneva dal punto di vista di una possibile sopraffazione della maggioranza sulla minoranza; ma indubbiamente non poteva aver di mira che attraverso il recesso si fosse potuto verificare una sopraffazione della minoranza sulla maggioranza, una speculazione della minoranza. E questo avverrebbe sicuramente nel momento attuale, in cui imperversa l'uragano economico. Io ben so, onor. Astengo, che non tutto quello che si fa nelle società anonime è bene, io non escludo la possibilità che delle maggioranze possano sopraffare o ingannare delle minoranze; ma sono pur certo che non è questa l'ora propizia ai trucchi che urtano la nostra coscienza: è

questa, invece, l'ora del pericolo, è l'ora nella quale si ha da pensare a ben altro che a speculare sulle quote della minoranza. Ora, se in questo momento c'è, da una parte, una maggioranza, che cerca di correre al riparo e di salvare il patrimonio sociale, in cui in fin dei conti essa è ben rappresentata; e se, d'altra parte, c'è una minoranza, la quale faccia il tentativo di prendere la propria quota in danaro e di egoisticamente allontanarsi e mettersi al sicuro da ogni alea, verso quale delle due parti dovremmo noi propendere? Se il tutelare l'interesse di una minoranza egoistica sia il trionfo della moralità e della utilità pubblica, nell'alto e più giusto senso della parola, giudichi il Senato.

Questo è tutto il contenuto della legge nostra e che pienamente la giustifica.

Ma dice l'onor. Astengo: Noi qui abbiamo la violazione di un diritto quesito individuale.

Non per l'ora tarda, perchè la bontà del Senato ed il suo spirito di abnegazione mi consentirebbero e mi onorerebbero della sua attenzione anche per un'altra ora, ma perchè non serve allo scopo della mia dimostrazione, non è il caso di ricercare se il recesso, prima che si verifichi la condizione perchè possa essere esercitato, costituisca un diritto quesito nel senso tecnico-giuridico della espressione. Io ritengo che non sia un diritto quesito. Ma, ad ogni modo, se pure diritto può qualificarsi, nessuno mi negherà che è un diritto che ha carattere pubblicistico; è un diritto che il legislatore concede al di là, al di fuori e al disopra delle convenzioni private; è un diritto che il legislatore concede per apprezzabili motivi d'ordine pubblico. Ma per quelle stesse ragioni d'ordine pubblico, per cui il legislatore ha concesso questo diritto, lo può togliere; e io domando al senatore Astengo, così profondo negli studi giuridici, se il giorno in cui dovessimo procedere alla revisione integrale delle società anonime, a quella riforma fondamentale che egli stesso desidera, che l'onorevole Ponti invoca e che invoco del resto anch'io — come ho già dichiarato alla Camera, accettando un ordine del giorno in questo senso — domando al senatore Astengo se in quel giorno, qualora il Parlamento ritenga che nella nuova forma di ordinamento delle società anonime il recesso non abbia a trovar luogo (e l'onor. Astengo lo ha implicitamente ammesso, quando

ha detto che se si toglie il diritto al recesso, si deve dare alla minoranza un'altra forma di difesa) domando — dicevo — se allora il Parlamento debba rinunciare alla sua facoltà riformatrice, fermarsi di fronte al diritto quesito e fare una riforma delle società anonime, nella quale si stabilisca, con un articolo transitorio, che le disposizioni non si applichino a tutte le parecchie migliaia di società anonime, che per ora esistono in Italia. E, infatti, quelle disposizioni non potrebbero applicarsi, perchè non potremmo togliere il diritto quesito della minoranza al recesso; e non potendo toglierlo, non potremmo fare altre riforme, che si collegherebbero con questo diritto: una specie di circolo vizioso, come si vede. Ora basta enunciar ciò per dimostrare, nella più manifesta e tangibile maniera, come il Parlamento non possa arrestarsi quando si tratta di toccare il diritto di recesso, sotto il punto di vista del diritto quesito.

Ma, ad ogni modo, sia pure diritto, e diritto quesito: mi pare che, affermando questo, io faccia la più larga concessione possibile. Ebbene, allora per salvare questo diritto, non avrete che da respingere il progetto di legge; ma il respingerlo ha un significato ben più alto e importante di quel che non appaia: giacchè, così facendo, voi verreste a ritenere e ad affermare che il momento che il Paese attraversa è affatto normale e che i pericoli, che sono sospesi sulla vita economica della nazione, sono del tutto immaginari. Nel qual caso, il mio dispiacere di veder respinta la legge sarà largamente compensato dalla constatazione di quest'onda di lieto ottimismo di cui è pervaso il più alto corpo rappresentativo dello Stato; la legge sarà respinta, ma io avrò il conforto che il Senato ha riconosciuto che tutto procede nel miglior modo nel migliore dei mondi possibili. Ma se, invece, ritenete che il momento sia ben grave, irto di difficoltà di ogni genere, la vostra decisione sarà certo ben altra.

E, anche dato e non concesso che ci trovassimo di fronte ad un diritto quesito, non questo senza dubbio potrebbe arrestare o mutare la vostra decisione. E, invero, già da sette od otto mesi, che altro noi facciamo se non andar contro a diritti quesiti, appunto per salvaguardare nel miglior modo gl'interessi generali e supremi del Paese? (*Approvazioni*). Noi abbiamo intaccato il diritto quesito dei soldati di seconda ca-

tegoria ad essere congedati dopo sei mesi; e, malgrado codesto diritto, li teniamo tuttora sotto le armi. Abbiamo fatto venir meno il diritto quesito, che, pur non essendo scritto nel libro dei diritti dell' uomo, tuttavia fa parte di qualche cosa ch'era nella nostra stessa essenza, di mangiare quel pane più o meno bianco, che desideravamo. C'è stata la moratoria; nè contro di essa il senatore Astengo ha protestato. E che cosa è la moratoria, se non la lesione del diritto quesito, non degli azionisti, ma assai spesso di modeste e umili persone, che avevano depositato le loro somme, con la sicurezza di averle restituite quando loro occorressero? Ed ora, invece, è venuto lo Stato e loro ha detto: questo vostro diritto non intendo rispettarlo, giacchè questo esigono ragioni di ordine superiore, che s'impongono a tutti gl'interessi o diritti particolari e individuali. Ebbene dovrebbe esser proprio dinanzi al diritto quesito (se pur diritto quesito vi è, chè io torno a negarlo) di capitalisti, giacchè anche le minoranze delle Società anonime sono formate di capitalisti, che noi dovremmo ripiegare e assolutamente astenerci dal toccarlo? Sinceramente, io credo che qualora questo provvedimento del Governo lo si consideri come va considerato, ossia come facente parte di tutti quei provvedimenti eccezionali che l'ora attuale impone, io credo ch'esso pure otterrà il consenso e l'approvazione del Senato. Il quale sarà d'accordo col Governo e vorrà confortarlo del suo valido ausilio, tenendo conto com'esso abbia assunto anche quest'altra responsabilità, certamente difficile e ardua come tutte le responsabilità che in questo momento si assumono: la responsabilità di non cimentare la economia nazionale in un'ora di tanta gravità pel Paese. (*Vivissimi, prolungati applausi; molte congratulazioni*).

SCILLAMÀ, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILLAMÀ, *relatore*. Avevo chiesto la parola per adempiere al mandato conferitomi dall'Ufficio centrale, di sostenere il disegno di legge, che ora è all'esame del Senato, ma dopo il magistrale, elegante ed esauriente discorso del proponente ministro Guardasigilli, io non credo, a nome anche dello stesso Ufficio centrale, di aggiungere parola, perchè la mia parola tenderebbe a scolorire l'impressione fortissima che il suo discorso invece ha lasciato

nell'alta Assemblea. Quindi, a nome del detto Ufficio, mi associo completamente alle considerazioni dottissime svolte così bellamente e con tanta efficacia dall'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Soltanto dirò, che l'obbiezione sollevata dall'onor. Astengo, il quale è stato il solo che abbia parlato contro il disegno di legge, si accentra unicamente sul secondo articolo, mentre per tutte le altre questioni che involge l'art. 1, nulla si è potuto obiettare. Si tratta dunque soltanto della questione del diritto del recesso, il quale non viene già abolito, come ha detto inesattamente l'onor. Astengo, ritenendo ora come cosa fatta, ciò che potrebbe avverarsi in seguito ad una riforma completa del Codice di commercio. Tale diritto non è soppresso, soltanto rimane sospeso per un breve periodo di tempo durante il grave momento, che attraversano il commercio e l'industria del nostro paese.

Ha detto l'onor. Astengo che questo è un periodo eccezionale; ora è appunto cotesta la ragione che giustifica il presente disegno di legge. Conseguentemente, io non ho altro da aggiungere, senonchè di affermare ancora una volta, la necessità e la urgenza di questa disposizione, che viene in un'ora così critica a rinsaldare la compagine degli enti sociali, che si trovano in una situazione molto perigliosa e compromettente.

Perciò io prego a nome dell'Ufficio centrale, il Senato di dare voto favorevole a questo progetto di legge, facendo così un'opera veramente patriottica reclamata dal momento storico che il Paese attraversa. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Alle disposizioni dell'art. 172, 1° e 2° comma, del Codice di commercio sono sostituite le seguenti:

172. - L'emissione di obbligazioni, ancorchè preveduta nell'atto costitutivo o nello statuto, non può aver luogo senza una deliberazione dell'assemblea generale, presa con la maggio-

ranza stabilita dallo statuto o, in difetto di disposizioni dello statuto, con quella richiesta nella prima parte dell'art. 158.

Se l'assemblea in prima convocazione non può validamente deliberare per mancanza di numero, nell'assemblea di seconda convocazione, in difetto di disposizioni dello statuto, è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale intervenuto e almeno il quarto del capitale sociale. La seconda assemblea deve aver luogo con l'intervallo non minore di venti giorni dalla prima convocazione, e il relativo avviso deve essere pubblicato almeno quindici giorni innanzi.

La deliberazione dell'assemblea, corredata, quando l'emissione si fa per mezzo di pubblica sottoscrizione, dal progetto di manifesto indicato nell'articolo seguente, deve essere depositata nella cancelleria del tribunale per i provvedimenti prescritti dall'art. 91.

(Approvato).

Art. 2.

Qualora le società per azioni deliberino, durante l'anno 1915, la fusione con altre società o l'aumento del capitale sociale, mediante l'emissione di azioni anche privilegiate, a norma dei nn. 3 e 5 dell'art. 158 Codice di commercio, ai soci dissenzienti non compete il diritto di recesso.

Il diritto di recesso è, tuttavia, ammesso in caso di fusione, quando la fusione medesima importi cambiamento dell'oggetto della società.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle società cooperative.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto.

Votazione per la nomina di due commissari di vigilanza al Fondo per l'emigrazione:

Senatori votanti 107
Maggioranza 54

Il senatore Reynaudi ebbe voti 98
» Santini » 64
» Torlonia » 35

Voti nulli o dispersi 5

Schede bianche 3

Eletti i senatori Reynaudi e Santini.

Votazione per la nomina di un commissario di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto:

Senatori votanti 111
Maggioranza 56

Il senatore Tami ebbe voti 50

» Fill Astolfone » 38
» De Cesare » 2
» Chimirri » 1
» Torrigiani Luigi » 1
» Malvezzi » 1

Schede bianche 18

Ballottaggio fra i senatori Tami e Fili Astolfone.

Votazione sui seguenti disegni di legge:

Sulle ferie giudiziarie:

Senatori votanti 114
Favorevoli 95
Contrari 19

Il Senato approva.

Nomina dei laureati in medicina e chirurgia ascritti alla 1ª, 2ª e 3ª categoria ad ufficiali medici di complemento nei gradi di sottotenente, tenente e capitano:

Senatori votanti 114
Favorevoli 108
Contrari 6

Il Senato approva.

Modificazioni ed aggiunte alla legge n. 305 dell'8 luglio 1906 relativa ai farmacisti militari di complemento:

Senatori votanti 114
Favorevoli 106
Contrari 8

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-15 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MARZO 1915

Provvedimenti a favore dell'opera nazionale Emanuele Filiberto di Savoia per soccorso agli orfani dei militari morti nella campagna di Libia:

Senatori votanti	114
Favorevoli	106
Contrari	8

Il Senato approva.

Disposizioni transitorie per l'applicazione della legge 2 luglio 1911, n. 632, che riordina il personale dei disegnatori della Regia marina:

Senatori votanti	114
Favorevoli	102
Contrari	12

Il Senato approva.

Autorizzazione all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni a fare prestiti per case popolari:

Senatori votanti	114
Favorevoli	102
Contrari	12

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1915-16:

Senatori votanti	114
Favorevoli	102
Contrari	5

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, finanze, affari esteri, poste e telegrafi, e approvazione di eccedenze d'impegni sul rendiconto generale del bilancio di previsione e su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa degli Economati generali dei Benefici vacanti per gli esercizi finanziari 1913-14 e 1914-15 (nn. 196, 197, 202, 205, 206, 174, 207, 199, 176).

Senatori votanti	114
Favorevoli	104
Contrari	10

Il Senato approva.

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. La prossima seduta avrà luogo lunedì. Se non si fanno osservazioni in contrario, mi terrò autorizzato a ricevere in questo frattempo le relazioni sui disegni di legge che potranno essere pronte, e a modificare, conseguentemente l'ordine del giorno.

(Il Senato consente).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 15:

I. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (*Documento N. CXVIII [Ronco]*).

II. Votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto.

III. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni all'avanzamento degli ufficiali della Regia marina (190);

Conversione in legge dei Regi decreti 4 agosto 1914, n. 770; 22 agosto 1914, n. 927; 4 ottobre 1914, n. 1103 e 22 ottobre 1914, n. 1182, che autorizzano le Amministrazioni della guerra e della marina a derogare temporaneamente a norme della legge di contabilità generale dello Stato, e conversione in legge dei Regi decreti 1° novembre 1914, n. 1205 e 1° novembre 1914, n. 1206, che stabiliscono speciali indennità per gli ufficiali del Regio esercito (191);

Conversione in legge del Regio decreto 24 gennaio 1915, n. 42, che autorizza le Amministrazioni della guerra e della marina a derogare temporaneamente a norma della legge di contabilità generale dello Stato, e conversione in legge dei Regi decreti 3 gennaio 1915, nn. 1 e 2 e 7 febbraio 1915, n. 112, relativi alla concessione di speciali indennità ai militari del Regio Esercito (192);

Riscatto della ferrovia Pinerolo-Torre Pellice (N. 219);

Conversione in legge di decreti Reali emanati in conseguenza del terremoto del 13 gennaio 1915 (203);

Esecuzione di opere di navigazione interna e proroga dei termini di cui agli articoli 3 e 79 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959 (217);

Opere stradali nella Maremma Toscana (214);

Sistemazione del servizio telefonico nelle Puglie (N. 170);

Costruzione di edifici postali, telegrafici e telefonici ad Aquila e Chieti (N. 172);

Aumenti degli stanziamenti da effettuare nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per le opere nelle provincie calabresi (N. 218);

Autorizzazione di spesa per provvedere all'ampliamento dei locali destinati agli uffici giudiziari di Palermo (N. 209);

Modificazioni agli articoli 158 e 172 del Codice di commercio (N. 208).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia della Somalia italiana, per per l'esercizio finanziario 1914-15 (N. 211);

Aumento di lire un milione al contributo ordinario dello Stato nelle spese per la Somalia Italiana per l'esercizio finanziario 1914-15 ed

assegnazione straordinaria di lire 270,000 a carico dell'esercizio stesso per il definitivo assetto delle nuove occupazioni in quella Colonia (Numero 212);

Provvedimenti per la sistemazione economico-finanziaria dell'Eritrea (N. 169);

Reintegrazione dell'assegno *ad personam* ad alcuni ex agenti ora ufficiali d'ordine (N. 188);

Maggiori autorizzazioni di spese occorrenti per opere di bonifica, di sistemazione idraulica e di bonifica dell'isola di Sardegna, di sistemazione del Tevere urbano, e portuali (N. 216);

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1914 al 30 giugno 1915 (Numero 210).

La seduta è sciolta (ore 18.45).

Licenziato per la stampa il 6 aprile 1915 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.